

ANCI - E. LOC. - ECONOMIA

ANCI - E. LOC. - ECONOMIA

28/10/2008 Finanza e Mercati	6
Magenta aggrega 60 comuni lombardi Alleati contro le banche sui derivati	
24/10/2008 ItaliaOggi	7
Brevi	
24/10/2008 ItaliaOggi	8
I consigli di Alemanno	
24/10/2008 Finanza e Mercati	9
Il 24/10 della Grande Depressione	
24/10/2008 Libero Mercato	11
Servono regole più semplici per la nuova Bretton Woods	
24/10/2008 Libero Mercato	12
I sindaci si fanno la polizza Ma la Corte dei conti dice no	
23/10/2008 Il Sole 24 Ore	13
In 20 per cambiare i mercati	
23/10/2008 Il Piccolo di Trieste - Nazionale	15
Mille sindaci in pressing per il federalismo Dipiazza: basta pagare per i Comuni spreconi	
23/10/2008 Economy	17
IL PIL, QUESTO SCONOSCIUTO	
23/10/2008 Libero Mercato	19
Le cause sui derivati italiani decise dai giudici stranieri	
21/10/2008 La Repubblica - Nazionale	20
LE VERE CAUSE DEL CRAC	
21/10/2008 La Stampa - NAZIONALE	22
"Soldi alle banche? Prima bisogna cambiare le regole"	
21/10/2008 L Unita - NAZIONALE	25
L'acqua non è una merce, ma un diritto di tutti	
17/10/2008 Corriere della Sera - NAZIONALE	27
I Comuni rifanno i conti E anche Venezia perde	

17/10/2008 La Repubblica - Milano	28
Expo, Comune e Regione scrivono il futuro di Rho-Pero	
17/10/2008 Il Sole 24 Ore	29
Swap a Milano, la parola ai legali	
17/10/2008 Il Giorno - Milano	30
Expo, Regione e Comune tirano dritto	
17/10/2008 Il Giornale - Milano	31
Il Comune contro le banche: «Tutto in mano agli avvocati»	
17/10/2008 Corriere Adriatico	32
Il Comune tratta sui derivati "Ma i tassi sono diminuiti?"	
17/10/2008 MF	33
Derivati , Moratti attacca le banche	
16/10/2008 Libero	34
Ecco i comuni con i conti sfasciati	
16/10/2008 Economy	36
GLI ENTI LOCALI IN APNEA	
15/10/2008 La Repubblica - Milano	38
Tagli, rincari e austerità il Comune cerca 150 milioni	
15/10/2008 Il Sole 24 Ore	40
Cardia: Italia meno esposta ma società a rischio scalata	
15/10/2008 Libero	42
E domani si tenta di recuperare i soldi dei derivati	
14/10/2008 Il Secolo XIX - Nazionale	43
Allarme derivati , ma Tursi garantisce: «Siamo virtuosi»	
14/10/2008 Corriere del Mezzogiorno - BARI	44
I bilanci dei Comuni e la crisi L'Abi: «E' stata una loro scelta»	
13/10/2008 Il Sole 24 Ore	46
Swap alla cura della trasparenza	
10/10/2008 ItaliaOggi	47
Attività finanziarie marcate strette	
10/10/2008 Libero Mercato	48
LO STATO PUÒ CURARE I DERIVATI	
09/10/2008 La Repubblica - Milano	49
Tagli, rincari e sacrifici caccia a 100 milioni di euro	

09/10/2008 Avvenire	51
Finanza spericolata, comuni e province nei guai	
08/10/2008 L Unita - NAZIONALE	52
I comuni cercano di sfuggire alla montagna dei derivati : 35 miliardi di "creatività"	
07/10/2008 Il Riformista	54
Negli enti locali un buco da 10 miliardi	
03/10/2008 ItaliaOggi	55
Swap, per il Pd il rosso è di 5 mld	
03/10/2008 ItaliaOggi	56
Banche, garantiremo la stabilità	
03/10/2008 Il Foglio	57
Tremonti rassicurante, guardingo, pronto a difendere le banche	
02/10/2008 Corriere della Sera - NAZIONALE	58
La beffa dei piccoli Comuni alla roulette dei derivati	
02/10/2008 La Repubblica - Nazionale	60
La rivolta anti-Lega dei sindaci veneti "Ci chiedono servizi ma i soldi son finiti"	
02/10/2008 Il Sole 24 Ore	62
Il federalismo trova i confini	
02/10/2008 ItaliaOggi	71
Adesso si rinegozia anche lo swap	
02/10/2008 ItaliaOggi	72
Derivati , il mistero che Giulio Tremonti non scioglie	
02/10/2008 ItaliaOggi	73
Profumo salva i comuni	
02/10/2008 MF	74
Derivati , il Tesoro lancia la rinegoziazione	
01/10/2008 ItaliaOggi	75
Swap, il buco nero che ha inghiottito tutto. Anche i dati	
01/10/2008 MF	76
Arriva lo stop alla valanga derivati	
01/10/2008 La Cronaca di Cremona	77
Dallo Stato 3 milioni in meno in trasferimenti al Comune	
01/10/2008 Libero Mercato	79
Banche tranquille, Tremonti si prepara per l'Ecofin	

30/09/2008 Corriere della Sera - MILANO	80
Derivati , una delle banche verso il crac Il Pd: il Comune potrebbe perdere 100 milioni	
30/09/2008 La Repubblica - Nazionale	81
Il Tesoro: per fortuna siamo lontani dall'epicentro di questa crisi	
29/09/2008 Alto Adige - Nazionale	83
Sindaci in festa per gli utili	
25/09/2008 Il Sole 24 Ore	84
Enti locali al riparo Il Tesoro «trasferisce»	
24/09/2008 MF	85
Così ho vinto con i derivati Ma vanno vietati ai Comuni	
24/09/2008 Il Sole 24 Ore - Lombardia	86
Enti locali, fuga dalle obbligazioni	
23/09/2008 L Unita - NAZIONALE	88
Comuni e Province: spese fuori dal patto di stabilità	
23/09/2008 MF	89
Scoppia la grana debiti degli enti locali	
19/09/2008 Libero Mercato	91
Regioni e Comuni alle prese con gli swap in bilico	
17/09/2008 MF	92
Quando i comuni tifano per il default	
12/09/2008 Il Sole 24 Ore	93
Documenti Il testo del disegno di legge approvato in via preliminare dal Governo	
12/09/2008 ItaliaOggi	106
Il ddl sul federalismo fiscale	
12/09/2008 ItaliaOggi	116
Il federalismo premia i virtuosi	
08/09/2008 ItaliaOggi Sette	118
Il fisco federale scalda i motori	
05/09/2008 Il Sole 24 Ore	120
«Piattaforma» per gli enti locali	
05/09/2008 ItaliaOggi	131
A fine settembre focus sui derivati a Firenze	
04/09/2008 Il Sole 24 Ore	132
«Acque minerali, accuse pretestuose»	

Federalismo: l'Irpef alle Regioni, Calderoli frena

ANCI - E. LOC. - ECONOMIA

66 articoli

Magenta aggrega 60 comuni lombardi Alleati contro le banche sui derivati

Parte da Magenta la riscossa degli enti locali italiani uniti. Oggi, infatti, presso il municipio sono stati invitati una sessantina di **comuni** lombardi per definire una strategia di azione congiunta nella richiesta danni contro le banche per la questione **derivati**. Fonti vicine all'iniziativa spiegano che nel mirino ci sono in questo caso i big italiani (Unicredit e Intesa in testa), ma che l'azione appare come il prodromo di nuove iniziative in tutta Italia (sulla linea di partenza ci sarebbero Sicilia e l'Umbria). Tanto che si parla di pressioni a livello ministeriale per la ricerca di una soluzione da risolvere strutturalmente (e non tramite migliaia di cause). E mentre tornano a rimbalzare le parole del Pm Francesco Greco («ci sarà una derivatopoli»), da Roma arrivano segnali di disappunto verso le banche straniere per le perdite da **derivati**. Ministero e autorità di vigilanza, a cominciare da Consob, dietro le quinte pare siano in forte contrasto con le posizioni di Londra sull'applicazione della Mifid.

Brevi

«Sarebbe un peccato inserire in questo provvedimento misure sulla rottamazione. Non ne vedo la coerenza». Così, Enzo Raisi (Pdl), relatore alla camera sul ddl collegato alla manovra sullo sviluppo, ieri nel suo intervento in aula. Con la relazione di Raisi e del sottosegretario allo sviluppo economico, Adolfo Urso, ha preso avvio la discussione generale sul provvedimento. L'esame del disegno di legge si concluderà la prossima settimana. Nasce, in contemporanea con la XXV Assemblea annuale dell'Anci prevista a Trieste nei giorni tra il 22 e il 25 ottobre pv, www.fondazioneifel.it, il nuovo sito della Fondazione Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci. Tra le novità, oltre allo spazio quotidiano dedicato ai sindaci nell'editoriale principale del sito, sarà a breve on line il servizio ai **comuni** sui **derivati**.

Il Caso

I consigli di Alemanno

In tempi di crisi, si sa, cresce la voglia di «pubblico». E se le banche non danno più sicurezze, meglio affidarsi allo stato che di fregature non ne dà. La ricetta, molto semplice, è stata fatta propria dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha aperto i lavori dell'assemblea dell'Associazione nazionale dei **comuni** italiani di Trieste con un «mea culpa». «Dobbiamo rivedere il modo in cui fino a ora abbiamo scritto i bilanci e dobbiamo smetterla di fare ricorso a espedienti finanziari come i **derivati**. È una strada che non va più percorsa», ha sentenziato Alemanno. Che ha aggiunto: «Meglio fare i mutui con la Cassa depositi e prestiti». Un consiglio all'affollata platea di sindaci e amministratori locali che si è trasformato in una sorta di spot inaspettato per l'istituto diretto da Antonino Turicchi. In sala stupore e qualche mugugno tra i vertici delle banche presenti all'assemblea: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Dexia Crediop. In tempi di crisi anche la par condicio passa in secondo piano.

RITRATTO

Il 24/10 della Grande Depressione

Quel giorno del 1929 iniziò la caduta del listino di Wall Street Il Dow Jones perse l'11,73% fino al «sell-off» che si concluse soltanto nel 1932 Non servirono i capitali messi a disposizione dai maggiori banchieri americani di allora Poi partì l'ondata della «regulation» Uno scenario che si ripeterà?

MATTEO MEDIOLA

«Non mi risulta ci sia nulla di negativo nei fondamentali del mercato azionario, delle imprese e della struttura creditizia a esso relativa». Così parlò Charles E. Mitchell, presidente della National City Bank, martedì 22 ottobre 1929. Il giovedì successivo sul New York Stock Exchange vennero scambiate 12,9 milioni di azioni. L'ondata di panico tra gli investitori non si fermò e il Dow Jones inaugurò la settimana successiva con un calo del 12,82 per cento. Il giorno dopo, 24 ottobre 1929, l'indice perse un altro 11,73. Era il «martedì nero» di Wall Street, devastante esplosione di una bolla speculativa che ha trovato paragoni solo in questi mesi, con il terremoto che ha sconvolto i listini internazionali in seguito alla crisi dei mutui americani. Il crac che diede il via alla Grande Depressione (se ne sia stata la causa o il sintomo è un argomento ancora al centro di un acceso dibattito tra gli economisti) giunse al termine di un boom speculativo senza precedenti che vide i prezzi delle azioni crescere apparentemente senza freni per tutta la seconda metà dei «ruggenti Anni 20». Incoraggiati dal trend rialzista e attratti dal miraggio di facili guadagni, migliaia di **comuni** cittadini iniziarono a investire in borsa, arrivando persino a indebitarsi per poter acquistare nuove azioni. Nell'agosto del 1929 il valore complessivo di prestiti e mutui era arrivato a 8,5 miliardi di dollari, una cifra che superava l'ammontare della moneta in circolazione negli Stati Uniti all'epoca. E per chi non aveva molta liquidità a disposizione, c'erano sempre i **derivati**, che consentivano un investimento limitato al momento dell'acquisto con prospettive di redditività allettanti. I tassi di interesse arrivavano al 12%, e, con il Dow Jones che dal 1924 al 1929 aveva quintuplicato il suo valore, nessuno riusciva a immaginare di poterci perdere. «Persino il lustrascarpe o il ragazzo dell'ascensore elargivano consigli sulle quotazioni delle azioni Ford e General Motors ricorda Paul A. Samuelson, Nobel per l'economia nel 1970 -. Si trattava di capitalismo allo stato puro, che praticamente agiva senza regole governative». Intanto, il ritorno della Gran Bretagna al gold standard faceva sbarcare nuovi capitali sui lidi di Manhattan. Ma la sopravvalutazione delle azioni e la bolla creditizia avevano ormai toccato livelli insostenibili. Nel mese precedente il «giovedì nero» del 24 ottobre, data d'inizio della crisi, i mercati avevano già dato forti segnali di instabilità. All'inizio di settembre del 1929 la media del rapporto tra prezzi e utili delle azioni di S&P Composite aveva raggiunto quota 32,6. Nel mese successivo il valore dei titoli calò del 17%, per poi recuperare metà delle perdite e calare di nuovo. La spirale ribassista non si fermò, e il 24 ottobre si scatenò il panico tra gli investitori. In una sola seduta vennero vendute 12,9 milioni di azioni. Il giorno successivo alcuni tra i più grandi banchieri d'America si riunirono per cercare di trovare una soluzione alla crisi, un po' com'è avvenuto nei giorni scorsi tra Washington e New York. Col capitale messo a disposizione dai colossi della finanza di allora, come il numero uno della Chase National Bank, Albert Wiggin, e il presidente della Morgan Bank Thomas W. Lamont, il vicepresidente della Borsa, Richard Whitney comprò titoli di alcune tra le principali blue chip a un prezzo che ne sopravvalutava nettamente il valore. Ma la mossa non riuscì, come sperato, a spingere gli investitori ad acquistare di nuovo, ed ebbe come unico effetto una chiusura di sessione piatta. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Lunedì 28 ottobre l'ondata di vendite continua, e il Dow Jones perde il 12,82 per cento. Il giorno successivo è il caos. Il principale indice della borsa della Grande Mela lascia sul terreno altri 11,73 punti percentuali. Solo in quella sessione vengono bruciati 14 miliardi di dollari. È il «martedì nero». Il crollo si arresterà solo l'8 luglio del 1932, con il Dow Jones che chiude a quota 41,22 punti. Il 3 settembre 1929 era a 381,17 punti, il record di allora. In meno di due anni l'indice aveva perso l'89% e dovette attendere fino al 1954 per recuperare le perdite. Nelle parole dell'economista Richard M. Salsman «chi comprò azioni nella metà del 1929 e le tenne vide passare la maggior parte della vita da adulto prima di ritornare in pareggio». Il panico si diffuse presto a

tutte le piazze statunitensi ed estere. Si parla di numerosi suicidi di squali della finanza che in poche ore avevano visto svanire nel nulla tutte le loro ricchezze, un fenomeno successivamente ridimensionato da John Kenneth Galbraith in quello che è forse il libro più famoso sull'argomento: *The Great Crash, 1929*. I mercati finanziari di tutto il mondo vararono misure per sospendere i titoli che registravano ribassi eccessivi. Nel 1933 il Glass-Steagall Act introdusse la distinzione tra banche commerciali e banche d'affari, quegli istituti che, oltre a gestire depositi e fornire prestiti, si occupano del mercato dei titoli. Nel frattempo lo Smooth-Hawley Tariff Act del 1930 aveva bruscamente aumentato i dazi doganali sulle importazioni, spingendo i partner commerciali dell'America a reazioni dello stesso segno e alimentando la sfiducia dei mercati e, con essa, le tendenze al ribasso. Era iniziata la Grande Depressione, le cui conseguenze inizieranno ad avvertirsi presto anche oltreoceano. E che, come uno scenario da incubo, rischiano di ripetersi oggi: siglando come un incubo la fine dell'era di George W. Bush.

Scenari e banalità

Servono regole più semplici per la nuova Bretton Woods

GIUSEPPE PENNISI

Il G20 (G8 allargato ai principali Paesi emergenti) in calendario nei pressi di Washington (si parla di Mount Vernon in Virginia) è l'inizio di una nuova conferenza internazionale che determini regole e strumenti per il superamento della crisi finanziaria e, soprattutto, per il funzionamento dell'economia mondiale nei prossimi lustri? Sarà, quindi, analogo alla Conferenza di Savannah, dove si predispose l'ordine del giorno di quella di Bretton Woods? I commenti apparsi nelle interviste degli stessi proponenti della "nuova" Bretton Woods danno l'impressione che ci si stia perdendo in un labirinto di banalità e che non si parta, quindi, con il piede giusto, e con le domande appropriate. È banale sostenere che il mondo del 2008 non è come quello del 1944. Pure i protagonisti sono ovviamente cambiati. Occorre oggi costruire un nuovo edificio per un mondo dove l'integrazione economica è molto forte, ma ci sono profondi squilibri (il principale quello della bilancia dei pagamenti degli Usa) e sta ritornando, non solo in modo strisciante, il protezionismo. Tuttavia, poco si è riflettuto su alcuni punti fondamentali. In primo luogo, il sistema di Bretton Woods si basava su assunti validi per il mondo della ricostruzione ma non per quello della globalizzazione: nel '44 la premessa era l'apertura progressiva del commercio internazionale da contemperare con una liberalizzazione graduale dei movimenti di capitale e con la gestione collegiale dei tassi di cambio. Tale assunto non è più né valido. Su LiberoMercato abbiamo documentato il fallimento della Doha Development Agenda (Dda) per la liberalizzazione degli scambi commerciali e, in parallelo, tanto la nascita di mercati **comuni** regionali quanto il proliferare d'accordi bilaterali. Al tempo stesso, è esplosa la libera circolazione dei capitali: il 18 ottobre abbiamo riportato le cifre strabilianti relative al solo mercato dei **derivati**. Ripensare gli assunti è il tema di fondo del saggio di Raghuram G. Rajan dell'Università di Chicago "The Future of the IMF and the World Bank" pubblicato negli atti dell'ultima conferenza scientifica dell'American Economic Association. Sherpas e barracuda-esperti della nuova Bretton Woods dovrebbero meditare anche un lavoro interno del servizio studi della Bank of England (Bank of England Working Paper n. 349) su come continuare a pensare a un Fondo monetario modellato su una cassa di risparmio non giovi a nessuno e faccia più danni che altro. Il saggio di Rajan include un punto non affatto banale: le istituzioni finanziarie internazionali devono lavorare all'unisono con governi che possono non solo dare pareri validi ma sostenerli con meccanismi di controllo del rischio e di assicurazione. Un punto che porta a confutare una banalità: quella secondo cui la crisi sarebbe, in gran misura, il risultato di inadeguata regolazione, specialmente nei mutui edilizi. Occorre chiedersi se non sia stato invece il groviglio di regolazione - pochi comparti come quello dei mutui negli Usa sono soggetti a regolazione minuta al livello dei **comuni**, delle contee, dei singoli Stati dell'Unione e federale - a facilitare le elusioni e gli abusi. Il proverbio "il troppo stroppia" è quanto mai valido. Lo dice, tra l'altro, un lavoro dell'University of California, della Brown University e della Deutsche Bank (Nber Working Paper n. W13798): il sistema implicito in atto ha fatto da cinghia di trasmissione tramite il disavanzo dei conti Usa con il resto del mondo. Tale disavanzo, però, -rileva acutamente Paul Wachtel della Stern Business School della New York University - ha di fatto preso il posto del nesso dollaro Usa-oro definito nel 1944 a Bretton Woods ; se non si individua un percorso per il riassetto degli squilibri, si rischia di annegare in una palude di banalità tale da aggravare le prospettive. All'International Regulatory Conference 2008 organizzata a Berlino dal 16 al 18 novembre (a cui sono stato invitato) mi auguro che questi punti siano fatti con forza. Ossia dalla nuova Bretton Woods deve uscire una regolazione più efficace perché più semplice, e una strada condivisa per il riassetto degli squilibri. L'Italia non può porsi come esempio perché, in materia di regolazione, ha molto da smantellare, da fondere e soprattutto da semplificare. Ha tanto, davvero tanto, da imparare.

Derivati nei Comuni

I sindaci si fanno la polizza Ma la Corte dei conti dice no

La mina **derivati** sta per esplodere e i sindaci vogliono tutelarsi con un paracadute assicurativo. Ma la Corte dei conti dice «no». I city manager italiani hanno pensato di mettere al riparo i loro rischi con una super polizza. Sindaci, presidenti di provincia e governatori regionali, forse, sanno di avere più di qualche responsabilità nell'aver realizzato con le banche determinate operazioni finanziarie. E la polizza che, manco a dirlo, peserebbe in parte sui bilanci pubblici, sarebbe destinata a coprire eventuali condanne della magistratura contabile per danno erariale connesso alla responsabilità amministrativa. Vista l'aria che tira sulla gestione dei bilanci di **comuni**, province e regioni con la bomba degli swap finanziari sui tassi di interesse pronta a saltare in aria una assicurazione per coprire gli errori è apparsa, probabilmente, come la soluzione migliore. Del resto, più volte negli scorsi mesi la Corte dei conti ha messo in guardia gli amministratori locali denunciando la sottoscrizione di contratti con le banche «altamente speculativi». Comportamenti che configurerebbero un evidente danno erariale, un buco per le finanze statali. Di qui la singolare idea di un'assicurazione: l'ultima trovata degli amministratori locali viene fuori dalla deliberazione della sezione Molise della Corte dei conti. Si tratta dell'atto (datato 14 ottobre) con cui la Corte ha negato il via libera al sindaco del comune di Isernia che aveva chiesto di poter «procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità amministrativa patrimoniale derivante da colpa lieve a favore dei propri dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, responsabili di procedimento». Nelle intenzioni del primo cittadino del capoluogo molisano «il pagamento del premio» sarebbe stato «per il 50% a carico dell'ente e per il 50% a carico dell'assicurato». Ma la sezione del Molise della Corte - presieduta da Mario Casaccia - ha risposto con un secco «no». E ha motivato la sua decisione sostenendo che la stipula di una polizza per i rischi dei city manager (si fa riferimento alla «colpa lieve») non solo viola una norma prevista dall'ultima legge Finanziaria del governo di Romano Prodi, ma è addirittura contraria ai «principi affermati da una consolidata giurisprudenza contabile». F.D.D.

LA GRANDE CRISI VERSO UNA NUOVA GOVERNANCE

In 20 per cambiare i mercati

Bush convoca un summit sulla riforma del sistema finanziario WASHINGTON, 15 NOVEMBRE Il G-20 avvierà il confronto sul cambiamento delle regole, ma gli Usa restano prudenti: «Le soluzioni non. saranno le stesse per tutti»

NEW YORK. Dal nostro corrispondente « • La macchina per rispondere in modo sistemico alla crisi finanziaria mondiale si è mossa con rapidità: la Casa Bianca ha annunciato ieri che il vertice del G-20 per adattare l'evoluzione dei mercati e del capitalismo alle sfide della globalizzazione si terrà sabato 15 novembre a Washington. La notizia giunge a pochi giorni dal vertice di Camp David di sabato scorso, quando George W. Bush, Nicolas Sarkozy e Manuel Barroso derisero di convocare l'incontro «prima della fine dell'anno»: i leader «analizzeranno i progressi compiuti per affrontare la crisi finanziaria, cercare di avere una comprensione comune delle cause che l'hanno provocata ed evitare ripetizioni, si raggiungerà un accordo su misure e principi comuni per riformare regole e regimi istituzionali per i settori finanziari mondiali», ha detto ieri Dana Perino, la portavoce della Casa Bianca. Un'agenda a tutto campo dunque, sulla quale vi saranno inevitabili divergenze. Da una parte l'Europa, che ha promosso con insistenza il vertice e che ha dovuto superare resistenze iniziali dell'America, propone interventi drastici in materia di nuove regole. Dall'altra la posizione di Washington, condivisa da Pechino e Tokyo, contraria a interventi dirigistici. «Il vertice - ha detto ancora la Perino - darà ai leader l'opportunità di rafforzare gli elementi di base del capitalismo per migliorare il loro impegno per economie aperte, competitive e perseguire una liberalizzazione degli investimenti e del commercio. Ci aspettiamo anche che discutano gli effetti della crisi sulle economie emergenti e sui Paesi in via di sviluppo». Le dichiarazioni della Perino danno la misura di queste posizioni diverse. L'America pone l'accento sulla necessità di "migliorare" il sistema, senza pensare a riforme radicali. Gli europei invece sono più aggressivi. Il primo ministro britannico Gordon Brown vuole una maggiore trasparenza e controllo per il mercato dei derivati, legare le remunerazioni dei manager ai risultati di lungo termine, imporre un'esperienza nella gestione del rischio per i consiglieri di amministrazione di importanti gruppi, proteggere la liquidità delle banche e moderare allo stesso tempo la formazione di bolle speculative. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha chiesto di discutere l'idea di un nuovo sistema valutario e di riformare le agenzie per la valutazione del credito, mentre il ministro italiano del Tesoro Giulio Tremonti ha chiesto una limitazione delle attività degli hedge fund. Bush ha affrontato la crisi al telefono con il presidente cinese Hu Jintao, che ha espresso preoccupazione e allo stesso tempo la speranza che le misure approvate dal Congresso americano «abbiano effetto il più presto possibile». Al summit, con Banca mondiale e Fmi, parteciperà il Forum per la Stabilità finanziaria di Mario Draghi, che il portavoce della Casa Bianca Tony Fratto ha ringraziato ieri «per il notevole lavoro nello sviluppo di iniziative volte a migliorare il funzionamento dei mercati». L'incontro a Washington avverrà dieci giorni dopo le elezioni del 4 novembre, per questo Bush ha già informato sia John McCain che Barack Obama della sua decisione. La Casa Bianca ha anche annunciato che la sera prima del vertice, il 14 novembre, Bush ospiterà i 20 capi di Stato e di Governo a una cena di gala alla Casa Bianca che diventerà l'occasione di un suo commiato formale dalla comunità internazionale e quasi certamente quella per presentare il nuovo presidente americano ai principali partner economici e politici degli Stati Uniti.

PARADISI FISCALI E PRESTITI DEL FONDO BERNA PROTESTA CON BERLINO Abbandonata la tradizionale cautela, il Governo svizzero è sceso in campo a difesa del proprio sistema bancario e ha espresso «disappunto» per le affermazioni del ministro delle Finanze tedesco Peer Steinbrück sui paradisi fiscali. L'ambasciatore tedesco a Berna è stato convocato ieri per chiarimenti dal capo della diplomazia svizzera, Micheline Calmy-Rey (nella foto). Una reazione insolita per la Svizzera, particolarmente infastidita dalla «scelta dei termini» usati dal ministro tedesco. Nel corso di una riunione di 17 Paesi dell'Ocse Steinbrück aveva affermato che la Svizzera andrebbe inserita nella "lista nera" dei paradisi fiscali e che «le

condizioni che offre per i depositi bancari incitano i contribuenti tedeschi a praticare l'evasione fiscale». Il ministro tedesco è arrivato a minacciare di «usare il bastone» contro i Paesi che incoraggiano l'evasione. Per calmare gli animi, Calmy-Rey ha annunciato per dicembre un incontro tra Svizzera e Uè IN CODA ALLA PORTA DELL'FMI La peggior crisi finanziaria mondiale in 80 anni sta spingendo un numero crescente di Paesi a cercare aiuto presso il Fondo monetario internazionale. A Kiev, il Parlamento voterà oggi il budget e gli emendamenti necessari all'approvazione di un prestito Fmi da 15 miliardi di dollari, da utilizzare a sostegno della grivna, la valuta locale, e per garantire liquidità alle banche. Dall'Europa dell'Est, anche la Bielorussia ha annunciato di essersi rivolta al Fondo, sperando in un prestito da 2 miliardi di dollari da aggiungeva un'uguale somma promessa due giorni fa da Mosca. Il portavoce della Banca centrale bielorussa, Anatolij Drozdov, ha sottolineato che la richiesta è «una misura precauzionale». Il Fondo monetario è anche pronto a intervenire a sostegno del Pakistan, cui servono fondi per evitare una crisi della bilancia dei pagamenti. Nei prossimi giorni è poi atteso il via libera del prestito all'Islanda, sull'orlo della bancarotta

CHE COSA È IL G-20 Tavolo globale « Il G-20 è nato nel 1999 dal progressivo ampliamento della collaborazione tra i Paesi più importanti del mondo. Ne fanno parte le nazioni più industrializzate del G-7 (Usa, Giappone, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Canada), la Russia (inserita dal 1997 nel G-8), 11 Paesi emergenti (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Messico, Sudafrica e Turchia) e la Uè La Spagna esclusa « Alcuni Paesi, come la Spagna, hanno protestato per l'esclusione, ma la Casa Bianca ha spiegato di aver scelto il modello del G-20 perché include gli emergenti e sembrava adatto a una crisi globale Organismi e istituzioni u Alla riunione - che la sera del 14 novembre sarà preceduta da una cena alla Casa Bianca - sono stati invitati anche i direttori dell'Fmi, Dominique Strauss-Kahn, e della Banca mondiale, Robert Zoellick, il presidente del Financial Stability Forum, Mario Draghi, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon (nella foto, George W. Bush a Washington con Ellen Johnson Sirleaf, presidente della Liberia, al summit sullo Sviluppo internazionale)

Mille sindaci in pressing per il federalismo Dipiazza: basta pagare per i Comuni spreconi

di PIERO RAUBER

TRIESTE Ieri il sindaco di Roma Gianni Alemanno con il ministro per i Rapporti con le regioni Raffaele Fitto. Oggi il primo cittadino di Napoli Rosa Russo Jervolino, il padre della riforma del Titolo V Franco Bassanini e soprattutto i due padani di ferro del governo Berlusconi Roberto Calderoli e Roberto Maroni. Il quale stamani, con il capo della Polizia Antonio Manganelli, battezerà pure l'interconnessione delle sale operative dei corpi di polizia, cavallo di battaglia del pacchetto sicurezza regionale targato Carroccio.

In queste ore il Molo Quarto è un formicaio di sindaci e big della politica romana. Trieste, sede fino a sabato della 25.ma assemblea nazionale dell'Anci, l'Associazione dei **comuni**, si ritrova così addosso gli occhi del Paese. Il rendez-vous, d'altronde, ha un target di quelli pesanti - il confronto sul federalismo fiscale e sulla temuta stretta ai rubinetti dei municipi - al punto che ieri è spuntato persino un videomessaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato, in vista del dibattito parlamentare ha lanciato il suo segnale a una platea di mille delegati, auspicando «che si persegua il più aperto e corretto confronto nell'attento ascolto della voce, delle esigenze e delle proposte del sistema delle autonomie». Un assist raccolto dal primo cittadino di Firenze, che da presidente nazionale dell'Anci, ha domandato un «incontro immediato» con il governo, sulla scia degli umori dei gruppi parlamentari. Perché la manovra estiva va rivista alla luce della crisi internazionale e dei riflessi sulle famiglie: «Come ha detto il ministro Maroni quella manovra è stata pensata in un'altra epoca. Chiediamo che nell'esame dei provvedimenti di bilancio in corso alla Camera e in sede di conversione del decreto-legge siano apportate correzioni importanti». Il testo sul federalismo fiscale - ha aggiunto il numero uno dell'Anci - è invece «sufficientemente accettabile» anche se il dibattito «ha risentito della decisione sull'Ici e la nostra preoccupazione deve essere vigilare nei prossimi mesi sugli interventi sulla finanza comunale, perchè non accetteremo di arrivare stremati al traguardo, né ci faremo distrarre dai miraggi del federalismo, mentre l'unico tributo tendenzialmente federale è menomato e sostituito non da nuova autonomia, ma da trasferimenti erariali che allo stesso tempo vengono costantemente tagliati». Pure il patto di stabilità 2009- 2011, per Domenici, va rivisto come previsto in sede Ue. E qui è arrivata una debole apertura dal ministro Fitto, che ha bocciato però la proposta targata Pd di una bicamerale. «Ho il sospetto - così Fitto - che possa rallentare l'iter del federalismo fiscale. Abbiamo un testo collegato alla finanziaria con l'obiettivo di approvarlo entro dicembre. Se ci sono modifiche su cui ci si può confrontare va benissimo, ma non possiamo individuare modalità tese ad allungare i tempi».

Ma chi dal palco si è preso la ribalta, suscitando applausi ma pure una traccia di borbottii, è stato il padrone di casa. Roberto Dipiazza ha detto sì al federalismo «perché solo attraverso questo tipo di riforma potremmo cambiare una struttura statale obsoleta come quella attuale, che da una parte impedisce al Settentrione di liberare la propria economia dalla burocrazia, dall'altra imprigiona il Meridione nell'assistenzialismo quale distorta forma di mantenimento». «Vorremmo fare a meno - ha poi alzato il tiro - di assistere ad uno scenario in cui i **comuni** virtuosi, come Trieste, terzo in Italia per solidità di bilancio, facciano la figura degli utili idioti, di fronte a uno Stato costretto a riparare i conti in rosso di chi ha sperperato denaro pubblico. I recenti casi di Catania (dell'ex sindaco forzista Scapagnini, ndr) e di Roma, in cui il sindaco Alemanno ha ereditato i debiti da chi l'ha preceduto (Veltroni, ndr) devono rappresentare il colpo di coda di un vecchio modo di fare politica».

La crisi dei mercati, come aveva rilevato Alemanno aprendo i lavori in veste di presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, s'incasta peraltro con il dibattito sul federalismo: «I cittadini guardano con diffidenza alle istituzioni centrali. Noi **comuni** siamo la prima linea politica e istituzionale, dobbiamo costruire un'economia reale che sottragga spazio all'economia di carta, dei **derivati**», ha incalzato Alemanno rivendicando per i

sindaci un «maggior protagonismo nella messa a punto del federalismo fiscale».

ISTAT SOTTO ACCUSA

IL PIL, QUESTO SCONOSCIUTO

Secondo Carlo Andrea Bollino i sistemi statistici vanno ripensati. Per misurare la vera entità del sommerso, ma anche per monitorare correttamente l'inflazione e per rendere possibile il federalismo.

di Sergio Luciano

«Sparare sulla Croce rossa non è mai una buona cosa, ma certo la immobilità e la polverosità dei nostri sistemi statistici oggi sono sotto gli occhi di tutti»: è caustico Carlo Andrea Bollino, ordinario di economia politica all'Università di Perugia e direttore di un progetto di ricerca, finanziato dal ministero dell'Università e ricerca, sulla costruzione e analisi del Pil a livello comunale. Sommerso, inflazione e adesso anche il federalismo fiscale: tutti si lamentano della mancanza di dati precisi su questi problemi che affannano il cittadino e ne inquinano il rapporto con lo Stato. E tutti accusano l'Istat. Professor Bollino, è giusto mettere sotto accusa l'Istat per come fa le statistiche in Italia oggi? L'Istat in Italia (in compagnia, per la verità, di molti altri sistemi statistici europei) è ancorato al vecchio modo di fare le statistiche per lo Stato centrale. Lo sa che nella trabeazione dell'Aula magna del Palazzo dell'Istat a Roma troneggia una enorme scritta: «in numerum fundamentum rei publicae»? Il principio è sacrosanto, ma il fatto è che con il nuovo assetto costituzionale italiano che va verso il federalismo, occorre mettere sullo stesso piano di analisi anche il territorio regionale e quello comunale. Ma l'Istat non produce appunto anche statistiche territoriali? Sì, ma ricordiamo subito che oggi, nell'ottobre 2008, crolla la finanza mondiale e noi disponiamo dei dati di valore aggiunto per provincia e per sistemi locali del lavoro (una sorta di distretto di **Comuni** limitrofi) solo fino al 2005! Per non dire che questi dati sono costruiti come **derivati** dalle informazioni nazionali. Cosa vuol dire, esattamente? Questo è un punto cruciale: i dati territoriali sono elaborati dopo la costruzione del dato nazionale, come un sottoprodotto. Questo significa che l'apparato di rilevazione - potremmo dire la significatività del sondaggio, per fare un paragone giornalistico - funziona solo a livello nazionale e quindi la conoscenza del dato non è garantita a livello locale: se vuole lo spiego concretamente. Ma attenzione, quando si va a curiosare in cucina, ci sono le sorprese. Prego. Nel preparare un campione per la rilevazione di un fenomeno, diciamo i consumi alimentari delle famiglie, viene stabilito che devono essere estratti a sorte (cioè in maniera casuale), per esempio, 10 **comuni** fra 10 e 20 mila abitanti e in ciascun comune si fanno 500 interviste. Si totalizzano così quei 5 mila questionari che sono rappresentativi del fenomeno a livello nazionale, giusto? Sì, ma è chiaro anche ai non addetti ai lavori che quei 10 **comuni** scelti a caso non potranno mai essere rappresentativi dei consumi a livello regionale, per la semplice ragione che in Italia ci sono 20 regioni e quindi ci sono più regioni che **comuni** estratti. Servono allora metodi di elaborazione successivi che tentano di colmare la mancanza originale di dati e utilizzano indicatori indiretti per ricostruire ex post le informazioni a livello territoriale. Ecco il perché del grande ritardo: mi chiedo a cosa serve, oggi ottobre 2008, per fare una nuova Legge finanziaria per l'anno 2009 e magari condivisa con l'Associazione dei **comuni** italiani, sapere come unica base di riferimento gli andamenti del 2005! Ma almeno sulla rappresentazione dell'inflazione riusciamo a essere accurati? Mica tanto. A parte il problema del paniere, che è scientificamente valido, ma sempre a livello nazionale, c'è un problema diverso che abbiamo nascosto sotto il tappeto da troppo tempo. È il problema delle differenze territoriali dei prezzi, e specialmente dei servizi. Partiamo dal dato che tutti sanno: un hamburger da McDonald's costa uguale in tutto il mondo (aggiustato per il tasso di cambio locale) e i grandi economisti del Fondo monetario e della Banca centrale europea amano citare questo fatto a riprova della globalizzazione. Tuttavia, un taglio di capelli da uomo al centro di Milano costa 40 euro, a Roma 25 e in provincia di Perugia 8 euro. Ebbene, l'Istat sarebbe attrezzata per rilevare le variazioni nel tempo di tutti e tre i prezzi, ma non per misurare le differenze del costo della vita nel territorio, che è poi il dato cruciale. Come mai? Le ragioni nascono da lontano: quando le spinte sindacali premettero per abolire la cosiddette «gabbie salariali» (siamo nel '68), fu ritenuto politicamente corretto anche smettere di misurare il fenomeno. Ma c'è chi dice che sia difficile misurare le differenze di costo della vita tra territori diversi... È una certa scuola statistico-

economica che io considero ipocrita, perché da una parte dice questo, ma subito dopo accetta invece la misurazione della povertà. Dobbiamo capire che la misurazione del costo della vita per un «povero», diverso da quello per un «ricco», è la stessa cosa che costruire il costo della vita per un «milanese» diverso da quello per un «romano». Quindi? Quindi, è la cultura del pansindacalismo degli anni Settanta che ha distrutto la conoscenza delle differenze territoriali. E i risultati li sappiamo: contratti uguali per tutti, specie nel pubblico impiego, ma stipendi da fame nel Nord e, proprio per questo, valanga di richieste di trasferimento al Sud. Questo è un tema da Brunetta, per il futuro: differenziare i livelli retributivi nel pubblico impiego per territorio! Ma, alla fine, cosa c'entrano le statistiche territoriali con il problema dell'economia sommersa, che non emerge? Lo spiego subito, anche se un po' rozzamente: non c'è niente di «sommerso» nel sistema di fatturazione della Fiat. Invece, c'è molta probabilità di trovarlo nelle attività stagionali del turismo sulle belle spiagge dell'Italia. In effetti, i dati Istat (fermi al 2006!) propongono una stima del lavoro irregolare (connesso al sommerso) nell'industria pari al 3,7% e nel commercio e pubblici esercizi pari al 18,9%. Ebbene, la mia tesi è che il «sommerso» è concentrato nelle attività che sono locali e connesse al territorio, non in quelle nazionali o internazionali. Dunque, ancora una volta, emerge la necessità di un ripensamento totale della produzione statistica, per arrivare vicino al territorio. Le faccio un esempio concreto? Prego... Nel 1987, quando iniziai a dirigere l'indagine sui bilanci familiari della Banca d'Italia, la risposta alla domanda: «Quanto ha Lei sul conto corrente bancario?» produceva risultati risibili: dalle risposte statisticamente valide veniva fuori che solo la metà degli italiani aveva un conto corrente, contro qualsiasi evidenza dell'epoca. Ebbene, io cambiai la domanda in: «Non vogliamo sapere quanto Lei ha, ma quale percentuale della Sua ricchezza tiene, mediamente, sul conto corrente». Il risultato fu sorprendente: il tasso di risposta aumentò al 95%! E per snidare il sommerso, quale domanda farebbe alle imprese? Certo non pretenderei di chiedere: «Quanto lavoro irregolare hai?» e sentirmi rispondere la verità. Occorre impostare un sistema di rilevazione a livello microterritoriale sugli utilizzi degli ospedali, delle scuole, sui punti vendita di carne macellata secondo i metodi coranici e così via. Solo così ci potremo riappropriare della conoscenza del nostro Paese. «Conosci te stesso» diceva Socrate, per poi comprendere la verità che ci circonda: di questo abbiamo necessità assoluta per la rinascita dell'Italia.

Foto: UN METRO INSERVIBILE I criteri usati dall'Istat (in alto, il presidente Luigi Biggeri) rendono gravemente inaffidabili i rilievi statistici territoriali.

Foto: CHI ALIMENTA I «PARADISI» Un'immagine di Zurigo, roccaforte delle banche svizzere, depositarie di molta ricchezza generata dall'economia sommersa.

Nuovo allarme Corte conti

Le cause sui derivati italiani decise dai giudici stranieri

Non ci sono rischi di carattere squisitamente finanziario. I titoli **derivati** venduti dagli istituti di credito agli enti locali italiani nascondono insidie anche di altra natura. Un nuovo pericolo, di tipo legale, l'ha scovato la Corte dei conti. Che mette in guardia sindaci, presidenti di provincia e governatori regionali dai contratti di swap. In quelli sottoscritti con le banche straniere viene piazzata una clausola che sottopone le operazioni finanziarie sul debito alle legislazioni estere. Con una pericolosa conseguenza: in caso di controversia spetta al giudice straniero stabilire chi ha ragione tra banca e comune. Autore della scoperta è Mario Casaccia, presidente della sezione Molise della magistratura contabile. E il nuovo allarme si trova nella delibera dello scorso 14 ottobre sui cui LiberoMercato è in grado di riferire. L'indagine ha riguardato i soli enti molisani. Ma è prevedibile che i colossi finanziari stranieri attivi in quell'area geografica abbiano proposto gli stessi contratti sull'intero territorio nazionale. Il caso del comune di Milano - che ha instaurato un braccio di ferro con Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa - è una conferma. Una vera e propria mina prima o poi potrebbe esplodere e creare difficoltà alle amministrazioni locali, soprattutto le più piccole. Del resto, i contratti sottoscritti negli ultimi anni, come rilevato dalla Ragioneria dello Stato, non di rado sono irregolari perché zeppi di opzioni vietate da leggi e decreti: operazioni speculative, redditizie per le banche che infiocchettano gli swap come forme di assicurazione sui rialzi dei tassi di interesse, ma pericolose per gli enti. In ballo ci sono circa 17 miliardi di euro. E le banche estere hanno confezionato una quota rilevante dei prodotti **derivati** acquistati da **comuni**, province e regioni. Molte delle cause che potrebbero nascere nei prossimi mesi andranno discusse nei tribunali stranieri, con indubbi "punti a favore" degli istituti ed evidenti svantaggi per i piccoli **comuni**. Di sicuro c'è da mettere in conto «significativi maggiori oneri» scrive la Corte. Per non dimenticare i «problemi di diritto internazionale privato» e la «specifica conoscenza da parte dell'ente della legislazione e della giurisprudenza» straniera. F.D.D.

LE VERE CAUSE DEL CRAC

LUCIANO GALLINO

Durante la conferenza stampa che ha concluso il vertice europeo della scorsa settimana sulla crisi finanziaria, Nicolas Sarkozy ha affermato che i dirigenti delle banche che hanno provocato lo sconvolgimento finanziario dovranno pagarla. Vaste programme, avrebbe detto il suo predecessore Charles De Gaulle. A cominciare dai numeri in gioco. Lo sconvolgimento è stato infatti provocato dalle strategie di mercato d'alcune migliaia di istituzioni finanziarie americane, europee e asiatiche. L'elenco comprende banche di deposito e banche d'affari (sebbene non sempre sia facile distinguerle), fondi speculativi, fondi **comuni** di investimento, compagnie di assicurazione, buon numero di fondi pensione che negli anni 2000 hanno scoperto il fascino dei mercati dei titoli, e vari altri tipi di enti privati e pubblici. Supponendo che i top manager siano una dozzina per ente, si arriva a una quantità di persone su cui fare indagini fiscali e contabili, civili e penali, dell'ordine di decine di migliaia. Aspettiamo di vedere chi e come ci metterà mano, a tali indagini.

Vastità del programma a parte, accusare della crisi i dirigenti delle istituzioni finanziarie, come han fatto autorevoli personaggi anche prima di Sarkozy, è del tutto fuorviante per cercar di capire le cause del disastro, quando non si tratti di un vero e proprio depistaggio.

Non c'è dubbio che tra i dirigenti delle istituzioni finanziarie vi siano stati dei disonesti, e che sarà giusto colpirli. Ma bisognerebbe cercar di evitare di ripetere la commedia del 2000-2003, quando in Usa crollarono Enron e WorldCom, Adelphia Communications e Tyco International, e in Europa, tra gli altri, Vivendi e Parmalat. Il presidente Bush definì "mele marce" i dirigenti coinvolti, presto condannati a pene severe, e fece passare di corsa la legge Sarbanes-Oxley del 2002, che accresceva le responsabilità dei manager e doveva restaurare la fiducia nel sistema. Il fatto è che il marcio stava nella legislazione fino ad allora in vigore, assai più che nelle persone. Alcuni dirigenti avevano sì commesso delle frodi, ma fino a qualche giorno avanti erano stati oggetto di lodi iperboliche per le loro capacità manageriali. Da esse, si diceva, era nato un nuovo modello di impresa giuridico-telematica, un nesso iperflessibile di contratti e comunicazioni che generava profitti fantasmagorici. Un modello che nel caso Enron si fondava, tra l'altro, sulla modifica per dubbie vie della legislazione di una ventina di stati Usa al fine di consentirle di operare come un fulmine senza freni sul mercato dell'energia.

La situazione odierna è molto simile. Chi ha deviato tra i dirigenti va colpito. Ma incomparabilmente più grave è il guasto insito nelle leggi che hanno favorito, incentivato, premiato il comportamento di decine di migliaia di dirigenti che si sono limitati ad applicarle e, comprensibilmente, a sfruttarne ogni remota piega. Sono in primo luogo leggi Usa, e visto che perfino il presidente Bush ha ammesso che la crisi è partita da loro, su di esse occorre soffermarsi. Il cammino verso il disastro odierno è segnato da due principali leggi. La prima, la legge Gramm-Leach-Bliley del 1999, aboliva la legge Glass-Steagall del '33 e permetteva da capo ogni sorta di attività speculative tanto alle banche commerciali che alle banche di investimento - una delle cause del crollo del '29. Il primo firmatario, il senatore Phil Gramm, che avrebbe lasciato il Senato nel 2003 ed è oggi consigliere economico di McCain, era considerato uno dei più attivi portavoce degli interessi di Wall Street che si siano mai visti nel Congresso Usa. Un anno dopo Gramm colpiva ancora. Poco prima della pausa natalizia, con il presidente uscente Clinton ormai privo di effettivo potere, il Congresso stava discutendo una legge finanziaria che distribuiva tra un'infinità di soggetti quasi 400 miliardi di dollari. Il testo della legge era smisurato: circa 10.000 pagine. Il senatore Gramm riuscì all'ultimo momento a introdurre un emendamento di 262 pagine denominato Commodity Futures Modernization Act (Cfma). Il presidente Clinton lo firmava, trasformandolo in legge, il 21 dicembre 2000.

Il Cfma sottraeva quasi per intero i prodotti finanziari **derivati** alla regolazione ed alla sorveglianza sia della Commissione Titoli e Borsa (la famosa Sec), sia della meno nota Commissione per il Commercio dei Titoli Future. In tal modo apriva la porta alla demenziale moltiplicazione dei **derivati** finanziari trattati al di fuori delle

borse. Dal 2000 a fine 2007, va ricordato, essi sono balzati, come valore nominale ovvero di sottoscrizione, da 100 trilioni a 600 trilioni di dollari, una cifra equivalente a 11 volte il Pil mondiale. Al riguardo, il presidente (1987-2006) della Federal Reserve Alan Greenspan ebbe a dichiarare in più di un'occasione che si era dinanzi a un nuovo sistema finanziario, che da un lato migliorava in misura super il livello di vita dei paesi che lo adottavano, dall'altra rendeva evidente che per raggiungere sicurezza e solidità la regolazione finanziaria doveva ormai affidarsi all'auto-sorveglianza delle istituzioni private. Come più di un commentatore ha scritto, in tal modo la custodia del pollaio veniva affidata alle volpi.

Ci si può chiedere perché mai dovremmo preoccuparci, noi della Ue, di un paio di leggi Usa. Due semplici risposte vengono alla mente. Anzitutto il sistema finanziario sortito da quelle leggi, ora sconvolto da una crisi senza precedenti, è stato magnificato per anni, sino ad un paio di mesi fa, come un modello di straordinaria modernità ed efficienza, che si doveva assolutamente trasferire nei nostri paesi. In tal senso si sono adoperati politici e imprenditori, associazioni di categoria ed economisti, quotidiani economici e banchieri. Non sembra, per fortuna, che vi siano riusciti del tutto. Ma resta vero che la legislazione e la normativa delle autorità di sorveglianza hanno fatto in questi anni, seppur con differenze di rilievo da un paese all'altro, lunghi passi in direzione d'una estesa adozione di quel modello. Per evitarlo, e imboccare la strada inversa, bisogna conoscerlo.

La risposta numero due è che un certo numero di trilioni di dollari di **derivati** non registrati dal mercato borsistico e quindi invisibili alle autorità di sorveglianza, sono stati presumibilmente acquistati anche da istituti finanziari della Ue, Italia compresa, per essere poi scambiati e rivenduti attraverso mille canali. Fino a ieri sono stati anch'essi glorificati quali capolavori di gestione del rischio, parti geniali della matematica finanziaria. V'è da sperare che il loro peso di mele marce non si riveli eccessivo per gli istituti finanziari e i risparmiatori. Ma forse potrebbe bastare per convincere qualche attore in più, in sede politica ed economica, che cacciare qualche dirigente va pure bene, ma solo una radicale reimpostazione delle regole del sistema finanziario mondiale ci porranno al riparo da catastrofi anche peggiori di quella attuale.

INTERVISTA INTERVENTI MANCATI - NEBBIA FITTA

"Soldi alle banche? Prima bisogna cambiare le regole"Francesco Greco, procuratore aggiunto di Milano "Titoli tossici, tutti sapevano ma nessuno ha vigilato"
PAOLO COLONNELLO

MILANO

Mentre iniziava una crisi finanziaria mondiale senza precedenti, il procuratore Francesco Greco prendeva la parola al processo Parmalat e pronunciava una delle sue requisitorie più dure contro il mondo bancario. Lo stesso sistema che i governi del mondo occidentale hanno deciso di salvare con potenti iniezioni di liquidità, senza stare a guardare troppo per il sottile ai comportamenti tenuti fin qui dagli istituti di credito. Così non c'è da stupirsi se il capo del più importante pool italiano contro i reati finanziari, leggendo i giornali di questi giorni storca un po' il naso.

Cosa non va, dottor Greco?

«C'è molta ipocrisia e ambiguità in questi giorni. Capisco l'urgenza dell'intervento (globale) per contrastare la sfiducia dei mercati, la crisi finanziaria, patrimoniale e di liquidità delle banche. Comprendo che sia necessario porre immediatamente un freno alla speculazione. Tuttavia bisognerebbe chiedersi se la fiducia non debba in primo luogo essere fondata su regole nuove che garantiscano e tutelino i risparmiatori ed impediscano alla finanza di continuare a replicare carta e "trucchi da saltimbanco" anche avvalendosi dei "veicoli speciali a scopo d'inganno"».

Il salvataggio delle banche è sembrato necessario. Non trova?

«La cosiddetta "finanziarizzazione" del mondo, consentita alle banche e alle assicurazioni, si è rivelata lo strumento principale per "scaricare sul mercato" il rischio di credito e per drenare i risparmi e gli investimenti soprattutto dei piccoli risparmiatori. Questo ha comportato una mutazione genetica delle banche che hanno fatto ingenti profitti soprattutto con il settore dell'investment banking. Anche l'economia reale ne è risultata trasformata: Parmalat valeva meno di un miliardo di euro ma ha fatto finanza per 15 miliardi. Eppure produceva latte e **derivati**, ovviamente del latte, ma faceva cassa con **derivati** speculativi».

A chi pensa quando parla di "ipocrisia"?

«Penso all'assenza di controlli che c'è stata finora. Mi chiedo: ma chi ha consentito alla finanza di vivere al di fuori delle regole? Chi ha consentito la distribuzione dei prodotti "tossici" e l'utilizzo di veicoli esotici fuori controllo e non consolidati? Chi ha accettato i meccanismi di (non) tassazione delle stock options e delle operazioni in paradisi fiscali? L'elenco potrebbe andare avanti all'infinito. E' vero che le banche e le assicurazioni hanno enormi responsabilità che nessuno vuole negare come del resto emerge dai numerosi procedimenti di questi anni. Tuttavia gli intermediari finanziari hanno potuto lavorare in tutti questi anni liberamente e senza controlli. O al di fuori dei controlli, con il consenso degli Stati e delle diverse autorità di vigilanza».

Insomma, esiste anche una complicità istituzionale?

«Bisogna ricordare che persino alcune autorità di vigilanza hanno investito negli hedge funds di Cayman. Stato, Regioni, **Comuni** e addirittura Asl, hanno operato in **derivati** per finanziarsi, in titoli tossici vendendo addirittura credit default swap alle banche e quant'altro. Inutile sottolineare che tutto ciò oggi è fonte di grande preoccupazione per le perdite che questi prodotti finanziari stanno arrecando ai cittadini. Ebbene: se anche gli Stati, in tutte le loro articolazioni, hanno accettato e convissuto con questa finanza, perché oggi scandalizzarsi e far finta che nessuno conosceva la realtà di carta prodotta da questo mondo? Eppure gli allarmi ci sono stati ma sono sempre stati ignorati e derisi».

Lei ha parlato anche di ambiguità. A cosa si riferisce?

«Leggendo i giornali e sentendo le dichiarazioni degli esperti istituzionali non si comprendono esattamente i motivi ed i contenuti delle perdite. Facciamo un passo indietro. Da circa un anno e mezzo, il "buco" del sistema sta aumentando di 100/200 miliardi di dollari al mese. Ci è stato detto che l'origine della crisi era nelle

insolvenze dei mutui subprime americani. Oggi tutti parlano di titoli tossici senza spiegare cosa sono e soprattutto dove stanno. Nulla è dato sapere del valore dei **derivati** ed in particolare della situazione dei cds (un anno fa Soros ebbe a lanciare l'allarme che fu ripreso solo da Rossi e Tremonti). Insomma, si parla di perdite delle banche e di loro necessaria ripatrimonializzazione ma non viene spiegato assolutamente in cosa siano consistite, in cosa consistano e soprattutto quando si sono manifestate. Sicuramente per far tornare la fiducia occorrerebbe essere più trasparenti e chiari sia nell'informazione al mercato sia sulle responsabilità oggettive e soggettive».

E dunque?

«Viene da dire: prima le regole e poi i soldi!».

Sembra invece si sia fatto il contrario: prima i soldi. Poi, forse, penseremo alle regole...

«E' giunto il momento di una riflessione sulle regole e i controlli. Il ministro dell'Economia lo ha lucidamente indicato e tutti coloro che, in questi anni, hanno esaminato il mondo dei prodotti "tossici" lo hanno compreso e denunciato. Anche se vanamente».

In concreto, a che regole pensa?

«La riforma del diritto dei mercati finanziari e riforma delle autorità di controllo devono costituire la priorità dell'intervento governativo e legislativo anche perché queste riforme devono indicare come sarà la nuova finanza che merita di essere aiutata con l'intervento economico degli Stati. Altrimenti si avrà ancora la sensazione di interventi a "fondo perduto", di aiuti ad istituzioni finanziarie che non lo meritano e nelle quali sarà comunque difficile continuare a riporre fiducia».

Dottor Greco a volte si ha la sensazione che le vostre inchieste passino come acqua fresca sul sistema.

«I magistrati si sono assunti le loro responsabilità per aver osato ritenere il sistema bancario corresponsabile di gravissimi crack industriali e finanziari. Hanno anche verificato la difficoltà di contrastare questi fenomeni criminali con le norme messe a loro disposizione e con la lentezza della giurisdizione ed i bizantinismi della procedura. Hanno visto, a malincuore, l'inefficacia se non il fallimento del sistema dei controlli interni, esterni e istituzionali, venendo così a ricoprire il solito e non piacevole ruolo di ultima istanza cui rivolgersi per ottenere giustizia nella constatazione dell'assoluta impunità amministrativa di certi comportamenti. I processi possono solo evidenziare dei problemi o dei fenomeni ma certo non li possono risolvere».

Ma in concreto qual è il bilancio finora?

«Tutti i processi che abbiamo aperto in questi anni sono al dibattimento, anche nei confronti di alcune fra le più importanti banche internazionali. Moltissimi imputati, società di revisione e alcune banche hanno patteggiato e abbiamo recuperato allo Stato e ai cittadini molto denaro. Di più non si poteva fare».

Nulla da rimproverarsi sul ruolo della magistratura?

«Anche sul ruolo della magistratura occorre intervenire rapidamente senza inutili e dannosi ideologismi che, invece, sembrano costantemente caratterizzare il dibattito sulla giustizia. Si parla tanto e, spesso, a sproposito senza considerare il fatto che la giustizia vive in stato di perenne decozione. Si dimentica che si tratta di un asset, di una infrastruttura decisiva per il funzionamento del Paese».

Il problema è che spesso le riforme sono ostaggio delle polemiche.

«Posso comprendere le polemiche politiche, ma mi chiedo che cosa c'entrino con il fallimento della giustizia civile che certo non dipende dalla separazione delle carriere. Ma i cittadini sanno che per il reato di truffa o di appropriazione indebita non è possibile richiedere la misura cautelare e che sono reati che si prescrivono in sette anni e mezzo? Che il falso in bilancio-base è ancora una contravvenzione, o che la corruzione privata è procedibile a querela? E quali sono, se non questi, i reati che ricorrono nella cosiddetta criminalità degli affari?».

E dunque?

«La disciplina penale appare carente e, spesso, inapplicabile. L'effettività della pena, in questi reati, è solo sulla carta. La prescrizione è sempre incombente e rende spesso inutile qualsivoglia sforzo. Deve terminare il senso di totale impunità che accompagna le condotte criminali. Ma che senso ha continuare a discutere di

queste cose quando il Parlamento vuole in tutti i modi (e spesso in maniera bipartisan) ridurre le pene per la bancarotta?»

Nella vostra requisitoria avete detto che Parmalat è "irripetibile". Conferma?

«No. Mi sembrava fosse irripetibile...»

Ogni tanto qualcuno scrive che lei vorrebbe lasciare la toga per occupare poltrone importanti. Stanco di fare il pm?

«Faccio il pm da 30 anni e non ho mai pensato di cambiare. Il gruppo che si è creato a Milano oggi è chiamato a nuove sfide e io ho la responsabilità della sua organizzazione».

L'acqua non è una merce, ma un diritto di tutti

LEGGI Anche Tremonti si dice d'accordo, ma una norma dello scorso agosto prevede entro il 2010 la privatizzazione dei servizi idrici locali

Emilio

Molinari*

L'intervento Il Ministro Tremonti, intervistato dal Corriere della Sera, parla di valori simbolici e spirituali che rendono l'acqua insostituibile, da cui zampilla la vita stessa... "Acqua e Cibo, non sono da abbandonare alla logica del profitto privato...non sono problemi di sola tecnologia, risolvibili con la scienza, ma sono i problemi della politica e della morale...l'efficienza economica ha poco o nulla a che fare con il soddisfacimento dei bisogni primari..." Sono le parole del movimento dell'acqua, di migliaia di cittadini e di centinaia di sindaci, impegnati nell'impedire la messa sul mercato di questo bene comune e la privatizzazione dei servizi idrici. Stanno scritte in una legge d'iniziativa popolare, firmata da 400.000 cittadini e consegnata al parlamento nel 2007, nella quale i servizi idrici non sono di carattere economico, ma nello spirito dell'art. 43 della Costituzione, stanno nella sfera dell'interesse generale, da gestire pubblicamente.

Bene sig. Ministro: lei ci conferma nelle nostre convinzioni, anche quando mette in guardia dall'idea che il mercato sia la risposta alla domanda di Diritti fondamentali. Ha detto cose che nessun politico italiano ha finora pronunciato, ma è in grossa contraddizione con il suo ruolo. Il 6 Agosto, la legge 133 presentata dal suo Governo e votata all'unanimità dal parlamento, ha definito tutti i servizi pubblici locali compreso l'acqua, di carattere economico, ha reso obbligatorio per **Comuni**, Province e ATO, privatizzare, entro il 31 Dicembre del 2010, tutti i servizi pubblici locali del nostro paese, compreso i servizi idrici. Tutti i servizi pubblici tolti alla gestione degli enti locali e consegnati a poche SPA italiane, a banche e a due multinazionali francesi. E' un fatto storico che merita una discussione pubblica.L'acqua diventa una merce quotata in borsa: ACEA, IRIDE, HERA, A2A, SUEZ, VEOLIA, le loro fusioni, le banche e "i fondi"domineranno il mercato idrico e dei servizi, italiano. Ma se i **Comuni** non gestiscono più, beni **comuni** e servizi essenziali, se si cancella un pezzo di storia dei municipi e delle municipalizzate, cosa diventa la democrazia? E i sindaci? Giocheranno in borsa con **derivati** e i titoli spazzatura, venderanno il territorio per fare cassa, gestiranno la paura e l'ordine pubblico? Questo non è: interesse generale e primato della politica, di cui lei parla. Che senso ha parlare di "svolta storica del federalismo fiscale"senza beni **comuni**, senza servizi pubblici da gestire da parte delle comunità locali? Sig. Ministro si stanno intrecciando tre crisi che rischiamo di diventare una terribile crisi di civiltà.

- La crisi economica e finanziaria.

- La crisi delle risorse, di cui Acqua e Cibo sono i paradigmi più evidenti (un miliardo di profughi idrici e 820 milioni di contadini della sussistenza cancellati.)

- La crisi della democrazia, che nasce dalla paura di questo miliardo di assetati e affamati e dalla privatizzazione della politica e delle istituzioni prigioniere della borsa e delle lobby economiche e criminali. Il crollo finanziario altro non è che il fallimento delle privatizzazioni e della idolatria dell'Efficienza, Efficacia, Economicità del privato e del mercato.E' una catastrofe da anni 30 si è detto, ma dell'ubriacatura delle privatizzazioni nessuno fa cenno. Allo Stato, al quale si è chiesto di ritirarsi dall'economia, al denaro pubblico, introvabile per riparare reti idriche, fare sanità, scuola, servizi essenziali, si chiede di salvare l'economia dell'azzardo, affermando il primato dell'investitore su quello del cittadino. Miliardi, che richiederanno nuovi tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, un ulteriore declino della partecipazione Non pretendo di formulare proposte per la crisi in atto, resto sul terreno da lei indicato: acqua, e cibo. Ricordare gli anni 30 però, dovrebbe far pensare ad nuovo New Deal e ad un nuovo Welfare, di investimenti pubblici per servizi essenziali gestiti localmente, in modo partecipato dai cittadini, con i quali rilanciare l'occupazione.Sig Ministro, in molte parti del mondo sull'acqua, si sono piantati dei solidi picchetti: in America Latina le Costituzioni

dichiarano l'acqua non mercificabile, la municipalità di Parigi se ne riprende la gestione, la Svizzera la dichiara monopolio di Stato, il Belgio, l'Austria, l'Olanda, persino negli USA, l'acqua è pubblica. L'acqua non è un bene di carattere economico, lei l'ha confermato, ma coerenza vuole che almeno:

- si scorpori il servizio idrico dalla legge 133 e si apra una discussione sui servizi di interesse generale (art 43 della Costituzione) e sulla legge di iniziativa popolare del movimento.

- si intervenga con un piano di investimenti pubblici per rinnovare l'intera rete idrica italiana che disperde il 35% della preziosa acqua.

- si chieda all'Europa di predisporre un Fondo pubblico per portare acqua potabile e per l'alimentazione di base, nel Sud del mondo.

- si partecipi al Forum Mondiale dell'Acqua di Istanbul 2009, dichiarando che l'acqua è un diritto umano, da sottrarre alle multinazionali. C'è un'altra crisi in atto sig. Ministro ed è quella dei linguaggi "virtuali" che la politica adotta e che non coincidono mai con i fatti e la realtà.

Anche questo è un pericolo per la democrazia.

*presidente del Comitato Italiano

per un Contratto Mondiale sull'Acqua

Effetto crisi Dopo la bufera sui mercati

I Comuni rifanno i conti E anche Venezia perde

Massimo Sideri

MILANO - Mentre Milano, caso limite, continua il suo iter in tribunale per districarsi tra accuse incrociate e documentazioni sulle commissioni occulte, si allunga la lista dei **Comuni** che stanno facendo i conti in casa per capire dove porta la trappola dei **derivati**. Difficile valutare l'impatto di una crisi che ha portato a una inattesa frenata dei tassi, non sfavorendo più così chi aveva fatto degli swap dal fisso al variabile. Ma, certo, non c'è assessore al bilancio di Comune piccolo o grande che non debba fare i conti con il «mark to market». Così mentre a Roma le perdite relative alle operazioni sui **derivati** per oltre 3 miliardi sembrano essere addirittura raddoppiate, la questione è arrivata anche sul più piccolo tavolo della commissione bilancio del Comune di Venezia. Altri i numeri (ma anche altro budget). L'assessore Michele Mognato ieri ha esposto il primo report sulla questione ai consiglieri con una esposizione debitoria da 329 milioni di euro. Una somma che raggiunge il mezzo miliardo se si sommano le fidejussioni date alle società partecipate che stanno svolgendo dei lavori per il Comune. Dei 329 milioni oltre 207 sono operazioni sui **derivati** (cioè il valore nozionale) fatte con banche internazionali, tra cui Merrill Lynch. Tra queste c'è anche il bond obbligazionario per i lavori resisi necessari dopo l'incendio del Teatro La Fenice (circa 15 milioni). Mentre altri 30 milioni e passa sono mutui con la Cdp. La perdita teorica sui **derivati** in essere non supera il 10% del nozionale (22 milioni), un valore percentuale in linea con il «mark to market» negativo della Capitale e di Milano. Che, certo, forse avrebbe fatto più effetto prima della crisi. Anche se, fatto il confronto con gli abitanti veneziani, porta comunque a una perdita di 75 euro a testa contro i circa 92 dei romani.

msideri@corriere.it

Expo, Comune e Regione scrivono il futuro di Rho-Pero

Attesa per oggi la firma di Berlusconi al decreto Parte la variante urbanistica su due milioni di metri quadri dopo il 2015 Nel cda della società speciale Bracco presidente, Glisenti, Provasoli, Sciumè, Castellani
GIUSEPPINA PIANO

S E I mesi e mezzo dopo la vittoria, Letizia Moratti questa volta ci spera davvero: oggi Silvio Berlusconi potrebbe mettere l'infinitamente attesa firma al decreto che costituisce la società speciale per l'Expo. E dunque dare il via alle danze per progetti e cantieri. Da Roma sono arrivate rassicurazioni. Le inchiodate dell'ultimo minuto, però, sono state troppe per non essere prudenti ed escludere ulteriori rinvii. Quello che conta per il sindaco è che l'accordo c'è: Diana Bracco presidente della newco Soge, il cda a cinque (Bracco per Tesoro e Camera di commercio, Paolo Glisenti per il Comune, Paolo Sciumè per la Regione, Angelo Provasoli per il Tesoro e Valentino Castellani per la Provincia, ma solo se il presidente Penati deciderà di entrare nella società), il sindaco-commissario, un tavolo regionale per le infrastrutture in mano a Formigoni, un Comitato di pianificazione e controllo con esponenti del governo e degli enti locali ma anche del presidente dell'Unione delle province lombarde Leonardo Carioni, per premiare la Lega.

Un parto difficilissimo, nel giorno in cui Letizia Moratti apre il "Festival internazionale dell'alimentazione" in programma fino a mercoledì. Ma anche un compromesso arrivato con il bilancino dopo liti furibonde per soddisfare tutti nel centrodestra.

Questo sarebbe il tanto atteso decreto per l'Expo, su quel 2015 su cui il sindaco ieri ha assicurato che riferirà in consiglio comunale a inizio novembre. La speranza che oggi arrivi il timbro formale all'accordo, con la firma del decreto, potrebbe però andare ancora frustrata.

Ma resta che Letizia Moratti e Roberto Formigoni, i grandi duellanti, hanno da tempo deciso un armistizio. E lo si vedrà non a caso oggi: in contemporanea sia la giunta comunale che quella regionale questa mattina approveranno due delibere per far partire l'iter urbanistico che dovrà ridisegnare il futuro di oltre due milioni di metri quadrati a Rho-Pero e Cascina Merlata. Per il 2015, ma soprattutto dopo che i padiglioni saranno smontati. In ballo, dunque, c'è una delle domande fondamentali dell'operazione: quale eredità lascerà l'Esposizione universale? I documenti che oggi saranno votati dagli esecutivi di Palazzo Marino e Pirellone tecnicamente sono l'avvio dell'accordo di programma per arrivare alla maxi-variante urbanistica. Sostanzialmente si dovrà decidere, mettendo insieme gli enti locali (compresi Provincia e **Comuni** della zona), quali servizi dovranno esserci (dai trasporti ai parcheggi, dal verde agli alberghi), quali funzioni e in quali quote (residenziale o terziario). E su tutto, quanto cemento si potrà costruire prima e tanto più dopo l'Expo a Rho-Pero, accanto alla Fiera attuale e nella contigua Cascina Merlata. Su aree che in buona parte appartengono a soggetti privati (dalla Fondazione Fiera al gruppo Cabassi a Euromilano).

La procedura dell'accordo di programma è molto lunga, e doveva già partire mesi fa perché è l'elemento essenziale per procedere con appalti e cantieri e per mettere in gioco il business privato. L'idea logica, però, era di procedere solo dopo che la Soge fosse operativa. Ma Moratti e Formigoni hanno preso atto che non si poteva più aspettare.

Foto: I RISCHI FINANZIARI Seduta straordinaria del Consiglio a Palazzo Marino sul caso dei **derivati** aperti dal Comune e già criticati dalla corte dei Conti

Enti locali. Le ipotesi del sindaco Moratti

Swap a Milano, la parola ai legali

AMPIO MANDATO All'esame degli avvocati le garanzie sui fondi, le commissioni «implicite» e la legittimità di alcuni contratti

Gianni Trovati

MILANO

Tra i bilanci con il fiato corto per la crisi dei mercati ci sono anche quelli degli enti locali (circa 560 in Italia) che nei loro conti hanno strumenti **derivati**. E che in questi giorni guardano a Milano, dove il sindaco Letizia Moratti rilancia sulla costruzione di un board di legali «di altissimo livello», per assistere Palazzo Marino. E soprattutto mette in conto azioni legali contro le banche, per «tutelare gli interessi del Comune agendo in modo rapido».

Con questo pacchetto Letizia Moratti si è presentata ieri in consiglio comunale rispondendo anche alle sollecitazioni della Corte dei conti, che aveva invitato la Giunta a riportare in assemblea tutti i nodi dei **derivati** milanesi (stipulati a copertura del maxibond da 1,7 miliardi di euro, e con una perdita potenziale che viaggia intorno ai 300 milioni). La ripresa del sindaco sul fronte legale, dopo la gara andata deserta a luglio, risponde anche alle critiche dell'opposizione, che accusano la Giunta di scarsa trasparenza. Ma al di là della contesa politica, è l'ipotesi che Palazzo Marino possa salire sul ring legale contro gli istituti di credito (un'inchiesta per truffa è già in corso) ad aprire prospettive nuove. Lo ricorda lo stesso consigliere di opposizione Davide Corritore (Pd), quando sottolinea che «il caso Milano vale per il 95% dei **Comuni** che hanno problemi di strumenti **derivati**».

Per i legali da nominare il sindaco annuncia «il più ampio mandato» senza entrare nei dettagli. I nodi sul tappeto, indicati anche in tre mozioni di minoranza, sono comunque evidenti: il primo è sulla garanzia dei fondi già depositati (80-100 milioni di euro) alle banche in caso di un loro default. La blindatura dei fondi è già stata messa in dubbio nell'audit interno al Comune sulle operazioni in **derivati**, e tra gli istituti, oltre a Jp Morgan, c'è Ubs, Db e Depfa bank, quest'ultima controllata da Hypo real estate che a inizio ottobre è stata salvata dal fallimento con un intervento da 35 miliardi di euro.

I problemi milanesi che possono diventare nazionali si chiamano anche «commissioni implicite», cioè i guadagni nascosti dalle banche nelle pieghe dei contratti. Nel caso di Milano le analisi parlano di circa 80 milioni di euro ma a livello nazionale, secondo le stime riprese da Corritore in aula, «le commissioni occulte potrebbero superare i due miliardi di euro» (l'esposizione totale di Regioni ed enti locali in strumenti **derivati** è di 35 miliardi). Un terzo filone, aperto da un recente parere della Corte dei conti (si veda Il Sole 24 Ore del 13 ottobre), può portare il Comune a mettere in dubbio la stessa legittimità dei contratti, in particolare quelli di diritto inglese (in Gran Bretagna la stipula è vietata per gli enti locali).

Le carte sul tavolo, insomma, sono molte, e tanti sono anche i **Comuni** che dalle iniziative milanesi potrebbero trarre ispirazione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

DUELLO GOVERNO-ENTI LOCALI IN ATTESA DELLA FIRMA DEL PREMIER

Expo, Regione e Comune tirano drittoFormigoni: il decreto non c'è, ma io e la Moratti lavoriamo per il summit di Parigi
MASSIMILIANO MINGOIA

di MASSIMILIANO MINGOIA - MILANO - IL DECRETO EXPO che non arriva e la manovra di bilancio che obbliga a recuperare 150 milioni di euro. **Derivati** a parte, sono queste le altre due spine nel fianco del sindaco Letizia Moratti. L'Expo 2015, in particolare, ormai è diventata una telenovela in attesa di lieto fine. A sei mesi e 17 giorni dalla vittoria di Parigi, si attende ancora che il premier Silvio Berlusconi firmi il decreto sulla governance dell'Esposizione universale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, aveva assicurato a Comune, Regione e Provincia che la firma del decreto sarebbe arrivata alla fine di questa settimana. Questione di ore? Di giorni? In attesa del via libera, comunque, la Moratti e il governatore Roberto Formigoni assicurano che il lavoro per l'Expo va avanti. «Ho appena sentito Formigoni, che che mi ha confermato che intende convocare a breve il Tavolo per le infrastrutture da lui presieduto», riferiva ieri mattina il sindaco ai cronisti. Poco dopo il numero uno del Pirellone sottolineava: «Con la Moratti stiamo lavorando insieme per la scadenza del 31 ottobre, quando ci ritroveremo insieme a Parigi per rispondere alle sollecitazioni del Bureau International des Expositions (Bie). Ormai il lavoro è già avviato a pieno ritmo e stiamo preparando una serie di iniziative che vi diremo. Insomma, non siamo solo in attesa del decreto». EPPURE L'ATTO firmato da Berlusconi è indispensabile per lanciare a tutta velocità la macchina dell'Expo. Sì, perché nel decreto è prevista l'istituzione della SoGe, la società che gestirà 4,1 miliardi di euro per la realizzazione del sito e l'organizzazione dell'Esposizione. Lo schema del consiglio di amministrazione, comunque, sembra già definito: cinque membri, con un presidente (la numero uno di Assolombarda Diana Bracco è in pole position), un amministratore delegato (il braccio destro della Moratti Paolo Glisenti) e altri tre membri: uno rappresenterà la Regione (Luigi Roth o Alberto Sciumè?), un altro la Provincia e un terzo (Angelo Provasoli o Benito Benedini?) il ministero dell'Economia, che avrà la quota maggioritaria (il 40 per cento) della SoGe. Naturalmente sindaco e governatore sperano che il decreto venga firmato prima del 31 ottobre e che la squadra Expo possa così presentarsi a Parigi al gran completo, con tanto di commissario straordinario (la Moratti), presidente del Tavolo per le infrastrutture (Formigoni) e cda della Soge. Se così non fosse, certo la figura davanti ai vertici del Bie non sarebbe delle migliori, anzi. E il rischio Dugny, il piccolo comune francese che nel 2004 fu costretto a rinunciare all'Expo, potrebbe profilarsi all'orizzonte. IL SINDACO, intanto, torna alla carica sul bilancio preventivo 2009. I soldi che non sono arrivati da Roma costringono Milano a operare tagli e trovare nuove entrate per recuperare i 150 milioni di euro. E la Moratti osserva: «La mancata copertura dell'Ici rispetto al 2008 ci obbliga a utilizzare l'avanzo di gestione del Comune per coprire questi mancati trasferimenti da parte dello Stato». Non deve essere una guerra tra **Comuni** (Milano contro Catania o Milano contro Roma), però, secondo il primo cittadino: «No, tutti i **Comuni** soffrono dello stesso problema e la richiesta dell'Anci è che ci venga dato quello che è dovuto».

Il Comune contro le banche: «Tutto in mano agli avvocati»

Il sindaco Moratti annuncia la linea dura sui derivati. Ma sprona a guardare avanti: «È giusto muoverci oggi per garantire le migliori condizioni di stabilità in futuro»

Giannino della Frattina

Il Comune contro le banche per evitare la voragine che la crisi dei tassi sta aprendo nei debiti del Comune. «Già 300 milioni di euro persi», accusa il consigliere del centrosinistra Davide Corritore. «Un momento delicato in cui il mercato finanziario presenta criticità e incognite», le parole del sindaco Letizia Moratti ieri in consiglio comunale. Dove ha annunciato la «nomina di un collegio di consulenti legali che, esaminati gli strumenti finanziari **derivati** utilizzati in relazione al prestito obbligazionario, individuino e proponano iniziative civili, penali, amministrative e contabili da assumere». Nel frattempo piena disponibilità a fornire alla magistratura penale, che ha avviato un'indagine, «tutta la necessaria collaborazione». Con un'avvertenza, «la nostra priorità - ricorda il sindaco - non è solo esaminare il passato, ma agire anche nel presente per un futuro di stabilità e fiducia». Sguardo in avanti, dunque, ma senza dimenticare da dove nasca il problema. Da quel 2005, sindaco ancora Gabriele Albertini, quando Palazzo Marino decide di ristrutturare il suo debito con una gara vinta da quattro banche (Deutsche Bank, Ubs, JpMorgan e Depfa) con un prestito obbligazionario a tasso fisso (4,019 per cento) di 1.685 milioni di euro con scadenza trentennale fissata al 2035. Ma nel giugno del 2005 il Comune stipula con le stesse banche anche un derivato Irs con tasso variabile minimo al 3,5 per cento e massimo al 6,2. Dal 2006 l'innalzamento dei tassi e il buco che si apre. «Grave - condanna quell'operazione Corritore - aver raddoppiato la durata del prestito scaricandolo sulle generazioni future, esponendo per di più il Comune al rischio dovuto alla variazione dei tassi». Improprio, ribatte la Moratti, «parlare oggi di minusvalenza, perché oscilla di giorno in giorno e i contratti scadono nel 2035». I **derivati**, sottolinea nella sua relazione, «non sono un male in sé, essendo strumenti finanziari nati con finalità di copertura, ma ora ci troviamo in un contesto totalmente mutato rispetto al 2005 e il giudizio va rivisto». Disposto a un'apertura verso le banche il presidente della commissione Bilancio Giacomo Beretta (Fi). «Non vedo - assicura - gli estremi della truffa, ma una possibilità di dialogo per una rinegoziazione». E sul passato spiega che «si era pensato che la finanza potesse risolvere i problemi di cassa, ma la storia ha detto che non è così». Durissimo, invece, l'intervento del consigliere della Lista Fo Basilio Rizzo. «Bertolt Brecht - attacca - diceva, che cos'è una rapina in banca a confronto della sua fondazione?». Ora il confronto si sposta sui nomi degli avvocati da nominare. «Non devono avere banche tra i loro clienti», chiede Corritore che rivela di aver già «stoppato» candidati poco opportuni. E aggiunge che in tutta Italia le minusvalenze da **derivati** a carico dei **Comuni** avrebbero già raggiunto i 10 miliardi di euro. E Milano, con il suo pool di avvocati, potrebbe tracciare la strada per tutti.

HANNO DETTO

Giacomo Beretta Non vedo gli estremi della truffa ma la possibilità di dialogare

Davide Corritore Gli avvocati che nomineremo non devono avere banche tra i loro clienti

Basilio Rizzo Brecht diceva: cos'è una rapina in banca a confronto della sua fondazione? IL REBUS DEL BUCO Tassi pazzi Potrebbe raggiungerei 300 milioni di euro il buco dovuto alla variazione dei tassi d'interesse Le commissioni Secondo il centrosinistra ci potrebbero essere tra i 73 e gli 88 milioni di commissioni occulte pagate alle banche I conti vincolati 100 milioni di euro i rimborsi accantonati dal Comune Il debito ammonta a 1,5 miliardi di euro e per ripianarlo il Comune versa rate annuali alle banche Gli esperti A luglio la commissione Bilancio nomina tre esperti per approfondire a livello tecnico-economico le operazioni sui **derivati**, per valutare i contratti tuttora attivi e quelli chiusi dal 2005 ad oggi che hanno portato alle indagini della Guardia di Finanza

Foto: APERTURA AL DIALOGO La commissione Bilancio lascia la porta aperta per avviare dialogo e rinegoziazione con le banche

L'assessore Pirani a un convegno sul credito

Il Comune tratta sui derivati "Ma i tassi sono diminuiti?"

finanza OSIMO - Discreta presenza di cittadini e operatori del settore all'incontro-dibattito sul tema "L'attuale situazione finanziaria", organizzato dal Comune di Osimo e svoltosi ieri sera presso la Sala convegni dell'Astea. Il primo a relazionare è stato l'assessore alle Finanze del Comune Francesco Pirani, il quale ha sottolineato come "per la prima volta assistiamo in maniera diretta alla crisi economica internazionale, non più solo tramite i mass media, ma anche a livello pratico nelle nostre case. E' una crisi -ha detto Pirani- che parte da lontano ma che coinvolge tutti noi. Sul settore pubblico non avremo grosse ripercussioni, in quanto i **Comuni**, come quello di Osimo, non ha partecipazioni in istituti bancari in difficoltà?. L'unico punto interrogativo semmai rimarrebbe quello degli investimenti tramite **derivati**, i cosiddetti Swap. "La prossima settimana -rassicura Pirani- ci incontreremo con i responsabili di Cariverona. Valuteremo la situazione attuale e i rischi che corriamo, ma in questi giorni il valore dell'Euribor (che fissa l'andamento dei tassi d'interesse) si è abbassato, dunque abbiamo registrato delle fluttuazioni positive?. Per quanto riguarda il settore privato, l'assessore alle Finanze ha sottolineato che "le Marche soffrono le problematiche internazionali e non solo a livello di grandi nomi come Antonio Merloni, ma anche con le piccole aziende, molte delle quali si inseriscono nell'indotto creato dall'azienda fabrianese. Per questo è bene che gli istituti di credito siano di aiuto alle aziende?. Dopo l'intervento di Pirani hanno relazionato Claudio Rossi, professore della Facoltà di Economia di Ancona e a Marco Morrone, dottore commercialista e docente della Politecnica.

IL SINDACO DI MILANO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI IERI HA CONFERMATO LA NOMINA DEI LEGALI

Derivati , Moratti attacca le banche

L'accusa del sindaco: Ubs, Deutsche Bank, JP Morgan e Depfa hanno offerto prodotti ad alto rischio con scarsa trasparenza. Critiche alla gestione del sindaco. Corritore (Pd), i contratti vanno rescissi subito. Ed è scontro sulle cifre
Gianluca Baldini

Come già anticipato da MF-Milano Finanza, il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha annunciato ufficialmente ieri durante il Consiglio comunale che assolderà un team di legali per «risolvere le passività legate al problema dei **derivati**». Il primo cittadino non ha esitato a definire i quattro istituti (Ubs, Deutsche Bank, JP Morgan e Depfa) che hanno spinto il comune a sottoscrivere questo genere di strumenti finanziari, «banche che hanno offerto prodotti ad alto rischio , con scarsa trasparenza, e verso soggetti privi di una qualificazione specifica sul tema». Il sindaco, che ha promesso al Consiglio di comunicare al più presto le considerazioni degli avvocati in merito ai **derivati** scelti da Palazzo Marino, ha però sottolineato che «si saprà solo nel 2035, anno in cui saranno conclusi tutti i contratti **derivati** dei 500 **comuni** italiani, se affidarsi a questi strumenti sia stato un bene o piuttosto una scelta azzardata». Il pool di avvocati che sta per essere chiamato dal sindaco non servirà solo a valutare azioni legali contro i quattro colossi finanziari coinvolti nella vicenda. «Sto per nominare», ha detto il sindaco, «un collegio di consulenti legali, di indubbia esperienza, che esaminino la questione **derivati** e individuino e proponano eventuali iniziative sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile, da assumere anche in relazione al rischio connesso all'operazione». Il primo cittadino durante la riunione ha anche annunciato «l'istituzione di un fondo rischi da 6 milioni di euro che andrà ad aggiungersi a quello da 30 milioni già esistente». Inoltre, ha spiegato la signora Moratti, «abbiamo già in previsione di aggiungere altri 14 milioni al fondo». Durante la seduta, diversi consiglieri (tra cui ovviamente quelli della minoranza) hanno mostrato alcuni dubbi sulle scelte dell'attuale primo cittadino ma anche su quelle del precedente sindaco, Gabriele Albertini, il primo ad aver firmato con i quattro colossi bancari. È intervenuto il consigliere Davide Corritore (Pd), ex amministratore delegato di Deutsche Bank Fondi, che ha proposto di cessare subito i contratti **derivati** in essere. «Se fossero rescissi oggi», ha detto, «le perdite si attesterebbero intorno ai 300 milioni». Cifre che non trovano d'accordo Giacomo Beretta di Forza Italia, secondo cui «le minusvalenze teoriche ammonterebbero a circa 169 milioni di euro». In attesa di una soluzione definitiva sulle passività di Piazza della Scala 2, diversi consiglieri hanno chiesto come mai il sindaco abbia continuato a tenere le deleghe al bilancio invece di nominare un assessore con le competenze necessarie a un ruolo così delicato. La preoccupazione principale dei vertici di Palazzo Marino rimane però sempre la stessa: i buchi causati dal problema dei **derivati** non devono ricadere sulla vita dei milanesi. Il problema, come ipotizza il consigliere del Gruppo Misto, Raffaele Grassi, è che «per far fronte alle perdite potrebbe essere necessario un consistente taglio ai servizi o alle iniziative culturali del Comune». (riproduzione riservata)

Ecco i comuni con i conti sfasciati

A Foggia già bloccato il conto corrente per eccesso di debito. Quasi tutti a Sud gli altri a rischio
NINO SUNSERI

Foggia dopo Catania. Un altro comune è sull'orlo del fallimento. Una malattia che sta diventando epidemia. Ma sempre al Sud. La campanella dei monatti della finanza locale suona, purtroppo, solo nelle regioni meridionali. Il contagio galoppa, ma non supera mai quello che, in una fortunata trasmissione televisiva condotta tanti anni fa da Renzo Arbore, era stato definito "il muro di Ancona". Una barriera metafisica che divide il Paese. Il valico dello sviluppo. Certo l'arretratezza economica gioca un ruolo importante. Far fallire una comune ricca è operazione ardua. Se il sindaco, invece, diventa il pronto soccorso del bisogno immediato tutto diventa molto complicato. Alcuni anni fa il primo cittadino di Caltanissetta venne addirittura accoltellato per strada da un barbone cui era stato costretto a tagliare il sussidio. La situazione non è cambiata in maniera radicale. L'elezione diretta del sindaco ha accresciuto il ruolo istituzionale del sindaco. Più compiti. Più spese. Se il rigore sulla contabilità comunale slitta sul freno emergono i problemi. Soprattutto a sud. Non si è ancora chiusa l'eco delle polemiche sulla città etnea che già si comincia in Puglia. Il dissesto del Comune etneo è stato evitato con un finanziamento straordinario di 140 milioni varato dal governo. Ma Foggia? A Catania erano tutti certi che Berlusconi non avrebbe lasciato affondare la comunità guidata fino a cinque mesi da Umberto Scapagnini, scienziato di fama internazionale e medico personale del Cavaliere. Ma a Orazio Ciliberti, primo cittadino di Foggia chi ci pensa? Oltretutto è anche di centro-sinistra ed è stato eletto nel 2004. Magari qualche responsabilità starà pure in testa a Paolo Agostinacchio, suo predecessore con le bandiere azzurre. Ma insomma l'attuale amministrazione non ha moltissimi alibi cui aggrapparsi. Le casse del Comune sono completamente vuote. Gli stipendi di fine mese traballano dopo che Unicredit, che si è aggiudicato il servizio di tesoreria, ha bloccato il conto corrente per eccesso di debito. I netturbini minacciano di incrociare le braccia. L'Enel di tagliare la luce perché si è stancata di fornire energia senza essere pagata. Attilio Vallante, l'ispettore mandato due mesi da Tremonti, ha appena concluso il suo lavoro. Ha spedito le carte al prefetto e alla Corte dei conti regionali. Ora il sindaco dovrà presentare le difese. Compresa le motivazioni del contratto sui **derivati** stipulato con la Bnl. La prima volta, nel 2004, dalla giunta di centro destra. La seconda volta, nel 2005 dalla attuale che volle rinegoziare l'accordo. Con risultati modesti, da quanto si può capire. In queste condizioni il comune di Foggia rischia di fare compagnia a Taranto dichiarato fallito nel 2006. Così la Puglia avrebbe un primato di cui è difficile andar fieri: due capoluoghi di provincia che dichiarano fallimento. Per una regione che si vanta di essere la California del Mediterraneo non sarebbe proprio un bel biglietto di visita. Anche perché sarebbero i due **comuni** più grandi ad aver fatto bancarotta. Certo la cronaca ricorda ancora l'en plein fatto da Napoli che, una ventina d'anni fa, fece un doppio botto: Comune e Provincia insieme. Addirittura il default di Palazzo San Giacomo è durato ben dodici anni. Un altro record. Con l'aggravante che l'amministrazione guidata da Rosa Russo Iervolino potrebbe addirittura offrire il bis. È della scorsa settimana ad esempio la notizia del blocco dei buoni pasto ai tredicimila dipendenti perché il Comune ha un debito di 9 milioni nei confronti della società fornitrice. E non è un inedito visto che nel 2005 a stoppare i ticket del Comune furono i commercianti perché il debito del Comune nei confronti della società (sempre la stessa) aveva toccato i dieci milioni e i buoni si erano trasformati in miniassegni a vuoto. Il Sole 24 Ore di lunedì scorso faceva un elenco dei municipi andati in default negli ultimi cinque anni. In totale sono 433, Tutti, però, di piccole o piccolissime dimensioni. Uniche eccezioni Enna e Benevento. Per il resto comunità di modeste dimensioni. Tutte, però accomunate da una caratteristica precisa. Il Sud. Solo quattro infatti, si trovano al centro-nord: Maltignano (Ascoli Piceno), Pignataro Interamna (Frosinone), Pontinia (Latina), Collagna (Reggio Emilia), Trevi nel Lazio (Frosinone). Nomi, come si vede praticamente sconosciuti. Molto complicato trovarli nelle cartine stradali. Tutti gli altri, invece, nelle regioni meridionali. Alcuni, addirittura falliti due volte. Uno in Campania (Arpaia, provincia di Benevento) e due in Calabria (Lungro, Cosenza, e

Soriano Calabro, Vibo Valentia). Il fatto è che in molti piccoli enti del Mezzogiorno la situazione corre sempre sul filo del rasoio. L'esempio viene da Lungro: la stabilizzazione di otto precari (avvenuta nel 2003) ha gonfiato gli organici e l'impalcatura è crollata sotto il peso di tre rinnovi contrattuali. Un debito fuori bilancio da 1,5 milioni, ha fatto il resto aprendo la strada al secondo giro di dissesto. Ovviamente il compito di ripianare il buco finisce allo Stato. In definitiva sulle spalle di tutti i contribuenti. L'intervento del Tesoro è stato di ben 1,2 miliardi. Il 61% del contributo è finito in Campania, il 16% in Calabria. Il resto sparso nel Mezzogiorno. Niente oltre il Po. IL TOTALE I municipi andati in default negli ultimi cinque anni sono in totale 433. Tutti, però, di piccole o piccolissime dimensioni, a parte Enna e Benevento.

DERIVATI /2

GLI ENTI LOCALI IN APNEA

La Corte dei conti lancia l'allarme: il debito delle Regioni è di 25 miliardi, mentre l'esposizione sugli swap è di 36 miliardi. Le perdite per ora sono soltanto virtuali, ma i rischi sono reali. di Stefano Caviglia

C'è una categoria di clienti delle banche che trema più delle altre da quando è scoppiata la bufera sul settore creditizio: i responsabili delle finanze di Regioni, Province e **Comuni** che avevano pensato di aumentare la disponibilità di cassa con la finanza derivata. Oggi la maggior parte dei tesoriere pubblici accusa perdite pesanti, che non sono in bilancio solo perché quei contratti hanno ancora vita lunga e si spera che da qui alla scadenza il loro valore si inverta, trasformando ciò che oggi è negativo in positivo, o almeno in un negativo più sopportabile. Ma se la banca con cui è stato stipulato il contratto fallisce, l'orologio si ferma e l'ente deve rimborsare subito tutto quel che perde. Una prospettiva da incubo per i tanti enti territoriali che dopo il Duemila hanno attinto a piene mani alla finanza derivata, nella speranza di aumentare i loro margini di spesa. Per avere idea dell'ordine di grandezza, basta dare un'occhiata al «Referto sulla finanza regionale» della Corte dei conti: fra il 2004 e il 2007 il debito delle sole Regioni è passato da 18,2 a 25,1 miliardi di euro, di cui più di dieci legati a swap (contratti **derivati**), per lo più agganciati all'andamento dei tassi di interesse. Ma questa è solo una piccola parte. Se si aggiungono anche Province e **Comuni** si arriva a circa 36 miliardi di swap, stipulati complessivamente da 500 enti locali, di cui 18 Regioni e 470 fra **Comuni** e Province. È un problema assolutamente «bipartisan»: ci sono dentro fino al collo, solo per fare qualche esempio, il Comune di Milano (vedere l'articolo a pagina 37), come la Regione Piemonte (che su 2,2 miliardi di obbligazioni ha 1,8 miliardi di swap), la Campania (1,9 miliardi di obbligazioni che sono swap al 99,2%) e il Lazio (oltre 1 miliardo di swap su 1,4 miliardi di obbligazioni). Nessuno è in grado di dire a quanto ammontano le perdite di tutto il sistema, anche perché si tratta di valori che cambiano ogni giorno. Ma se si considera che il solo Comune di Milano accusa una minusvalenza di 250-300 milioni e quello di Taranto di 40 milioni, è facile immaginare che nel complesso si arrivi a diversi miliardi di euro. Che esploderebbero nei bilanci in caso di fallimento delle banche con cui sono stati stipulati i contratti.

IL TRANELLO DELLA RINEGOZIAZIONE. Vuol dire che dal crac di Lehman in poi abbiamo corso un rischio gravissimo, anche se quasi nessuno ne ha parlato: quello del dissesto improvviso degli enti locali che più hanno fatto ricorso a questi strumenti. Il salvataggio del sistema bancario mondiale ha fatto tirare un gran sospiro di sollievo, ma quello dei **derivati** è un fardello che molte amministrazioni territoriali si porteranno dietro ancora per un bel pezzo. «Purtroppo gli allarmi che si rincorrono da oltre un anno» dice a Economy il consigliere della Corte dei conti, Luigi Mazzillo, «non sono stati sufficienti a porre un freno alle cattive abitudini di molti enti locali. Si sono aggiunti nuovi contratti fino a che il governo, con la Finanziaria di luglio, non li ha sospesi completamente in attesa di un nuovo regolamento. Ma a quel punto i buoi erano già usciti dalla stalla». Cercare di capire davvero come stanno le cose è quel che sta facendo oggi la Corte, che riceve ogni anno i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. Ma spesso anche solo avere le informazioni necessarie diventa una battaglia. Basti pensare alla pratica corrente di rinegoziare gli swap in perdita senza lasciarne traccia in bilancio. Sono molti i **Comuni** che l'hanno fatto, ed è proprio per questo che la reale situazione della finanza locale è un grosso punto interrogativo. D'ora in poi questo non dovrebbe essere più consentito, vista la delibera con cui la sezione regionale umbra della Corte dei conti ha appena bacchettato il Comune e la Provincia di Terni e il Comune di Perugia. A loro difesa, le tre amministrazioni avevano invocato la circolare del ministero dell'Economia del 2007 che sottolineava la natura di strumenti di gestione del debito, e non di indebitamento, degli swap. Ma in tal caso, paradossalmente, una distinzione introdotta per limitarne l'uso sarebbe diventata lo scudo al riparo del quale occultarne le perdite. «L'utilizzo degli strumenti di finanza derivata» si legge nella pronuncia «deve essere finalizzato a ridurre al minimo l'esposizione dei rischi... e a evitare la possibilità di traslare il peso delle operazioni in essere sugli esercizi futuri». **PRODOTTI TROPPO COMPLESSI.** Ma è proprio quel che molti enti locali hanno fatto, in qualche caso consapevolmente, in altri perché impreparati a fronteggiare prodotti

tanto complessi. Il meccanismo lo spiega a Economy Michelangelo Nigro, dirigente dell'organismo di liquidazione del Comune di Taranto, primo esempio di dissesto della finanza locale alla fine del 2006: «Tutto è nato con il calo degli interessi della fine degli anni Novanta. Molti enti locali hanno deciso di trasformare i loro vecchi mutui a tasso fisso in nuovi mutui a tasso variabile». Con quali vantaggi? «Anzitutto quello di forti anticipazioni da parte delle banche. Ma quel che hanno ottenuto al momento della stipula dei contratti hanno cominciato a pagarli caro dopo qualche anno». Troppo alto il rischio, e sbagliata la scelta di tempo. La maggior parte dei contratti è stata stipulata fra il 2001 e il 2005, nel momento in cui i tassi erano più bassi, e non era difficile prevedere una loro risalita, che si è puntualmente verificata. Con una catena di brutte sorprese che forse non è ancora finita.

GOVERNATORI SOFFOCATI DALL'INDEBITAMENTO

L'esposizione debitoria delle Regioni a statuto ordinario a tasso fisso e a tasso variabile negli anni 2004 e 2007, nell'ultima rilevazione della Corte dei conti. REGIONI ANNI 2004 ANNO 2007 VARIAZIONI% 07/04
DEBITO TASSO TASSO DEBITO TASSO TASSO TASSO TASSO COMPLESSIVO FISSO VARIABILE
COMPLESSIVO FISSO VARIABILE FISSO VARIABILE PIEMONTE 1.931 68 1.862 3.704 33 3.671 -50,72
97,08 LOMBARDIA 1.172 674 497 2.873 2.531 342 275,2 - 31,28 VENETO 1.210 261 949 1.679 486 1.192
85,67 25,68 LIGURIA 425 143 281 719 451 268 214,64 - 4,69 E. ROMAGNA 1.211 515 696 1.081 659 421
27,98 - 39,41 TOSCANA 802 56 745 1.472 418 1.054 639,21 41,41 UMBRIA 370 166 203 420 284 135 70,71
- 33,41 MARCHE 1.070 696 373 892 506 386 -27,37 3,4 LAZIO 2.535 1.493 1.042 3.513 2.568 944 72,03 -
9,35 ABRUZZO 892 11 880 1.030 249 781 2.003,48 - 11,27 MOLISE 200 6 193 282 0,4 282 -92,73 45,63
CAMPANIA 2.861 43 2.817 4.912 2.409 2.502 5.455,02 - 11,18 PUGLIA 2.673 1.637 1.035 2.360 1.475 884 -
9,9 - 14,57 BASILICATA 168 3 164 221 42 179 985,78 8,78 CALABRIA 726 316 409 633 521 112 64,65 -
72,64 TOTALE 18.251 6.097 12.154 25.798 12.639 13.159 107,3 8,27 DATI IN MILIONI DI EURO. FONTE
CORTE DEI CONTI

UN ANNO FA

La copertina di Economy del 5 dicembre 2007 dedicata allo scandalo dei **derivati** che ha coinvolto 30 mila imprese, esposte verso le banche per 36 miliardi di euro. Non solo il fenomeno non si è arrestato, ma si è allargato sempre più agli enti pubblici.

Foto: Il presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro. I magistrati contabili hanno redatto il «Referto sulla finanza regionale».

Le cifre

Tagli, rincari e austerità il Comune cerca 150 milioni

Calano i trasferimenti, sale il buco per il bilancio 2009 La giunta: "I servizi non si toccano" Il Pd: "Saranno i più deboli a pagare, dalle mense al sociale"

TERESA MONESTIROLI

AL COMUNE mancano 150 milioni di euro per il 2009.

Dopo giorni di malumore e critiche neanche troppo velate al governo - come la lettera dell'Anci a Berlusconi sui mancati trasferimenti dell'Ici - ieri mattina il sindaco Letizia Moratti ha lanciato l'allarme. E, cifre alla mano, si è presentata alla riunione con i partiti della sua maggioranza per spiegare come stanno le cose. Nel bilancio comunale del prossimo anno il buco nei conti rispetto al 2008 è salito da 100 a 150 milioni di euro. Soldi che, in un modo o nell'altro, l'amministrazione dovrà trovare.

In cima alle preoccupazioni della Moratti ci sono quei 39 milioni di euro legati all'abolizione dell'Ici sulla prima casa che sarebbero dovuti arrivare da Roma e su cui ormai non conta più nessuno.

Ma a questi si aggiungono altri 35 milioni di euro di mancato trasferimento da parte del governo che riguardano la compartecipazione comunale all'Irpef (25 milioni) e i costi della politica (10 milioni).

Poi c'è il capitolo tutto comunale con mancati introiti dell'Ecopass che, a differenza delle previsioni della giunta, sono già quest'anno inferiori al previsto: nelle tabelle presentate ieri si calcola che sui 24 milioni preventivati 11 non arriveranno. E ancora 25 milioni di dividendi Sea che, dopo il ridimensionamento di Malpensa, la società aeroportuale non potrà fruttare all'azionista Comune, ma anche 30 milioni in più che l'amministrazione spende per l'erogazione dei servizi, in particolare per il trasporto pubblico. E ancora i 10 milioni di riduzione "una tantum". Per un totale di 150 milioni di euro, «esattamente la cifra prevista per il Comune di Catania - ha sottolineato l'opposizione -, a cui vanno comunque aggiunti i rischi alle operazioni in **derivati** compiute da Palazzo Marino». Ed è proprio il paragone con Catania l'immediato collegamento che hanno fatto tutti, ieri. A partire dal sindaco che nel pomeriggio ha incontrato a Roma i coordinatori regionali di Forza Italia, An, Legae Udc, il sottosegretario all'economia Luigi Casero, il vicepresidente alla Camera Maurizio Lupi, il ministro della Difesa Ignazio La Russa e il vicesindaco Riccardo De Corato. Una riunione per ribadire, ancora una volta, quando l'amministrazione milanese sia virtuosa nel tentativo di racimolare qualche quattrino. Attraverso il canale Expo, i diritti di traffico aereo su Linate e Malpensa e la dismissione delle caserme.

Ma al di là delle richieste fatte allo Stato, la giunta si dovrà attrezzare a risanare il bilancio. Tra le opportunità messe nero su bianco c'è la riduzione dei costi degli assessorati e l'aumento di alcuni servizi (per un totale di 27 milioni di euro), le rendite catastali aggiornate per zone, il recupero dell'evasione dell'Ici pregressa, l'esternalizzazione dei servizi (tra cui quelli cimiteriali) e le maggiori entrate dalle tasse sulla pubblicità. «Quel che temiamo è che a pagare siano i più deboli - hanno dichiarato i consiglieri comunali del Pd Majorino, Fanzago e Spirolazzi -. Sappiamo che un'ipotesi di taglio si potrebbe abbattere sui servizi, sulle mense scolastiche e sulle politiche sociali. Piuttosto che si riducano i costi della dirigenza comunale connessa alla fallimentare riorganizzazione voluta dal sindaco». Ma dal centrodestra è arrivata una prima rassicurazione. Con Carlo Fidanza, capogruppo di An, che ha detto: «È un bilancio difficile, ma non aumenteremo le tasse e se saremo costretti a ritoccare le tariffe lo faremo seguendo il principio dell'equità sociale». E per Pasquale Salvatore, capogruppo Udc, Milano ce la farà con le sue forze. «Nonostante il bilancio comporti sacrifici - ha commentato - la città dimostrerà di essere autosufficiente. Ma non è concepibile che un governo amico penalizzi i **comuni** virtuosi». SUL SITO Su milano.

repubblica.it le polemiche della Moratti con il governo e il forum sui tagli al bilancio comunale 150 MLN IL BUCO Il sindaco Moratti lancia l'allarme: nel bilancio preventivo 2009 mancano 150 milioni di euro, la metà dovevano arrivare da Roma 39 MLN L'ICI Mancheranno nel 2009 39 milioni di euro sui fondi che il governo si era impegnato a trasferire ai **Comuni** dopo l'abolizione dell'Ici 11 MLN L'ECOPASS Alla fine dell'anno il

Comune intascherà 11 milioni di euro in meno rispetto ai 24 preventivati dai pagamenti dell'Ecopass 27 MLN I TAGLI Il Comune conta di recuperare 27 milioni di euro attraverso la riduzione dei costi degli assessorati e l'aumento di alcune tariffe 7 MLN LA PUBBLICITÀ Un nuovo piano dovrebbe far incassare al Comune 7 milioni di euro in più rispetto al 2008 con la tassa sulle affissioni pubblicitarie

Foto: IL SALDO ICI Dal governo 39 milioni in meno sui fondi tolti con l'Ici

LA GRANDE CRISI AUTHORITY E MERCATI

Cardia: Italia meno esposta ma società a rischio scalata

Il presidente della Consob: un errore non salvare Lehman PROPOSTE Più trasparenza nei mercati dei prodotti strutturati e una direttiva europea per regolamentare le agenzie di rating

Orazio Carabini

ROMA

La Borsa ha funzionato bene durante la crisi «assicurando condizioni di reale liquidità». A vendere, in Italia, sono stati soprattutto soggetti esteri. I provvedimenti adottati dai governi europei vanno nella giusta direzione e la Consob ha fatto quello che doveva, bloccando le vendite allo scoperto. Ma bisogna al più presto correggere quello che non funziona nella regolamentazione.

Lo ha detto il presidente della Consob Lamberto Cardia in un'audizione sulla crisi finanziaria internazionale alla commissione Finanze del Senato. Cardia ha anche posto il problema della tutela delle società italiane da tentativi di scalate ostili (vedere il Sole-24 Ore dell'11 ottobre). Le limitazioni «alle capacità di difesa delle società (passivity rule) - ha detto il presidente della Consob - sono legittime e giustificate in contesti ordinari di mercato diversi da quello attuale». Inoltre sarebbe opportuno attribuire alla Consob il potere di chiedere informazioni sulle partecipazioni inferiori al 2%.

Il presidente della Commissione ha ricordato come la lobby delle investment bank americane ha imposto anche in Europa «la cultura della deregulation». «La Consob - ha aggiunto Cardia - ha vissuto, malgrado ogni possibile sforzo contrario, in posizione strutturalmente minoritaria tale evoluzione nelle competenti sedi comunitarie».

Il fallimento della Lehman Brothers (15 settembre) è «uno degli elementi scatenanti della forte reazione negativa dei mercati borsistici», «proprio per la decisione delle autorità americane di "lasciar fallire" una banca di dimensioni molto significative e con forte operatività cross-border». «Penso che sarebbe stato meglio non farla fallire», ha aggiunto poi lasciando la commissione. Nei giorni successivi al 15 settembre la Consob ha subito censito le posizioni verso Lehman di un campione di 40 società non finanziarie: 120 milioni per **derivati** e 13,7 per titoli in portafoglio. Ha inoltre censito l'esposizione dei fondi **comuni** (138 milioni pari allo 0,05% del patrimonio gestito) e delle gestioni individuali (400 milioni pari allo 0,1%) per tre quarti riconducibile agli investitori istituzionali. Quanto alle polizze index linked con titoli Lehman come sottostante il valore è di oltre 1,6 miliardi. A questo proposito Cardia ha elogiato i gruppi finanziario-assicurativi che «hanno annunciato l'intenzione di proteggere i propri clienti. È un atteggiamento condivisibile che si auspica non rimanga circoscritto a casi isolati e che può produrre benefici effetti nel recupero della fiducia dei risparmiatori».

I limiti alle vendite allo scoperto «si giustificano - secondo il presidente della Consob - solo in circostanze eccezionali, posto che tale pratica di mercato svolge normalmente funzioni positive». Ma adesso lo short selling, «accentuando le tendenze ribassiste, esaspera i problemi di liquidità e scarsità di credito».

Cardia ha anche ripercorso le tappe dell'indagine sulle vendite allo scoperto che ha portato all'obbligo per la Sim Cheuvreux (gruppo Crédit Agricole) di non consentire a due soggetti esteri (Bloomberg Tradebook Bermuda e Gfi Securities Paris Branch) l'accesso alle negoziazioni di titoli bancari e assicurativi sul mercato italiano. «Cheuvreux - ha detto Cardia - non è stata in condizione di regolare a scadenza le vendite di titoli UniCredit concluse per conto di tali soggetti nelle giornate del 25 e 30 settembre».

Per il presidente della Consob potrebbe essere opportuno introdurre una maggiore elasticità negli interventi a sostegno della liquidità dei propri titoli soprattutto per i gruppi bancari e assicurativi. Cardia ha inoltre auspicato una maggiore trasparenza nei mercati dei prodotti strutturati, una direttiva Ue per regolamentare le agenzie di rating, una disciplina europea dei prodotti assicurativo-finanziari, l'assoggettamento a vigilanza degli hedge fund «anche a fini di stabilità, considerato il ruolo che possono assumere nell'operatività dei mercati del credito e dei titoli».

Cardia, che ha di nuovo sollecitato la concentrazione in capo a due istituzioni (Banca d'Italia e Consob) delle competenze di vigilanza (stabilità e trasparenza-correttezza), ha concluso che «alla fine della crisi è ipotizzabile che il mercato possa operare sulla base di maggiori cautele nell'accettazione di prodotti e strumenti finanziari molto sofisticati». E ha invitato gli intermediari ad assumere in pieno il ruolo «di sostegno reale dei risparmiatori nelle scelte di investimento e di supporto dell'attività produttiva industriale e commerciale rifiutando la tentazione di attività meramente speculative».

Foto: Regulator. Lamberto Cardia, presidente della Consob

Azione legale contro le banche

E domani si tenta di recuperare i soldi dei derivati

Dove non ci sono soldi non c'è consenso, ma per i partiti milanesi non è facile destreggiarsi tra il sindaco che sostengono e il premier, dal quale il sindaco reclama milioni di euro. Così, un imbarazzato Giulio Gallera, capogruppo di FI, non può che dire «condividiamo le difficoltà evidenziate dal sindaco, rischiamo un bilancio di tagli» e tentare una difficile "quadra" per supportare Palazzo Marino senza biasimare Palazzo Chigi: «Abbiamo ancora un margine di manovra di 40 milioni di euro, legati alle spese per il tribunale, si tratta di un terzo di quanto ci manca e ci basterebbe che i nostri parlamentari facessero lobbying». Intangibile la fiducia in Berlusconi «Confidiamo che trovi i soldi per gli enti locali per sopperire all'Ici» - non resta tra gli azzurri che dare per scontato qualche rincaro delle tariffe locali. La questione è nelle mani del sindaco: spetterà a lei valutare se e quali rincari fare secondo i parametri Isee. E se a lei piace condurre il gioco, mai come in questo caso gli azzurri sono disposti a non avere nulla da obiettare. Meno impacciato l'Udc Pasquale Salvatore: «Non è concepibile che un governo che si dichiara amico di Milano penalizzi un Comune virtuoso e locomotiva del Paese, favorendo invece i **comuni** in dissesto, come Roma e Catania. In questo modo dà vita a un circolo vizioso e penalizzante che grava sui cittadini e sui servizi a loro offerti». Una via d'uscita, per cercare di recuperare soldi e coniugare lealtà al sindaco e al premier, potrebbe essere l'azione contro le 4 banche (Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa) che si occupano dell'operazione **derivati**, parto della gestione di Gabriele Albertini. L'opposizione, tramite Davide Corritore, ha già presentato denuncia penale contro le banche per truffa aggravata e domani, in un Consiglio comunale apposito, sindaco e maggioranza saranno chiamati a votare l'istituzione di un collegio di esperti che valuti i danni di quell'operazione - 73 milioni secondo Corritore - ed eventuali azioni giudiziarie. Per l'immediato, fa sapere il vicesindaco Riccardo De Corato, «possiamo agire su tre versanti: diritti di traffico aereo, decreto Expo, Cip6 e la vendita di una caserma». «Abbiamo fatto un lavoro positivo - ha aggiunto dopo l'incontro a Roma - Con il ministro e con i nostri parlamentari si è cercato di dare a Milano il segnale che il sindaco ha chiesto a questo governo». C.SAL.

FINANZE E INVESTIMENTI

Allarme derivati , ma Tursi garantisce: «Siamo virtuosi»

Nei piani del Comune limitato ricorso a soluzioni finanziarie che scommettono sul valore di un bene LA POLITICA FINANZIARIA Stiamo tagliando il debito riducendo al minimo indispensabile il ricorso ai mutui

IL COMUNE di Genova non rischia un bagno di sangue. La linea di Palazzo Tursi in materia di contratti **derivati** è «una linea rigorosa». Francesca Balzani, assessore genovese al bilancio, interviene su un tema che sta turbando i sonni di molti contribuenti: l'esposizione dei **comuni** ai **derivati**. Un'esposizione che, secondo i dati della Corte dei conti e di Bankitalia, è cresciuta - a livello nazionale - vertiginosamente. Nel 2005 i **comuni** italiani erano complessivamente esposti per 286 milioni. Nel 2007 i milioni erano passati a 674. Il quadro nazionale è preoccupante, ma «il Comune di Genova - sostiene Francesca Balzani - è un caso virtuoso». Il motivo, spiega l'assessore, «è che stiamo tagliando il debito». Come? «Riducendo al minimo indispensabile il ricorso ai mutui» ed eliminando i contratti più rischiosi. Ad esempio, alcuni mesi fa il Comune ha annullato un'operazione - del valore di 70 milioni - che convertiva un debito a tasso variabile (parametro ministeriale) in un altro tipo di debito a tasso variabile (Euribor a 12 mesi). «Quell'operazione non rientrava spiega l'assessore - nei parametri che ci siamo dati». I parametri di Francesca Balzani sono racchiusi in uno slogan: «Nella gestione della cosa pubblica - dice l'assessore - si deve essere più prudenti che opportunisti». In altre parole il Comune non può affidarsi ai **derivati**. A quegli strumenti finanziari, cioè, che scommettono sul valore futuro di un bene e quindi possono rendere molto, se le previsioni sono corrette. FRANCESCA BALZANI assessore comunale al Bilancio Ma, in caso di previsioni errate, possono rivelarsi un disastro. È per questo che il Comune ha eliminato alcuni contratti **derivati** ritenuti a rischio, mantenendo soltanto quelli «più sicuri». I contratti tuttora in corso «sono stati stipulati tra il 2001 e il 2003 - spiega Balzani - con la Banca di Roma, la Bnl e la Dexia Crediop». Si tratta di interest rate swap , un particolare tipo di **derivati**, che trasformano un debito a tasso variabile del Comune - 157 milioni di debito - in debito a tasso fisso. «Una trasformazione che ci ha permesso, nel 2008, di guadagnare 400 mila euro». In questo momento, insomma, i **derivati** del Comune di Genova stanno rendendo. Quanto alla riduzione del debito comunale, Francesca Balzani snocciola numeri confortanti. «Nel 2007 gli investimenti del Comune finanziati con l'indebitamento erano il 43%. Oggi sono il 19%. Nel 2007 il Comune era indebitato per 1 miliardo e 380 milioni. Nel 2011 l'indebitamento sarà, nella peggiore delle ipotesi, di un miliardo e 254 milioni. 126 milioni in meno». La riduzione del debito è, però, impopolare. Perché riduce la liquidità a disposizione. «Per farvi fronte dobbiamo - spiega Balzani - organizzarci, fare sistema. Ricorrendo il meno possibile ai prestiti bancari e il più possibile ai fondi europei, regionali, statali. Fino a un anno fa la quota di risorse del Comune proveniente da questi fondi era del 33%. Oggi è salita al 73%».

I bilanci dei Comuni e la crisi L'Abi: «E' stata una loro scelta»

L'Anci chiede un incontro urgente all'associazione delle banche A Foggia in bilico gli stipendi dei dipendenti. Oggi vertice a Taranto

Il presidente Anci, Michele Lamacchia, ha chiesto un incontro al presidente della Commissione regionale Abi, Riccardo Sora

BARI - Ieri mattina, l'Anci regionale (l'Associazione dei **Comuni** italiani) è passata al contrattacco sulla vicenda

swap. I cosiddetti «prodotti **derivati** », fiore all'occhiello della finanza creativa, che con la crisi dei mercati hanno finito per inguaiare molti dei **Comuni** pugliesi che dal 2002 al 2005 hanno ricontrattato i propri mutui con le banche a tasso variabile. Con una lettera, il presidente Anci, Michele Lamacchia, ha chiesto un incontro al presidente della Commissione regionale Abi (Associazione bancaria italiana), Riccardo Sora. «A tutela dei **Comuni** e della loro stabilità finanziaria», si legge nella lettera. Riccardo Sora, questa settimana non è in Puglia, ma Vincenzo Panzarino, segretario della Commissione assicura che la richiesta è già arrivata ed è stata inoltrata a Roma «che dirà quando e come incontrarci ». Quanto al merito, bisognerà aspettare il presidente, tuttavia aggiunge Panzarino: «Non è nel costume dell'associazione sottrarsi al confronto. Ma vorrei osservare - da privato cittadino - che nessuno ha puntato un mitra alla testa dei sindaci per far firmare loro quei contratti. Il procedimento per l'approvazione di queste proposte finanziarie è assai lungo, dura mesi e deve passare dal Consiglio comunale, oltre ad essere licenziato dal segretario comunale che è un po' il notaio del Comune». E ad ulteriore chiarimento, Panzarino aggiunge: «Solo in linea generale, vorrei chiarire che nessuna associazione ha gli strumenti necessari per costringere un associato a comportarsi in un certo modo. E' un po' come se Marcegaglia (presidente Confindustria n.d.r.) costringesse un associato di un'industria manifatturiera ad applicare un determinato prezzo per un suo prodotto. Il nostro compito è al più quello di consigliare. Posto che si arrivi ad un punto di condivisione ». D'altra parte, continua, «da quanto leggo sul Corriere

non mi pare vi siano situazioni omogenee dappertutto. Molti dei **Comuni** hanno detto di aver guadagnato da queste operazioni». Insorge il vicepresidente Anci, Fabiano Amati: «E' ovvio che oggetto dell'incontro non saranno i "pochi" contratti che hanno fatto conseguire utili ai **Comuni**, quanto i "molti" che già hanno fatto riscontrare ingenti perdite e che si accingono ad infliggere nuove e maggiori mazzate». Inoltre, «siamo dell'opinione che il ceto bancario deve farsi carico del problema, così come lo Stato si sta dando carico di tutti i problemi del ceto bancario, anche contraddicendo alcune fondate teorie economiche che ammettono l'ingiustizia degli aiuti destinati direttamente alle banche privilegiandoli a quelli diretti alle famiglie». Intanto, oggi è fissato l'incontro fra l'assessore al Contenzioso del Comune di Taranto, Michele Spagna, e la Bnl per cercare di uscire dallo swap sottoscritto dalla ex sindaca Di Bello, che ha una sorte capitale di 120milioni di euro, evitando così che la vicenda finisca in tribunale. Il mark to market, la penale per uscire dall'operazione, costerebbe al Comune ben 39 milioni di euro. Sempre ieri, i consiglieri comunali del centrosinistra di Fasano hanno presentato una richiesta di convocazione obbligatoria del Consiglio, per discutere i contratti swap sottoscritti negli anni scorsi. E a Foggia (gravata anch'essa da uno swap), il Comune potrebbe non essere in grado di pagare gli stipendi ai propri dipendenti il 27 ottobre, dopo la decisione di dieci giorni fa di Unicredit, che gestisce la tesoreria comunale, di tagliare il credito. La soglia fissata del fido è di 33 milioni di euro annui, il Comune è a meno 44 milioni. Sabato si è svolta una riunione di giunta. I trasferimenti statali che arriveranno saranno completamente assorbiti dal saldo negativo di 11 milioni. Il problema non è di poco conto. Nonostante gli stipendi dei dipendenti comunali facciano parte di somme vincolate, l'amministrazione non ha prodotto la delibera semestrale che vincola quei fondi e così di fatto possono essere ignorati. Ovvero possono essere utilizzati per coprire il salo negativo.

Lorena Saracino

(ha collaborato Antonella Caruso)

Confronto

Il presidente dell'Anci ha chiesto un incontro all'Abi sulla finanza derivata in relazione con i bilanci delle amministrazioni comunali esposte

Finanza. Per la Corte dei conti la mancata contabilizzazione viola l'articolo 119 della Costituzione

Swap alla cura della trasparenza

Le perdite dei derivati rinegoziati vanno iscritte a bilancio IL PRINCIPIO La ristrutturazione equivale a un'altra operazione e il valore negativo è una spesa corrente «di natura straordinaria»

Gianni Trovati

Il mistero che circonda le cifre sugli swap comunali nel ciclone della crisi finanziaria potrebbe presto sparire. Anzi, dovrebbe già essere scomparso se gli enti utilizzassero criteri contabili corretti nella gestione di questi strumenti.

Quando un Comune rinegozia uno swap, infatti, deve contabilizzare il valore negativo del contratto estinto come «spesa corrente di natura straordinaria», e non può incorporarlo in una nuova operazione senza che il passaggio lasci tracce in bilancio. La mancata iscrizione a bilancio cozza direttamente con l'articolo 119 della Costituzione, perché si traduce di fatto in un finanziamento di spesa corrente attraverso il ricorso al debito.

L'indicazione arriva dalla Corte dei conti, che analizzando le informative inviate dagli enti sui preventivi 2008 (come previsto dai commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006) sta incontrando molte operazioni in **derivati** prive di riscontri nei conti degli enti locali.

Il fatto è che prima che la manovra d'estate (articolo 62 della legge 133/2008) congelasse la finanza derivata di Regioni ed enti locali, molte amministrazioni hanno cercato riparo dai rovesci di mercato ristrutturando contratti che stavano accumulando un mark to market in rosso, senza che questo compaia in bilancio.

La Sezione Regionale del l'Umbria ad esempio, da cui sono arrivate nei giorni scorsi le prime indicazioni in merito, ha incontrato il problema in entrambi i **Comuni** capoluogo della Regione, Perugia e Terni, e nella Provincia di Perugia (delibere n. 37, 39 e 40/2008). In tutti questi casi, gli enti avevano ristrutturato gli swap in essere, constatato che il valore negativo rendeva insostenibile un'ipotesi di uscita anticipata dal contratto, incorporando il "rosso" del vecchio strumento nella nuova operazione.

Nel far questo, le amministrazioni hanno "chiamato" a difesa la circolare 6301/2007 dell'Economia, secondo cui i **derivati** «non costituiscono indebitamento» (Provincia di Perugia); il Comune di Terni ha invece sottolineato che i **derivati** non impongono «alcun esborso di denaro» finché l'ente «non decide di disfarsene».

Nessuna di queste considerazioni ha convinto i magistrati contabili, i quali partono dal fatto che, secondo una giurisprudenza contabile ormai consolidata, la rinegoziazione equivale a un nuovo contratto. Il vecchio swap viene estinto, e pesa sulle condizioni della nuova operazione; per questa ragione «occorre prendere atto degli effetti prodotti, attraverso il mark to market», dal contratto estinto, e iscrivere il valore (negativo) al Titolo I, intervento 8 del bilancio (spesa corrente di natura straordinaria). Se questo valore resta invece "silente", se non per gli effetti che produce sulle condizioni del nuovo contratto, l'ente di fatto «finanzia una spesa corrente» attraverso «una forma di indebitamento indiretto», violando quindi l'articolo 119 della Costituzione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

www.ilsole24ore.com/norme

Le delibere della Corte dei conti

L'Inrc ribadisce l'opportunità di potenziare la vigilanza, dopo la crisi che sta scuotendo i mercati

Attività finanziarie marcate strette

Sempre più necessario un attento monitoraggio contabile

Lo tsunami finanziario che sta scuotendo gli Usa, l'Estremo oriente e ora anche i paesi europei impone ormai l'attuazione di regole rigide nel controllo delle attività finanziarie e di conseguenza un attento monitoraggio contabile, soprattutto se questa vigilanza riguarda la gestione di denaro pubblico e i bilanci di **comuni** e regioni. Una esigenza che l'Inrc, Istituto nazionale revisori contabili, ha evidenziato nel recente passato in tempi non sospetti e che viene enfatizzata oggi dal presidente dell'Inrc, Virgilio Baresi. «In questo contesto caratterizzato da una crescente incertezza e da un forte sconvolgimento della cosiddetta economia virtuale», spiega Baresi, «vengono rilanciati quei principi di trasparenza e legalità che attengono al controllo contabile nei bilanci sia delle società private che delle banche e della pubblica amministrazione. Credo sia giunto il momento che il nostro legislatore intervenga a ripristinare anche nei piccoli **comuni** (da 5 mila a 15 mila abitanti) quell'organismo di controllo, composto da revisori contabili, che tuteli la finanza locale e dunque i contribuenti. Così come diventa ormai incontestabile la tesi che l'Inrc ha sempre sostenuto, di una presenza del revisore contabile nelle regioni, visto che proprio dopo il crac delle borse e il dissesto finanziario delle ultime settimane ha portato alla luce alcune avventate operazioni espletate da talune regioni italiane». Un concetto ribadito dal segretario generale dell'Inrc, Gianluigi Bertolli, che si sofferma in particolare sul delicato tema dei **derivati** e del loro abuso proprio nella finanza delle amministrazioni locali: «Quello che si sta attualizzando è in realtà un problema antico: da sempre i revisori contabili negli enti locali sono stati visti come degli intrusi o comunque come una figura di controllo non istituzionale e quindi una sorta di elemento che poteva rallentare certi meccanismi e automatismi contabili. Credo invece», aggiunge Bertolli, «che proprio alla luce di quanto sta accadendo i revisori contabili debbano fare serie valutazioni di merito, soprattutto se si è in presenza di attività d'investimento nei **derivati** poiché le vicende di questi giorni impongono un maggior rigore nella verifica di una gestione corretta, specialmente in ambito pubblico. Ricordo ancora che la sottoscrizione di contratti **derivati**, fino a poco tempo fa, era stata salutata come la panacea per superare una diffusa impasse gestionale nei grandi e piccoli **comuni**. Ebbene questa pratica si è rivelata in realtà un costo aggiuntivo molto alto. Da qui la necessità ormai impellente», conclude Bertolli, «che per tornare a un quadro di legalità e di trasparenza nella finanza locale occorre che proprio i revisori contabili, operanti nell'ente pubblico, abbiano maggiori poteri e controllare anche le operazioni di carattere squisitamente finanziario». E in un accostamento quasi naturale delle vicende finanziarie con i possibili sviluppi dei progetti previdenziali di talune categorie professionali, fra le quali quella dei revisori contabili, il presidente dell'Inrc, Baresi, rilancia un'ipotesi: «La necessità di rivedere certe strategie nelle attività finanziarie e negli investimenti legati alla economia reale, impone una attenta riflessione anche in ambito previdenziale. A questo punto credo che sia auspicabile ipotizzare il progetto di una grande Cassa previdenziale comune tra categorie professionali omogenee che garantisca una solidità patrimoniale, a tutela di tutti i professionisti». Nelle prossime settimane i vertici Inrc intendono vagliare questa ipotesi con i referenti istituzionali, approfittando di una serie di incontri sollecitati già lo scorso settembre.

Dopo la bufera

LO STATO PUÒ CURARE I DERIVATI

::: LUIGI CAPPUGI

Chi scrive ignora nel dettaglio i provvedimenti che il nostro e gli altri governi interessati hanno preso in queste ultime ore. Ciò premesso, si cerca qui di rianalizzare le cause della crisi e le probabili vie di uscita. Quale il meccanismo che ha innescato e che alimenta oggi la crisi? All'inizio abbiamo un mercato immobiliare gonfiato da una domanda distorta: cittadini che non avrebbero mai pensato di potersi comprare una casa, se la comprano spinti da offerte di mutui patologiche, grazie ad un livello dei tassi mai visti prima così bassi. La patologia, che per fortuna ha riguardato in maniera limitata gli italiani, è molto grave. Tutto il mondo è impastato da obbligazioni che hanno come sottostante case il cui prezzo è ormai sceso vicino o sotto il valore del mutuo, per eccesso di offerta. Le insolvenze crescono oltre il previsto. Le obbligazioni "infocchettate" sono illiquide, ed hanno un prezzo che nessuno riesce più a valutare. Inizia la crisi di fiducia sull'interbancario. Tutti cercano di scappare, e più tutti scappano, più tutti si inguaiano. E così siamo arrivati ad oggi. Il mercato azionario si avvita, perchè gli attivi non si sa più quanto valgono. A questo punto, con un certo ritardo, i governi cercano di intervenire. Molti pensano che siamo dinanzi ad una crisi di liquidità. Era certamente così, oggi non è più vero. La liquidità manca ancora, ma perché il mercato vede una crisi di capitale, ossia vede l'"evaporazione" degli attivi di molte istituzioni finanziarie con forte leva finanziaria, cui si può porre rimedio solo con aumenti di capitale, attraverso fondi o istituzioni tipo IRI, con l'intesa di rimettere poi sul mercato le azioni sottoscritte quando finirà la buriana. Ma probabilmente tutto ciò non basta. Dobbiamo ridare operatività al mercato interbancario. Qui si potrebbe ipotizzare un ruolo attivo per le banche centrali: se fungono da intermediari garanti tra prestatori e prenditori sull'interbancario, questo dovrebbe tornare a svolgere la sua funzione, e far uscire il danaro di chi lo ha. La garanzia non dovrebbe essere incondizionata, ma al contrario condizionatissima: garantisco i creditori interbancari se e solo se hai abbastanza capitale di rischio, e se non ce l'hai, i soci sono chiamati a metterlo, con lo Stato socio di ultima istanza (come l'IRI dopo la crisi del '29). Ma si deve pensare anche ad un altro aspetto alla radice della crisi. Dobbiamo pensare ai mutui immobiliari incapienti rispetto al valore della casa o ai mutuatari insolventi. Qui potrebbe esserci un periodo di grazia, concesso per legge: una fase di preammortamento a tassi meno onerosi di quelli attuali (ad esempio tarati sui tassi dei BTP decennali), con un fondo, organizzato ad esempio dalla Cdp, che anticipa alle banche (mai ai mutuatari insolventi) il mancato introito delle quote capitale non pagate, per un massimo ad esempio di tre anni, e che ne rateizzi il ritorno dalle banche alla Cdp in un tempo ragionevole. I vantaggi in termini economici, politici e sociali sarebbero evidenti. Ed infine il problema delle "fabbriche di derivati" e dei venditori di garanzie creditizie (tipo Aig). Qui si dovrebbe trovare un meccanismo per ripristinare un mercato sano dei derivati. Sulla base di regole comuni, si dovrebbero avere "fabbriche di derivati virtuosi", strettamente controllati dagli Stati. Che cosa è un "derivato virtuoso"? È un derivato che svolge una funzione assicurativa sana sui flussi finanziari, sulle valute, sui prezzi delle materie prime e sul livello dei tassi, sulla stabilità dei patrimoni. Tutti gli Stati hanno compagnie assicurative pubbliche o private che possono divenire rapidissimamente "fabbriche di derivati virtuosi": qui da noi la Sace, ad esempio. Si tratta di costruire regole che oggi di fatto mancano.

Il dossier Il Comune prepara il bilancio preventivo ma fa i conti col buco Ici L'ordine è ridurre le spese del 6% e aumentare le entrate del 10

Tagli, rincari e sacrifici caccia a 100 milioni di euro

Nel mirino "gratta e sosta" e mense scolastiche
GIUSEPPINA PIANO

U NA manovra da poco meno di 100 milioni di euro: un terzo in più del 2008, quando fu di 69,6 milioni. Tra tagli alla spesa e rischi di caro-affitti o aumenti di tariffe, dall'acqua al «gratta e sosta», a un giro di vite sulle esenzioni nei servizi. Letizia Moratti si prepara a un bilancio di previsione 2009 d'emergenza, stretto com'è tra il buco-Ici che il governo Berlusconi scaricherà sui **Comuni** (a Palazzo Marino hanno fatto i conti: a Milano l'anno prossimo mancherebbero 96 milioni sui trasferimenti), la crisi mondiale che si scarica anche sul debito comunale e sul nervo scoperto dei **derivati** finanziari, il caro-petrolio che fa schizzare le bollette elettriche negli uffici e le spese di Atm. Risultato, ai burocrati comunali è arrivata nei giorni scorsi una nota che fissa gli obiettivi 2009: tagliare le spese del 6% e aumentare le entrate del 10.

Obiettivi che dovranno tradursi in numeri. E in sacrifici. Anche se non sarà facile fare l'ennesimo bilancio all'insegna dell'austerità, raschiando il fondo di un barile già prosciugato negli anni. E poi il sindaco e i suoi vorrebbero fare il miracolo: non toccare quelle tasse o tariffe locali di immediata percezione. Assolutamente vietato, quindi, introdurre l'addizionale Irpef o aumentare il biglietto del tram. Tagli e aumenti, insomma, dovranno incidere il meno possibile sull'indice di gradimento: un miracolo, appunto.

Tanto più che già si dovrà attingere all'avanzo storico per coprire le falle (dall'Ecopass al recupero dell'evasione negli affitti del demanio, voci entrambe inferiori alle aspettative) del bilancio in corso. Come arrivare al preventivo 2009 in pareggio? I tecnici qualche idea già se la sono fatta, e domani da tutti gli assessorati le proposte dovranno tornare alla direzione generale per fare una sintesi. Quindi la palla passerà ai politici, ai partiti che il sindaco incontrerà la prossima settimana e alla giunta che, alla fine, licenzierà il bilancio preventivo per il prossimo anno.

Alla voce tagli le ipotesi di lavoro sono sempre le stesse: limare il limabile. Scure, dunque, su consulenze e spese interne e, soprattutto, su eventi, convegni, contributi a enti culturali e associazioni. Su cui di certo, peraltro, peserà anche un crollo delle sponsorizzazioni dei privati, con i chiari di luna di una crisi globale. Alla voce aumenti delle (poche) leve di entrate proprie, invece, le «simulazioni» numeriche a cui stanno oggi lavorando gli uffici sono le più indolori possibili: aumento generale degli affitti degli immobili di pregio del Comune (dalla Galleria, dove andranno a regime i rincari già decisi, ai tanti negozi e uffici affittati a privati o associazioni dove il salasso sarà la novità 2009); maggiori entrate assicurate dal nuovo regolamento per la pubblicità che, allargando gli spazi a disposizione, dovrà far incassare anche più imposte; maggiore gettito dagli oneri di urbanizzazione le cui tariffe sono state ritoccate nel 2008 (nel 2009 si stima di arrivare alla cifra record di 240 milioni di incasso, con una crescita di 60 milioni che però verrà drenata più per gli investimenti nei nuovi metrò che nella spesa corrente).

Ma c'è anche chi già si attrezza per un piano B, quello dove qualche scelta impopolare bisognerà pur farla. Elencando, tra le ipotesi su cui ragionare, un rincaro del «gratta e sosta» fermo ormai dal 2003 a 1,50 euro in centro. Così come ci sono tecnici che spingono per rincari nelle tariffe del servizio idrico, e margine qui ce n'è, anche perché Milano ha l'acqua oggi più economica d'Italia. Altra ipotesi, una ricalibratura delle tariffe (per mense scolastiche, impianti sportivi, servizi sociali) lasciando invariate le cifre, ma legandole di più a fasce progressive collegate al reddito Isee (il cosiddetto redditometro) per sfoitare le esenzioni e facendo pagare di più qualcuno. Strada strettissima. Tanto più perché, in questo giro, non si può neppure alzare troppo la voce con il governo amico per il bidone dei mancati trasferimenti ai **Comuni** sui fondi persi con l'abolizione dell'Ici. Milano, come tutte le altre città, ha strappato per il 2008 la copertura. Ma per il 2009 la certezza c'è solo per metà budget: 96 milioni in meno, appunto.

A Palazzo Marino non ci sono dubbi: «A oggi la certezza c'è solo sul 50 per cento dei fondi che abbiamo perso. E noi il bilancio lo dobbiamo costruire solo sulle certezze».

Il posteggio Il «gratta e sosta» è fermo dal 2003 a 1,50 euro all'ora in centro: tra le ipotesi per aumentare le entrate comunali nel 2009 c'è anche un adeguamento della tariffa, insieme alle nuove strisce blu in periferia che aumenteranno le aree a pagamento

Gli affitti Nel 2009 andranno a regime gli aumenti già decisi per i canoni in Galleria ma il caro-affitti non si fermerà lì: in Comune si sta studiando un rialzo generale per tutti gli immobili di pregio affittati a privati, soprattutto negozi ma anche sedi di associazioni che attualmente godono di sconti

La refezione Il carovita si sente anche nelle mense scolastiche e il Comune riflette se rivedere le quote, oggi di 46 euro negli asili e di 59 euro in elementari e medie, collegandole a fasce progressive di reddito. Possibile anche una stretta sulle agevolazioni oggi riservate solo ai redditi più bassi

L'acqua Tra le ipotesi per aumentare le entrate locali, una manovra di adeguamento delle tariffe del servizio idrico (acquedotto e fognature) potrebbe dare risultati immediati per le casse comunali: a Milano le tariffe sono ferme dal 2002 e sono le più basse dei **Comuni** capoluogo in Italia

Finanza spericolata, comuni e province nei guai

L'allarme lanciato dall'assemblea di Legautonomie riunita a Viareggio: debiti per 35 miliardi di euro

c'è una crisi dei mutui che investe anche gli enti locali. Si chiamano swap, anzi, termine astruso anche per chi li ha frettolosamente sottoscritti e ora paga caro l'azzardo. Una nuova voragine che rischia di aprirsi per la crisi finanziaria internazionale, ma ancora poco conosciuta. Si sa solo che a dicembre 2007, quando la Corte dei Conti ha messo il fenomeno sotto la lente, alle prime avvisaglie dello tsunami finanziario, erano 559 le amministrazioni finite nelle acque perigliose della finanza derivata: 18 regioni, 44 province, 50 **comuni** capoluogo e circa 450 enti minori, per complessivi 35 miliardi, dei 111 cui ammonta, in tutto, il debito ormai fuori controllo di molti enti locali. Il dato, all'assemblea di Legautonomie, l'associazione che raggruppa tutti gli enti locali, emerge da un'indagine commissionata a SdaBocconi e Unicredit che fotografa il fallimento del patto di stabilità. Introdotto per porre fine alla finanza allegra e che invece ha portato sempre più spesso a sconfinare in quella creativa: debiti rifilati alle associazioni di **comuni** e alle utilities (in quanto non soggette al patto di stabilità) massiccio utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finalità diverse e, appunto, crescente ricorso ai prodotti **derivati** per coprire, e nel frattempo "spalmare", i debiti contratti, o per crearne di nuovi con i quali finanziare opere pubbliche. Realizzate da parte degli enti locali, per il 29 per cento, col ricorso a mutui e prestiti. «Alla fine degli anni '90 a fronte della rigidità della Cassa depositi e prestiti, tradizionale interlocutrice degli enti locali, istituti bancari e banche di affari si sono proposte in modo sempre più massiccio con prodotti alternativi, a tasso più vantaggioso dello 0,3-0,4 per cento, ma variabile», spiega Cesare Cava, esperto di Legautonomie. «Poi le condizioni sono cambiate, e il vantaggio è diventato un boomerang». Il fenomeno è stato messo sotto osservazione non solo dalla magistratura contabile, ma anche da Banca d'Italia e Tesoro. Altri 300 enti locali presi dalla stretta dei finanziamenti e dal taglio dell'Ici erano pronti ad accendere alla finanza derivata, quest'estate, ma il ministro Tremonti ha imposto lo stop. Anche se va ricordato che fu lo stesso ministro dell'Economia, nel dicembre 2001, ad aprire alla finanza derivata per gli enti locali, con una previsione inserita nella prima Finanziaria di quella legislatura. Cosicché il crac di Taranto e la situazione presa per i capelli alla Regione Lazio e al Comune di Catania (con oltre 600 milioni stanziati dal governo) potrebbero non restare casi isolati, e anche il miliardo e mezzo promesso dal governo ai **Comuni** per fronteggiare le mancate entrate dell'Ici potrebbero essere solo un'aspirina. Antonio Rosati, assessore al Bilancio della Provincia di Roma è fiducioso: «Per fortuna ci siamo impegnati con tasso variabile solo per il 15 per cento del nostro indebitamento, in quanto non ci convinceva la qualità del prodotto». In tanti invece ci hanno puntato a piene mani, spinti dalla facilità di accesso e da tassi convenienti, e ora, «oltre a tassi più alti si deve fronteggiare il prolungamento del debito. Una spirale pericolosissima», rileva Rosati. Impossibile rinegoziare, tanto più ora col divieto di imposto dal Tesoro a nuovi contratti di finanza derivata. Ma il rischio ulteriore è che in questi strumenti si nasconda qualche titolo divenuto spazzatura o svanito nel nulla. Inutile sin qui ogni tentativo di vederci chiaro da parte degli istituti di vigilanza: «In fondo il rischio è delle banche, non nostro, che dobbiamo solo saldare il debito», dice Rosati.

I comuni cercano di sfuggire alla montagna dei derivati : 35 miliardi di "creatività"

All'assemblea di Legautonomie la preoccupazione degli amministratori locali per una spirale - taglio dei finanziamenti e nuovi debiti - che mette in ginocchio i bilanci

di Bianca Di Giovanni inviata a Viareggio

DERIVATI «È dall'anno scorso che le cose vanno male. Dal 2007 dobbiamo restituire alla banca tra i 40 e i 50mila euro a semestre. prima di allora avevamo guadagnato in tutto 140mila euro a far data dal 2002». È il sindaco di Stradella, piccolo comune del Pavese, a riassumere in poche cifre lo stato del suo bilancio sconvolto dagli swap. Insieme ad altri 17 **Comuni** della Provincia di Pavia sta tentando di uscire dall'incubo. «L'unica cosa è andarsene e stare lontani», spiega il primo cittadino Pierangelo Lombardi. Lui non vuole rinegoziare: a sottoscrivere un altro swap, magari più vantaggioso, non ci pensa nemmeno. Vorrebbe chiudere la partita definendo un valore da restituire alla banca e accendendo un classico mutuo per pagare il debito. Una transazione per dire addio una volta per tutte alla finanza derivata. Ma la legge non consente di contrarre un prestito per questo. È questo che vorrebbe chiedere al Tesoro: una legge per fermarsi. Ma non è ancora arrivata. Anzi, le ultime mosse del Tesoro hanno avuto un effetto perverso danneggiando proprio chi voleva rinegoziare. La disposizione della manovra che vieta di sottoscrivere nuovi swap, infatti, ha bloccato proprio quei **comuni** del Pavese che avevano quasi agguantato la possibilità di rivedere le vecchie condizioni. Rinegoziare significa sottoscrivere nuovi contratti: la manovra lo vieta. Lo spiegano i vertici di Legautonomie, riuniti a Viareggio. L'appuntamento si apre con l'incubo **derivati** ormai allo scoperto. Si sa che almeno 35 miliardi sono stati investiti dagli enti locali in titoli «creativi». Ma avere dati sugli effetti della crisi è ancora impossibile: troppo difficile rintracciare il contagio. Certo è che gran parte delle amministrazioni oggi si ritrova in perdita. Proprio a Viareggio, le cronache locali rivelano una esposizione di 60 milioni su tre diversi swap del comune della Versilia. «Dal 2005 il Comune ha cominciato a pagare - si legge sulla Nazione - dopo aver incassato rendimenti per circa 529mila euro nel 2002». Interessi che diminuiscono di anno in anno, fino a diventare debiti. «Per i **Comuni** la scelta dei **derivati** non è stata una scelta tecnica, ma un mezzo per ridurre un'uscita, come un mutuo, oppure per garantirsi una nuova entrata per gli investimenti», spiega Cesare Cava di Legautonomie. Tutto è iniziato intorno al 2002, quando «i guru della finanza dicevano che era tutto conveniente», aggiunge Lombardi. Ma non è solo il fascino creativo dei titoli a giocare: all'origine ci sono politiche precise. E c'è lo zampino del Tesoro. «La Cassa depositi e prestiti ha perso la sua funzione di finanziatore degli enti - continua Cava - Così ci si è rivolti alle banche, che hanno piazzato i loro prodotti. In più da Roma sono arrivati solo tagli. Per liberarsi dallo strangolamento i **Comuni** hanno sottoscritto di tutto». E ora che devono pagare, dove prendono i soldi? Semplice: dalle tasse. E siccome l'ici non c'è (quasi) più, per lo più si prendono dalla tassa sui rifiuti. «Ma anche qui si scatena un effetto perverso - spiega Cava - Perché se i rifiuti sono gestiti da una Spa (cioè se c'è una tariffa e non una tassa, ndr), il tesoriere del Comune sottrae le risorse alla società per pagare la banca, ma poi dovrà rifinanziare la Spa pagando nuovi interessi». Insomma, debiti su debiti. Fa impressione sentire come le banche sono andate all'assalto. «Ti tartassano più dei rappresentanti di farmaci», racconta Francesco Frieri, assessore di Modena. Tutti hanno tentato di piazzare qualche prodotto. Ma non tutti ci sono cascati. «abbiamo creato un ufficio che valutava le proposte - spiega Frieri - Una struttura utile per tutelare anche i **Comuni** più piccoli». Un buon sistema: trasparente e di vera concorrenza. «Modena oggi è il Comune meno indebitato di Italia», dice Frieri con orgoglio. «Ho sottoscritto 5 swap per assicurarmi dei mutui - spiega - È andato tutto bene: due li ho chiusi proprio ieri».

Anche alla provincia di Roma è andata bene. «Non abbiamo acquistato nessun derivato - spiega l'assessore Antonio Rosati - Il problema vero è l'inesperienza degli amministratori a fronte della pressione delle banche.

Molti contratti sono stati sottoscritti senza una gara, a trattativa privata». Sempre la stessa storia all'italiana: lo Stato si è ritratto e il mercato ha funzionato con il trucco.

DERIVATI . IL PD MILANESE LANCIÀ L'ALLARME

Negli enti locali un buco da 10 miliardi

A LESSANDRO D A R OLD

Milano. Un buco di quasi dieci miliardi di euro da annotare sotto la voce debito pubblico. Più o meno quanto una legge finanziaria. Con il rischio che la forte tensione sui mercati azionari aggravi la situazione, incentrata proprio su chi a suo tempo scommise sui tassi a interesse variabile. Dopo un'analisi effettuata su un campione di enti locali italiani, sarebbe questo, secondo Davide Corritore, consigliere comunale del Partito democratico a Milano, ex manager in Citybank e Deutsche Bank, lo scenario delle perdite totali che rischia di abbattersi su più di 500 amministrazioni locali del bel paese, (di mezzo ci sono anche diverse province e diciotto regioni), imbrigliate da più di tre anni in quelle complesse operazioni finanziarie passate alla storia come **derivati** sui tassi d'interesse. «Una gabbia» da cui è quasi impossibile uscire: l'unico modo sarebbe vendere i contratti sul mercato, ma i bilanci dei **comuni** ne risentirebbero da subito registrando una perdita secca. Risultato immediato? Probabile bancarotta, con enti locali bloccati in qualsiasi decisione di spesa. Dieci miliardi di euro sono tanti. E la politica ha poca voglia di parlarne: sia perché - secondo l'opposizione di centrosinistra - parte della responsabilità politica ricade sul precedente governo di centrodestra e sul ministro dell'Economia Giulio Tremonti che nel 2005 varò la normativa che concedeva ai **comuni** di sottoscrivere **derivati** senza limiti, sia perché il problema sta diventando bipartisan. Nel 2009 ci saranno le elezioni amministrative in centinaia di **comuni** e in circa 70 province, «e non sarebbe un buon tornaconto elettorale parlare di conti in rosso» chiosa Corritore. In ogni caso, a dicembre verrà fatta un po' di chiarezza: i **comuni** (a sancirlo è stata l'ultima finanziaria del governo Prodi) dovranno allegare al bilancio una nota integrativa, così da evidenziare le operazioni effettuate e la loro effettiva valutazione sul mercato. Da lì il governo sarà con tutta probabilità costretto a intervenire. Milano è caso scuola. È dall'anno scorso che Corritore e il gruppo del Partito democratico lavorano su uno dei più grandi contratti di interest rate swap d'Europa pari a 1,68 miliardi di euro. L'operazione prevedeva la trasformazione del tasso fisso dovuto dal comune milanese (circa 4 per cento) in un tasso variabile, rivelatosi poi più oneroso, e che si basava sull'andamento dell'Euribor, da ieri di nuovo ai massimi con un aumento dei **derivati**. Nel 2005 il contratto fruttò nell'immediato alla precedente giunta Albertini 100 milioni di euro per sanare il bilancio in perdita, ma dopo tre anni rischia di pesare 400 milioni sulle casse dell'amministrazione Moratti. «L'operazione è stata venduta al comune più cara rispetto al prezzo di mercato», ammette Corritore. Il Pd meneghino ha presentato a luglio un esposto alla procura milanese in cui vengono denunciate queste presunte commissioni occulte fornite dalle banche. La magistratura indaga per truffa aggravata i quattro istituti bancari con cui palazzo Marino ha stipulato il contratto: Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank. A deteriorare la situazione, la recente crisi dei mercati e il baratro della bancarotta, questa volta per Hypo, in Germania la seconda maggiore banca specializzata in mutui immobiliari, e controllante di Depfa. Angela Merkel, cancelliere tedesco, per adesso, ha garantito un'iniezione di 50 miliardi di euro per salvare l'istituto immobiliare. Il possibile dissesto di Depfa, infatti, potrebbe comportare non solo l'esaurimento «dei 25 milioni di euro depositati dall'amministrazione comunale, ma potrebbe - dice Corritore - costringere palazzo Marino, in quanto debitore, a dover pagare immediatamente le minusvalenze accumulate in questi tre anni con il contratto derivato». Una situazione incandescente, su cui il sindaco Letizia Moratti dovrà esprimersi il 16 ottobre, quando comparirà di fronte al consiglio comunale per affrontare la questione. «In quell'occasione - conclude Corritore - chiederemo al sindaco una presa di posizione chiara su quello che sta accadendo e la nomina di un collegio legale che possa accertare le responsabilità di quanto accaduto nel 2005 sotto la giunta Albertini».

Sembra aumentare il buco dei derivati degli enti locali. Ma il dato preciso ancora non c'è

Swap, per il Pd il rosso è di 5 mld

E solo i comuni di Roma e Milano perdono circa 500 mln

Racconta che quando ha fatto il liquidatore a Taranto, comune vittima di un crac storico, né la giunta né le sue controparti bancarie avevano comunicato i contratti **derivati**. In pratica non si sapeva nulla di nulla. Per questo Francesco Boccia, professore di discipline economiche all'università Carlo Cattaneo e deputato del Pd, lancia l'allarme. In ballo ci sono i 35 miliardi di valore degli swap in mano agli enti locali stimati dalla Corte dei conti. «Ma si tratta soltanto di un punto di partenza», dice Boccia a ItaliaOggi dopo aver presentato un'interpellanza al ministro dell'economia, Giulio Tremonti, invitandolo a fare chiarezza sul fenomeno: «Secondo me il passivo potenziale degli enti locali, al punto in cui siamo, potrebbe aver raggiunto e superato i 5 miliardi di euro». E per il deputato-professore, che ieri con il ministro ombra dell'economia, Pier Luigi Bersani, ha incalzato Tremonti, una brutta sorpresa è destinata ad arrivare dalle regioni. Ovvero dagli enti che, sempre secondo la Corte dei conti, dovrebbero essere i meno esposti, in quanto più attrezzati da un punto di vista finanziario. «Il problema è che non è vero», spiega, «soltanto se si considera che negli ultimi sei o sette anni il mark to market delle operazioni regionali è stato negativo in media del 20-25%». Anche i governatori, quindi, potrebbero vedersi travolgere da performance preoccupanti. Di sicuro il rosso potenziale degli enti locali va ben oltre gli 1,055 miliardi di euro stimati a fine 2007 dal direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, nel corso di un'audizione davanti alla commissione finanze della camera (vedi ItaliaOggi di ieri). Un calcolo, quello dell'esponente di palazzo Koch, che peraltro coinvolgeva soltanto i **derivati** che avevano come controparte una banca italiana. A far capire che la cifra potrebbe effettivamente avvicinarsi a 5 mld di euro, poi, concorre anche un altro dato. Basti infatti pensare che nei soli **comuni** di Milano e Roma il mark to market degli swap perfezionati è negativo per la bellezza di 500 milioni di euro. Il comune guidato dalla Moratti, sulla base degli ultimi dati aggiornati, infatti, ha ormai raggiunto un passivo di 374 milioni di euro, a cui si è arrivati anche in virtù di ben sei integrazioni apportate a un pacchetto di contratti **derivati** stipulati con quattro banche estere: Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa. Con quest'ultima che, come dimostrano le cronache delle ultime settimane, è stata a un passo dal collasso. Il comune di Roma, invece, ad aprile 2008 presentava un andamento negativo pari a 125,7 milioni di euro, anche qui a valle di otto rinegoziazioni del portafoglio swap con altri quattro istituti di credito esteri: Jp Morgan, Ubs, Barclays, e Dexia. Il totale Roma-Milano, quindi, fa giusto 500 milioni. «E parlare solo di Roma e Milano equivale veramente a dire niente», conclude Boccia lasciando presagire il peggio. E invitando Tremonti alla disclosure.

Il ministro dell'economia Tremonti alla camera su Finanziaria 2009 e crisi dei mutui

Banche, garantiremo la stabilità

Tremonti insiste: insieme a Draghi difenderemo i risparmi

Un po' dottor Jekyll, rassicurante, un po' mister Hyde, inquietante. Nella prima versione quando ha parlato della crisi dei mutui per spiegare che le banche italiane sono solide, le autorità monetarie vigilano e preparano contromisure adatte anche a fronteggiare il problema delle perdite sui **derivati** sottoscritti dai **comuni**. Nella seconda veste per lanciare il messaggio che i conti pubblici vanno male, l'economia rallenta e gli spazi per ridurre le tasse non ci sono. Giulio Tremonti, ministro dell'economia, ha riferito così ieri alla camera sulle prospettive del paese e della finanza pubblica alla luce della manovra di bilancio pluriennale 2009-2013 e della legge Finanziaria per l'anno prossimo. Prospettive non brillanti, ma meno drammatiche del temuto, almeno per banche e assicurazioni. «I rischi della crisi finanziaria per l'Italia restano contenuti, sia per le banche sia per le assicurazioni», ha detto il numero uno di via XX Settembre. «Gli istituti di credito hanno una liquidità adeguata». Tremonti non ha fornito novità sull'entità della crisi in Italia e si è limitato, a ricordare che «di intesa con il governatore della Banca d'Italia si è impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per difendere i risparmiatori». Il ministro ha aggiunto che per affrontare la crisi dei mercati finanziari l'esecutivo svolge un'azione sul piano internazionale «svolta a tutti i livelli in stretto contatto con i principali partner e nei diversi formati istituzionali. Parte del lavoro ha richiesto e richiederà iniziative da realizzare nel breve termine. Altre saranno di medio e lungo periodo». In ogni caso, ha aggiunto, «il tema delle regole contabili è fondamentale». Tremonti non ha nascosto che «la congiuntura economica resta caratterizzata da un elevato grado di incertezza» e ha confermato la revisione al ribasso delle stime di aumento del pil 2008 dallo 0,5% indicato allo 0,1%. Un andamento più lento è previsto anche nel 2009, da +0,9% a + 0,5%, e nel biennio successivo. Solo nel 2012 «la crescita sarà pari all'1,5%, precedentemente stimato». È a causa di questo rallentamento, diventato retromarcia nel secondo trimestre di quest'anno, che il governo non ha potuto ridurre le tasse: «Prima è necessario mettere in sicurezza» i conti pubblici, ha detto Tremonti. Pronto però ad assicurare che entro la fine della legislatura, grazie alla Finanziaria di risanamento appena messa a punto, «alla riforma fiscale federale e al miglioramento del ciclo economico, sarà possibile liberare le risorse per realizzare una significativa riduzione dell'incidenza fiscale su cittadini e imprese». Le dichiarazioni del numero uno del ministero di via XX Settembre non hanno però convinto l'opposizione, insoddisfatta in particolare delle informazioni ricevute sulla crisi finanziaria. Pierferdinando Casini, leader dell'Udc ha parlato di «un'esposizione burocratica». Pierluigi Bersani, ministro ombra dell'economia, ha chiesto «misure urgenti per sostenere i consumi delle famiglie e le imprese», e ha sollecitato una ricognizione «sul grado di infezione causato dalla crisi dei mutui subprime».

Per l'Italia rischi contenuti dalla crisi. Per il ministro dell'Economia nessuna preoccupazione per lo stato dei conti pubblici

Tremonti rassicurante, guardingo, pronto a difendere le banche

Roma. Nessun allarmismo sulla crisi: il governo è pronto a tutelare le banche e i risparmiatori nella tempesta in corso sui mercati. Nessuna preoccupazione sui conti pubblici, nonostante la crescita del fabbisogno statale: la riduzione delle tasse resta un obiettivo del governo e gli impegni con l'Europa sul risanamento del bilancio verranno rispettati nonostante la congiuntura sfavorevole. E' un Giulio Tremonti rassicurante quello che ha illustrato ieri alla Camera lo stato dei conti pubblici e dell'emergenza sui mercati finanziari. Il titolare del Tesoro ha sottolineato che "le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute: la situazione di liquidità delle banche italiane è adeguata", come hanno ribadito anche ieri da Bankitalia. Ciò non significa, ha aggiunto Tremonti, che il governo resti alla finestra. Infatti non ha esitato a intervenire, concertando le istituzioni che vigilano sui mercati per "proteggere il mercato italiano da attacchi di natura speculativa che trovano alimento dal perdurante clima di incertezza del sistema finanziario internazionale". Un riferimento indiretto anche alla decisione della Consob di ridurre ulteriormente la possibilità di vendere al ribasso i titoli quotati. Ma Tremonti ha anche detto che il ministero dell'Economia, d'intesa con la Banca d'Italia, "si è impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire la stabilità del sistema bancario e per difendere i risparmiatori, secondo le indicazioni del presidente del Consiglio". Come dire che la guardia resta alta, ma l'esecutivo è pronto anche a interventi statali straordinari. Una posizione che l'opposizione ha giudicato troppo burocratica, soprattutto perché Tremonti ha elencato tutti i prossimi appuntamenti intergovernativi sulla crisi, a partire dalla riunione di sabato prossimo convocata a Parigi. Al Tesoro, comunque, tengono sotto osservazione in particolare l'esposizione degli enti locali sui **derivati**. Nelle scorse settimane sono già partiti inviti formali e informali a diversi **comuni** a rinviare, o a soprassedere, la chiusura di alcune operazioni sul debito. Nel caso la situazione dovesse debordare, il ministero dell'Economia e delle Finanze non esclude di poter attivare la Cassa depositi e prestiti, controllata dal Tesoro con il 70 per cento, in una sorta di rinegoziazione delle operazioni finanziarie degli enti locali. Una direzione di marcia che potrebbe andare di pari passo con la costituzione di una vera e propria banca per gli enti locali che nascerebbe da una costola della società guidata dal direttore generale Antonino Turicchi. Un progetto che incontra però le perplessità delle fondazioni bancarie, azioniste al 30 per cento della Cdp. Nel nuovo corso della Cassa rientrerebbe anche un diverso assetto di vertice, con la possibilità della nomina di Massimo Varazzani, manager banco-finanziario considerato vicino a Tremonti, alla testa della società pubblica ora presieduta da Salvatore Iozzo. Ieri comunque il ministro dell'Economia in Parlamento ha voluto rassicurare anche sullo stato dei conti pubblici: il rispetto dei patti con l'Europa resta prioritario perché "il risanamento finanziario che ne deriverà, insieme con la riforma fiscale federale e con il miglioramento del ciclo economico, consentiranno di liberare le risorse necessarie per realizzare, entro la legislatura, una significativa riduzione dell'incidenza fiscale sui cittadini e sulle imprese italiane".

Finanza locale Esplodono gli interessi e salgono i costi per le casse dei sindaci

La beffa dei piccoli Comuni alla roulette dei derivati

Da Marsala a Valledoria, il j'accuse della Corte dei conti I magistrati contabili: le pubbliche amministrazioni non sono neppure in grado di monitorare i loro rischi

Sergio Rizzo

ROMA - Soltanto uno sprovvaduto avrebbe cambiato un mutuo a tasso fisso con uno a tasso variabile dopo che la Bce aveva già aumentato per ben due volte il costo del denaro e si stava apprestando al terzo rialzo. Ma se questo sprovvaduto fosse un privato cittadino, fatti suoi. Se invece l'autore dell'infortunio è un amministratore pubblico e i soldi sono pubblici, allora la faccenda cambia un po'. Il Comune di Marsala, per esempio: il 28 febbraio del 2007, qualche mese prima dell'elezione dell'attuale sindaco Lorenzo Carini (centrodestra), stipula un'operazione di «interest rate swap con vendita di opzione digitale» per un valore di oltre 38 milioni di euro. Scadenza: 30 giugno 2034. Scattano le verifiche del Tesoro e si scopre, racconta la Corte dei conti, che la complicata operazione altro non è servita che a «sostituire un tasso fisso del 4,58%» che il Comune pagava alla Cassa depositi e prestiti, con «un tasso variabile pari all'Euribor a sei mesi oltre a uno spread variabile». Risultato: «In assenza di interventi correttivi», scrivono i magistrati contabili, si «rischia di determinare una notevole perdita per l'ente stesso, attualmente quantificabile in 2,3 milioni di euro». E pensare che l'avevano fatto per risparmiare. Ma che fosse una specie di suicidio, dice la Corte dei conti, si doveva capire subito. Anche perché «a distanza di pochissimo tempo dalla stipula del contratto e con una durata residua di 28 anni i risultati attesi hanno delineato uno scenario completamente differente».

Chi si domanda come sia stato possibile che 529 enti locali, grandi e piccolissimi, siano arrivati a 35 miliardi di euro di esposizione in **derivati**, con rischi di perdite pazzesche, come ha dimostrato qualche mese Report di Milena Gabanelli, e il pericolo che la tempesta abbattutasi sulle banche internazionali faccia saltare per aria i bilanci (problema all'attenzione dell'Anci di Leonardo Domenici), dovrebbe leggere le decine di rapporti che la magistratura contabile ha prodotto nell'ultimo anno. Non senza aver fatto prima un salto indietro al dicembre 2001. Perché la norma che ha fatto accedere gli enti locali alla roulette dei **derivati** è nell'articolo 41 della legge 448 di quell'anno: la prima Finanziaria di Giulio Tremonti. Doveva servire a migliorare la gestione della finanza locale. Peccato soltanto che sia stata usata in un altro modo. Per esempio, per ottenere benefici contabili immediati e spostare nel tempo gli effetti negativi. Ma con ripercussioni talvolta devastanti. Scrive la Corte dei conti: «Normalmente le pubbliche amministrazioni non sono neppure in grado di monitorare costantemente i loro **derivati** e restano di fatto costantemente soggette ai loro consulenti bancari». Con le conseguenze del caso.

Quali possono essere? Per capirlo vale la storia del Comune di Valledoria, in provincia di Sassari. Un paese di 3.713 anime che dopo aver perso una causa per un esproprio che risale a 25 anni fa, accese un mutuo con il Banco di Sardegna. Poi un bel giorno del 2004 «si presentò in Comune un funzionario della Bnl» con una proposta di ristrutturazione del debito. Commenta la Corte dei conti: «Le ragioni per cui il Comune di Valledoria abbia stipulato dei contratti swap non si riescono a comprendere». Il responsabile del servizio finanziario del piccolo municipio racconta come il funzionario della banca «dimostrò negli incontri» a cui parteciparono l'assessore alle Finanze e il sindaco «i vantaggi del contratto». E convinse tutti. Fatto sta che dopo due anni e mezzo c'era già una perdita di 114 mila euro. Così, nell'estate del 2007, il contratto è stato rinegoziato. Ma siccome sul mutuo del Banco di Sardegna il Comune pagava un tasso fisso del 3,9% e invece sulla nuova operazione l'interesse potrebbe arrivare al 7,35%, nella migliore delle circostanze il Comune conta di avere un vantaggio di 66 mila euro in vent'anni. Nella peggiore, però, la possibile perdita sarebbe di un milione di euro: 269 euro per ogni abitante. Aggiungendo «stupore» per «l'affidamento di un contratto di consulenza (gratuito) alla stessa banca con la quale sono stati stipulati i contratti di finanza derivata», la Corte dei conti ironizza: «Certamente le posizioni delle due parti sono fortemente disuguali. Il Comune può vincere 66 mila euro, ma la banca può vincerne oltre un milione!»

35

Foto: miliardi l'esposizione sui **derivati** di 529 enti locali

Foto: Dall'alto in senso orario: Tullio Lazzaro (Corte dei conti), Giulio Tremonti, Leonardo Domenici (Anci) e Lorenzo Carini (Marsala)

Il corteo

La rivolta anti-Lega dei sindaci veneti "Ci chiedono servizi ma i soldi sono finiti"

In 400 a Roma: "Il governo ci restituisca il 20 per cento dell'Irpef. La riforma del Carroccio? È come l'araba fenice" Protesta bipartisan dei primi cittadini di centrodestra e di centrosinistra
ANTONELLO CAPORALE

ROMA - Ieri il Veneto si è ribellato alla Lega. All'improvviso gli ha dato una manata in faccia, le ha graffiato il volto e sporcato la bandiera. Una ribellione straordinaria, durata meno di dieci ore, sentita e parecchio partecipata. Il nord est ha sfilato da piazza Venezia a Montecitorio: 400 fasce tricolori, 400 sindaci veneti in marcia contro il federalismo di Bossi e Calderoli.

Questione di schei. «Dovevano arrivare a giugno due milioni e mezzo di euro da Roma come compensazione per l'Ici e il catasto non rivalutato. Tremonti me ne ha mandati 500mila di meno.

Adesso ho la mensa scolastica da pagare, e gli autobus». Michele Carpinetto, sindaco di Mira, alle porte di Venezia, ha i conti in disordine e una schiettissima incavolatura. Silvano Piazza, da Silea, Treviso: «La riforma della Lega è come l'araba fenice. Tutti dicono che ci sia, ma dove sia nessun lo sa. E noi non abbiamo tempo da perdere, abbiamo le scadenze noi, la gente ci chiede servizi e i soldi sono finiti. A dicembre come chiudo il bilancio?». Dei 550 sindaci veneti 450 (ma cinquanta sono rimasti a casa) hanno sottoscritto l'appello a fregarsene di Bossi e correre a Roma per chiedere uno storno secco, una modifica breve alla legge, un emendamento semplice e veloce: il governo deve restituire ai **comuni** il 20 per cento delle tasse che i cittadini residenti pagano a titolo di Irpef.

Semplice no? «Sono soldi nostri», ripete il sindaco di Legnago. Perfetto. Tutto ritorna. Questi sindaci appaiono artigiani travestiti: nessun grillo per la testa.

Lavoro e schei. Al sodo, dunque: «Io mi sto indebitando, ho fatto anticipazioni di cassa». Io, prima persona singolare. Per Cesarina Foresti di Arzergrande il municipio si gestisce come un capannone. Idee chiare, la voglia di far da soli, in modo pratico e risoluto: «Bossi vuole il centralismo delle regioni. Poi è una cosa lunga», dice Silvia Salvamir, da Bruggine.

Comuni grandi e piccoli, quelli di centrodestra del veronese e quelli rossi del veneziano. Tutti in fila, ordinati e arrabbiati. Romano Boischio di Sant'Angelo di Piave (Padova): «Ci hanno tenuto dietro le transenne, nemmeno potevamo fare un passo. La polizia è venuta per fermarci. Alla troupe di Striscia la notizia è stato permesso ciò che a noi è stato negato: un passetto nella piazza davanti al Parlamento».

Li hanno tenuti larghi, lontani.

I deputati del Carroccio nemmeno si son fatti vedere. Li hanno ricevuti quelli del Partito democratico, che sono opposizione. Li ha accolti nel suo studio il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto. Qualcuno di Forza Italia si è alla fine fatto avanti. «La Giustina Destro è venuta a salutarci». Il disordine politico traghettata a Roma l'insubordinazione del nord est col tricolore. E' una ribellione orizzontale, silenziosa e lontana dalla politica. «Non vogliamo il federalismo di Palazzo». «Guidiamo liste civiche, guardiamo all'interesse dei cittadini». Se il sindaco di Legnago non sa più come far funzionare la sua mensa, quello di Mira ha deciso: «Porto il ticket da tre a cinque euro. L'unica è questa. Però mi restano scoperti i bus». Quello di Bruggine non vuole ancora credere allo scherzetto di Tremonti: «Da 120 euro pro capite a 86. Mi dica lei come si fa». Il collega di Arzergrande: «Io ne ho persi di più. Me ne mandavano 218 euro a testa e adesso sono a 156. Col culo per terra, praticamente». Praticamente l'azienda Veneto sta per fallire, i municipi al collasso. I più grandi si fanno aiutare dalle anticipazioni di cassa. I più indebitati hanno fatto corsi accelerati di trading e hanno conosciuto i contratti **derivati**. I **comuni** italiani sono infestati di titoli-spazzatura. Milano, Napoli, Roma. Dalle metropoli l'infezione sta scendendo verso le città medie, il monitoraggio presenta zone di rischio crac. Catania è già sottoterra. La piazza ribolle: «Perché i soldi a Catania? Basta con gli sprechi, al sud sappiamo come amministrano. Noi siamo virtuosi e siamo sempre bastonati. Diamo cento e raccogliamo trenta. E' ora di

finirla».

Leghismo senza la Lega, Nord est senza San Marco. «La rivolta è nata per merito del vicesindaco di Crespano, sul Piave. In pochi giorni ci siamo organizzati e siamo venuti giù». «E' la rivolta del Piave, questa, ma adesso inizieremo a contattare gli altri colleghi, quelli lombardi e i piemontesi». Alle cinque del pomeriggio tutti hanno ripreso il treno e fatto ritorno a casa.

BASTA TACERE "In Veneto si dice lavora e tasi", ha detto il sindaco di Vicenza Achille Variati, "ma noi non vogliamo tacere: le imposte rimangano nel territorio con la finanziaria del 2009" VIVA IL VENETO "Veneto Veneto!" Così i sindaci hanno gridato ieri davanti a Montecitorio, ma il sindaco di Camisano Vicentino Eleutherios Prezalis "ma i politici non devono strumentalizzarla" TEMPI METASTORICI "Le richieste dei cittadini sono maggiori di quanto le amministrazioni possono dare e il governo ha tempi metastorici" così il sindaco di Padova Flavio Zanonato BATTAGLIA GIUSTA Il governatore del Veneto Giancarlo Galan ha detto di appoggiare i sindaci sul federalismo fiscale: "Li ho sempre sostenuti in questa battaglia" PER SAPERNE DI PIÙ www.comune.catania.it/portale/ www.repubblica.it www.lavoce.info

Foto: Zanonato, sindaco di Padova

Documenti La bozza di disegno di legge pronta per il Consiglio dei ministri

Il federalismo trova i confini

Alle Regioni la facoltà di istituire prelievi territoriali e locali

Pubblichiamo lo schema di disegno di legge che dispone l'«Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale» che è stato esaminato ieri dalla Conferenza delle Regioni.

CAPO I

Contenuti e regole di coordinamento finanziario

ARTICOLO 1

Ambito di intervento

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì l'attribuzione di un proprio patrimonio a **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma capitale.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
- b) attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;
- c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
 - 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
 - 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- e) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
- f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

- 1) istituire tributi regionali e locali;
- 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che **Comuni**, Province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
- h) facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4;
- l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
- m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
- n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
- p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell'amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
- r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
- s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);
- t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- z) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
- aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva

competenza;

bb) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, del ministro per le Riforme per il federalismo, del ministro per la Semplificazione normativa, del ministro per i Rapporti con le Regioni e del ministro per le Politiche europee, di concerto con il ministro dell'Interno e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi, piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e nella determinazione dei fabbisogni standard.

4. Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al comma 3.

ARTICOLO 3

Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il ministero dell'Economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

ARTICOLO 4

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di

premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

d) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

e) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera aa), la Conferenza propone al Governo gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività.

Capo II

Rapporti finanziari Stato - Regioni

ARTICOLO 5

Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle Regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;

b) per tributi delle Regioni si intendono:

1) i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;

2) le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione;

d) le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

5) delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale;

e) il gettito dei tributi regionali **derivati** e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

ARTICOLO 6

Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota sull'imposta regionale sui redditi delle persone fisiche o dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'Iva nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una Regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'Irpef. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

Continua u pagina 38

Per gli enti i risultati fissano premi e sanzioni u Continua da pagina 38

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.

Capo VI

Coordinamento dei diversi livelli
di governo

ARTICOLO 15

Coordinamento e disciplina fiscale
dei diversi livelli di governo

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza che di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun ente locale;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni;

d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi a modificazioni della aliquota di un tributo erariale commisurate allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo VII

Patrimonio di Regioni ed enti locali

ARTICOLO 16

Patrimonio di **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a **Comuni**, Province, città metropolitane e Regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 17

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune Regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) garanzia per le Regioni, in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);

e) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle Regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 8 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

ARTICOLO 18

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali, e, per le altre spese, in un periodo di tempo pari a cinque anni. Fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di **Comuni** e Province è finanziato considerando in modo forfettario l'ottanta per cento di esse come fondamentali ed il venti per cento di esse come non fondamentali;

2) fatta salva l'autonomia delle Regioni e con esclusione dei fondi erogati dalle stesse Regioni agli enti locali e dei finanziamenti dell'Unione europea, il finanziamento delle funzioni, fondamentali e non, di **Comuni** e Province è riferito nella fase di avvio all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 19

Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli enti locali con il ministero dell'Economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle Entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il ministero dell'Economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

ARTICOLO 20

Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi Statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle Regioni e, per le Regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della Regione a statuto speciale o Provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) a fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle Regioni a Statuto speciale, così come alle Regioni a Statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

ARTICOLO 21

Salvaguardia finanziaria

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo;

b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 22

Abrogazioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La misura verrebbe attuata in accordo con le banche (ma solo italiane) come accaduto per i mutui

Adesso si rinegozia anche lo swap

Tremonti studia il salvagente per i comuni alle prese con i derivati

Dopo i mutui, già rivisti e corretti all'inizio dell'estate scorsa, adesso potrebbe arrivare anche la rinegoziazione dei **derivati**. Si tratta della toppa che il governo, in accordo con le banche, sta pensando di mettere alla falla che si è aperta con il ricorso garibaldino a swap e simili da parte degli enti locali. Il «salvataggio» riguarderà **comuni** e province che hanno maturato posizioni passive in seguito alla stipula dei contratti **derivati**. Il tutto, naturalmente, in attesa che il ministero dell'economia faccia luce sull'entità di queste posizioni passive. Stime circolate nei giorni scorsi parlano di un rosso potenziale fino a 8 miliardi di euro, anche se l'ultimo dato ufficiale, diffuso dalla Banca d'Italia a fine 2007, stimava la perdita degli enti locali in 1,055 miliardi di euro. Certo, bisognerà vedere quanto sarà in grado di incidere questa misura tampone. La rinegoziazione, infatti, può al massimo estendersi agli swap stipulati dai **comuni** con le banche italiane, tra cui spiccano l'Unicredit di Alessandro Profumo e Dexia-Crediop. La maggior parte dei **derivati**, però, vede come controparte istituti di credito esteri. Il ministero del Tesoro, del resto, a fine 2006 aveva stimato che le quote principali del mercato dei **derivati** per gli enti locali erano in mano a sette banche: Unicredit, Dexia-Crediop, Merrill Lynch, Ubs, Nomura, Deutsche Bank e Barclays. Come si vede, la maggioranza fa capo a società estere. Per le quali, naturalmente, l'Abi non può minimamente garantire. Insomma, la strada che il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, sta tentando di percorrere, si inserisce nella scia della convenzione Abi-Tesoro con cui questa estate si è dato il via al valzer della rinegoziazione dei mutui. Alle danze, quindi, il ministro vuol far partecipare anche i **derivati**. Si sta ancora discutendo, invece, su quale potrebbe essere la collocazione della misura. Alcune fonti del governo indicano il ddl sviluppo, uno dei collegati alla Finanziaria che ha da poco iniziato il proprio percorso parlamentare. Nel frattempo tiene ancora banco la querelle sulla dimensione del fenomeno dei **derivati** in relazione alle autonomie. I dati, in teoria, sono nelle mani di via XX Settembre, in particolare il dipartimento del tesoro guidato da Vittorio Grilli. E qui che, secondo le legge, devono confluire tutti i contratti di swap che vengono stipulati da **comuni**, province e regioni. Sempre nei giorni scorsi sono emerse alcune stime secondo le quali gli enti locali complessivamente coinvolti nell'affaire **derivati** sono 559, per un valore complessivo delle operazioni di circa 35 miliardi di euro. Non tutta questa cifra, naturalmente, rischia di essere perduta. Il punto è capire in che misura, rispetto a questo stock, incidano quelli che tecnicamente si chiamano mark to market negativi. Non c'è però da stare allegri. Un calcolo Consob del 2004 stimava in 430 mila euro la perdita media subita dagli enti locali sugli swap perfezionati.

il caso

Derivati , il mistero che Giulio Tremonti non scioglie

Il ministro oggi in parlamento non parlerà di swap dei comuni , ma solo della Finanziaria

La questione si è ormai definitivamente tinta di giallo. Basta chiedere, per esempio, all'Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia locale dell'associazione dei **comuni** italiani. Neanche loro, in sostanza, conoscono l'ammontare delle perdite potenziali degli enti locali che hanno fatto uso di contratti **derivati**. Anzi, la replica è netta: «Sono settimane che chiediamo dati al ministero dell'economia, ma non stiamo ottenendo risposta». Già, perché lo scrigno all'interno del quale sono conservati i numeri è custodito proprio a via XX Settembre, in particolare al dipartimento del tesoro. È alla struttura guidata da Vittorio Grilli, infatti, che le autonomie sono obbligate per legge a comunicare gli swap perfezionati, con tutti i dettagli del caso. I quali arrivano dritti dritti sulla scrivania di Maria Cannata, che siede a capo della direzione II del dipartimento del tesoro, quella che si occupa di debito pubblico. Ma dal ministero, al momento, tutto tace. E chi si attendeva che il titolare del dicastero, Giulio Tremonti, alzasse il velo oggi in parlamento, rischia di rimanere deluso. Il ministro, a quanto è dato sapere, parlerà soltanto di Finanziaria, senza avventurarsi nel ginepraio dei contratti **derivati**. Eppure la questione, in un modo o nell'altro, deve aver fatto capolino all'interno del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria, convocato per ben tre volte in due settimane dallo stesso Tremonti. Al momento quindi, non rimane che ragionare sui numeri circolati nei giorni scorsi. In quali, in pratica, parlano di 559 enti locali che, a fine 2007, risultavano coinvolti nel girone dantesco dei contratti **derivati**. Il controvalore di queste operazioni si aggira intorno ai 35 miliardi di euro. Il punto, però, sta nel capire quanta parte di questi 35 miliardi è rappresentata da posizioni passive degli enti locali, quanta parte quindi rischia di sfumare e di mettere ko i **comuni**. A questo, poi, si aggiunge un altro interrogativo, se vogliamo più inquietante: è possibile valutare nella loro completezza tutte le posizioni passive? A stare a quello che hanno detto negli ultimi anni la Banca d'Italia e la Corte dei conti non è affatto scontato, anzi. Si può per esempio citare un'audizione di fine 2007 in commissione finanze della camera che il direttore generale di palazzo Koch, Fabrizio Saccomanni, dedicò proprio al tema. «L'esposizione in **derivati** finanziari degli enti locali», spiegò, «è pressoché raddoppiata nel periodo compreso tra dicembre 2005 e dicembre 2006, passando da 500 milioni a quasi 1 miliardo. Ad agosto 2007 è pari a 1,054 miliardi». Ma è nel passaggio successivo che Saccomanni lanciò il vero allarme: «Tale importo, che rappresenta il 2,9% dell'indebitamento per cassa, costituisce peraltro una sottostima, considerato che gli enti di maggiori dimensioni ricorrono spesso a intermediari esteri, per i quali non si dispone di informazioni». Ed è qui il problema, tanto più se si considera che il Tesoro, a fine 2006 (come ricordato anche dalla Corte dei conti), aveva stimato che le quote principali del mercato dei **derivati** degli enti locali erano in mano a due banche italiane, Unicredit e Dexia-Crediop, e cinque istituti esteri, ovvero Nomura, Ubs, Barclays, Merrill Lynch e Deutsche Bank.

Profumo salva i comuni

Derivati , arriva un ddl per ricontrattare i mutui con Unicredit & C.

Il governo inserirà nel testo della Finanziaria o dei suoi collegati una norma assai simile a quella che ha riaperto la contrattazione sui mutui bancari privati per togliere dai guai i **comuni** e altri enti locali che oggi rischiano un bagno di sangue sui **derivati**. La norma stabilirà la possibilità di rivedere le caratteristiche contrattuali degli impegni presi dalle banche italiane (con quelle estere ovviamente non sarà possibile) anche allungando la vita del debito residuo. Sostanzialmente l'unica banca italiana interessata da questa misura è l'Unicredit di Alessandro Profumo, che al governo ha dato la disponibilità a concordare una soluzione per evitare il dissesto finanziario di alcuni **comuni**... Sono infatti sette gli istituti bancari che hanno in carico i principali contratti di swap con gli enti locali che secondo la Banca d'Italia avrebbero causato perdite per il sistema pubblico di oltre un miliardo di euro a fine 2007, e Unicredit è l'unico istituto italiano. Potrà sembrare strana questa disponibilità a togliere le castagne dal fuoco del governo proprio nel momento in cui la banca di Profumo è sotto tiro sui mercati (anche se ieri in Borsa ha recuperato buona parte delle perdite del giorno prima), ma è possibile anche che questo patto con l'esecutivo alla fine possa rafforzare l'istituto di credito e il suo timoniere. Che sia forte o meno patrimonialmente come assicura in queste ore dove la speculazione regna sui mercati, Unicredit come le altre principali banche internazionali sta per entrare in una nuova fase dell'economia e della finanza, in cui peseranno governi e istituzioni come mai è accaduto negli ultimi decenni. Non sappiamo cosa accadrà questa notte mentre Italia Oggi sarà già in stampa e il congresso Usa riproverà il voto sul piano Bush per il salvataggio dei mercati. Ma è indubbio che con quella mossa americana, i ripetuti interventi delle banche centrali che hanno immesso liquidità in un momento in cui le banche private avevano paura a prestarsi soldi, e le prime mosse dell'Europa e dei governi del vecchio continente, il mercato stia per entrare in una nuova era in cui regole e controlli peseranno assai più della bandiera della sua libertà assoluta. Eccessi e sconfitte ripetute stanno per chiudere un ciclo dell'economia. Ora si tornerà con formule nuove a un maggiore controllo pubblico delle redini. Unicredit (come già Banca Intesa con la vicenda Alitalia) ha compiuto una scelta lungimirante... Franco Bechis

Sarà varata una norma ad hoc per contenere le esposizioni miliardarie sugli swap degli enti locali

Derivati , il Tesoro lancia la rinegoziazione

Stefania Peveraro e Roberto Sommella

Gli enti locali potranno rinegoziare i loro contratti **derivati** qualora si trovino in una situazione di difficoltà, cioè siano esposti con la controparte bancaria. È questa la decisione presa dal ministero dell'Economia per porre un argine alla valanga di operazioni finanziarie speculative poste in essere negli ultimi cinque anni da **comuni**, regioni e province (si tratta di un monte operazioni da 35 miliardi di euro) che potrebbero diventare ben presto un ammanco nelle casse statali di qualche miliardo di euro. Prima Giulio Tremonti, come raccontato da questo giornale, ha deciso di stoppare ad libitum ben 300 nuovi contratti siglati negli ultimi mesi dagli enti locali, ieri ha confermato il divieto per quelli futuri e oggi annuncerà la possibilità per sindaci e governatori di avviare una rinegoziazione con chi gli avesse fatto sottoscrivere swap che rischiano di diventare troppo onerosi. Il meccanismo ideato da Via XX Settembre, che sarà inserito con un apposito emendamento in un provvedimento ora all'esame della Camera, presumibilmente il ddl sviluppo, ricalca praticamente lo schema della convenzione Abi-Tesoro per la rinegoziazione dei mutui diventati troppo onerosi: gli amministratori locali che lo volessero potranno spostare in là nel tempo la scadenza del contratto derivato sottoscritto, allungando il debito con rate diverse, senza, e questo è un elemento molto importante, pagare la posizione negativa sul mark to market perché la banca di riferimento con cui si è contratto il debito non cambia. Intanto le banche internazionali si stanno contendendo il ruolo che fu di Lehman nel mondo delle cartolarizzazioni degli enti pubblici italiani. In particolare, l'unica banca italiana di cui si fa il nome è Intesa Sanpaolo. Anche perché la cartolarizzazione da 1,3 miliardi di Scic sui crediti concessi ad aziende dai ministeri della ricerca e delle attività produttive vedeva come controparte swap Lehman insieme a Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) e quindi in questo caso la banca italiana potrebbe essere avvantaggiata nel subentrare anche nella quota dell'ex colosso Usa. Con una logica che, secondo quanto risulta a MF, è stata adottata nei giorni scorsi per le cartolarizzazioni di crediti sanitari regionali, dove il ruolo di Lehman come controparte swap è stato assorbito pro-quota dalle banche colleghe che facevano parte dello stesso pool. Così, per esempio, il ruolo di controparte hedge nella megacartolarizzazione da 3 miliardi di euro sui crediti sanitari della regione Campania (SoReSa), Posillipo finance, è stato ripartito tutto tra Calyon e Credit suisse. Lo stesso concetto è stato applicato anche all'operazione Cartesio del 2003 di sale & lease-back degli ospedali pubblici della regione Lazio con cartolarizzazione dei crediti connessi al pagamento dei canoni di leasing dove Lehman era controparte swap insieme a Deutsche bank e Merrill lynch, che dunque sarebbero subentrate dividendosi l'ex quota di Lehman. Alla ricerca di una nuova controparte swap in questi giorni è invece ancora Fip funding (Fondo immobili pubblici), dove Lehman si divideva il ruolo insieme a Banca Imi, Barclays bank e Rbs. Sarebbe invece in stand-by la Cdp con la sua prima cartolarizzazione Cpg del 2003 di crediti vantati nei confronti di gestori di pubblici servizi (riproduzione riservata)

il problema

Swap, il buco nero che ha inghiottito tutto. Anche i dati

L'imbarazzo di Tesoro e Bankitalia sulle reali dimensioni di un fenomeno che minaccia i comuni

Un girone dantesco che vale la bellezza di 35 miliardi di euro. Una cifra che, dopo lo tsunami che sta investendo i mercati finanziari in tutto il mondo, rischia di fare una brutta fine. Si tratta del contributo che gli enti locali italiani hanno dato in questi anni allo sviluppo degli swap. Ovvero quel ginepraio irto di strumenti **derivati**, con cui **comuni**, province e regioni accompagnano normalmente operazioni di prestito. Il che avviene sia quando gli enti locali accedono a un prestito, magari erogato dalla Cdp o da un istituto di credito; sia quando emettono obbligazioni perché hanno bisogno di liquidità. Lo scopo, in pratica, è quello di scommettere sull'andamento dei tassi di interesse. Ma di scommessa si tratta, con tutto i rischi che ne conseguono. Gli ultimi dati disponibili parlano della bellezza di 559 enti locali, tra **comuni**, province e regioni, che a fine 2007 avevano stipulato contratti **derivati**. Il tutto, appunto, per un'esposizione complessiva che supera i 35 miliardi di euro. E che verosimilmente è destinata a superare questa soglia. E non è tutto, perché molto spesso la controparte degli enti locali, nella stipula di questi strumenti finanziari, è rappresentata da istituti di credito toccati dalla crisi dei mercati. Una stima del dipartimento del tesoro del ministero dell'economia, tanto per dirne una, calcolava qualche tempo fa che fino al 2006 il mercato dei **derivati** era in mano principalmente a sette banche: Unicredit, Dexia Crediop, Merrill Lynch, Ubs, Deutsche Bank, Nomura e Barclays. Inutile constatare come alla maggior parte di esse la crisi finanziaria abbia assestato un colpo durissimo. A impressionare, oltre ai soggetti coinvolti, è anche la progressione del fenomeno. Sempre dalla stima del dipartimento del tesoro, richiamata peraltro in diverse relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di alcuni **comuni**, dal 2002 a tutto il primo semestre del 2007 erano stati circa 900 i **derivati** firmati da 525 enti locali: 459 **comuni**, 45 province, 17 regioni e persino 4 comunità montane. Ben 151 **derivati** erano stati firmati soltanto tra gennaio e il 30 giugno dell'anno scorso. Mentre a fine agosto 2007, secondo quanto rilevato dalla Banca d'Italia, il mark to market (ovvero il valore di mercato alla data di rilevazione) dei **derivati** in tasca agli enti locali era negativo per 1,055 miliardi di euro. Due terzi di questo valore risultavano in capo ai **comuni**. Certo non una buona notizia per il mondo dei municipi rappresentato dall'Anci di Leonardo Domenici. In un'audizione alla commissione finanza della camera, addirittura, il direttore generale di palazzo Koch, Fabrizio Saccomanni, spiegò che l'esposizione in **derivati** finanziari degli enti locali era pressoché raddoppiata nel periodo compreso tra dicembre 2005 e dicembre 2006, passando da 500 milioni a quasi 1 miliardo. Ad agosto 2007 era pari, appunto, a 1,055 miliardi. «Tale importo», specificò dubito dopo Saccomanni, «rappresenta il 2,9% dell'indebitamento per cassa, ma costituisce soltanto una sottostima, considerato che gli enti di maggiori dimensioni ricorrono spesso a intermediari esteri, per i quali non si dispone di informazioni». Appunto, quelle stesse informazioni che in questi giorni concitati il Comitato per la stabilità finanziaria, convocato a più riprese da Giulio Tremonti, sta cercando faticosamente di mettere insieme. Stefano Sansonetti

TREMONTI VUOLE FERMARE I NUOVI CONTRATTI SPECULATIVI SIGLATI DA COMUNI E REGIONI

Arriva lo stop alla valanga derivati

Via XX Settembre, che ha già bloccato 300 nuove operazioni, ha deciso di mettere sotto osservazione tutte le operazioni in essere (35 mld in tutto). Giovedì i primi dati del Tesoro

Roberto Sommella

Giovedì 2 ottobre prossimo potrebbe diventare una data importante per la gestione del debito pubblico italiano. Quel giorno il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, predisporrà un'informativa al Parlamento sulla situazione legata all'esposizione degli enti locali a prodotti speculativi **derivati**. Una posizione che, a quanto risulta a MF-Milano Finanza, al momento potrebbe essere negativa per oltre un miliardo di euro. La decisione, che è ormai matura, è quella di far effettuare una rapida ma significativa ricognizione agli uffici della Direzione generale del tesoro, sul grado di tenuta del monte debiti di **comuni**, regioni e province che sarebbe arrivato, secondo le ultime stime, a oltre 35 miliardi di euro. Di questa parte, si tratta di centinaia di contratti siglati dagli enti locali con banche d'affari e istituti di credito italiani ed esteri, alcune simulazioni su un campione allargato di amministrazioni hanno fatto saltare sulla sedia i tecnici e i più stretti collaboratori del ministro. A livello regionale, dal Piemonte alla Sardegna, i test effettuati dal Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti, hanno portato alla luce quanto segue: nel 2007, su un debito complessivo di 5,4 miliardi di euro, sono stati swappati, e dunque trasformati in strumenti finanziari **derivati**, ben 1,59 miliardi. E di questi 1,59 miliardi, come di norma accade secondo complessi calcoli matematici, circa il 50% potrebbe diventare negativo sul mark to market, trasformandosi dunque in un'esposizione. Se circa 800 milioni di euro, su un semplice campione, possono diventare un fardello a fine contratto sulle spalle delle amministrazioni future che si troveranno a regolare i conti alla scadenza dello swap, è facile immaginare che nell'universo totale della pubblica amministrazione l'esposizione attuale possa essere ben superiore al miliardo di euro, soprattutto in considerazione del fatto che molti **comuni** e regioni (ad esempio è il caso della Regione Lazio, indebitata per 132 milioni con Lehman Brothers e per altri 132 con Dexia Crediop e 357 con Merrill Lynch) stanno verificando la propria situazione debitoria dopo il crack della banca americana. «È fuor di dubbio che molti contratti **derivati** degli enti locali in questo momento esprimano una posizione negativa, dunque un'esposizione», rivela un ex amministratore di una grande città capoluogo di regione, «questo perché i tassi sono aumentati in maniera imprevista a causa della crisi finanziaria». E anche nell'entourage di Tremonti si è subito percepita la delicatezza della questione. «Stiamo avviando un esame dei contenuti contrattuali di tutte le operazioni in **derivati** degli enti locali, per capire dove sono i rischi maggiori, ma è un'operazione complessa», afferma una fonte del ministero del Tesoro. Tremonti ha fiutato subito le difficoltà in arrivo, ha stoppato 300 nuovi contratti, e sta studiando il modo per impedire definitivamente ai **comuni** il ricorso ai **derivati**, ipotizzando una modifica legislativa che rafforzi le norme attualmente vigenti, oppure facendo entrare in campo un controllore terzo, come un'Autorità di vigilanza, anche se questa ipotesi sembra tramontata. E il centrosinistra intanto torna ad attaccare Tremonti, con il deputato del Pd, Francesco Boccia. «Il ministro dell'Economia deve fare chiarezza in Parlamento sulla reale esposizione del tesoro e degli enti locali al ciclone sui **derivati**, Lehman è solo una punta dell'iceberg». Se così fosse, e qualcuno anche nel governo comincia a pensarlo, i prossimi giorni saranno caldissimi, anche per capire se in giro c'è qualche Titanic. (riproduzione riservata)

Cremona, la città

Dallo Stato 3 milioni in meno in trasferimenti al Comune

L'assessore Villa attacca: «Si fanno belli con i soldi di tutti noi. Non è stato ancora rimborsato il 50% dell'Ici abolita e abbiamo saputo che ne verrà trasferita solo una parte, in base alle disponibilità di cassa»

Un anno difficilissimo per far quadrare i conti. Non solo per le tasche delle famiglie, ma anche per le casse degli enti locali. «Questo sarà l'anno più difficile in assoluto per costruire il bilancio», sostiene Celestina Villa, assessore alla partita che si accinge a metter mano al preventivo 2009, l'ultimo del mandato quinquennale di cui fa parte. «Per la prima volta dovremo misurarci con un taglio ai finanziamenti che sarà reale e che avrà effetti ben diversi da quelli imposti dal patto di stabilità, al quale già negli anni scorsi ci eravamo dovuti adeguare. Dovremo fare i conti con circa 3 milioni di euro in meno di trasferimenti, rispetto ai 16.000 che avevamo previsto. Non credo che ci saranno inversioni di rotta da parte di questo governo rispetto a quanto abbiamo appreso, per ora solo dal Sole24Ore. A fronte di questo sicuro decremento delle entrate, avremo sicuramente un aumento delle spese, come del resto è avvenuto negli anni passati, solo che quest'anno il governo ha imposto l'obbligo di ridurre il debito. Faccio solo un paio di esempi: i maggiori oneri per gli scatti dei contratti del pubblico impiego, che portano a circa 1 milione di euro in più; oppure i maggiori costi di riscaldamento, quelli già avvenuti nello scorso inverno particolarmente rigido e gli aumenti dei costi dell'energia in previsione per il prossimo». Insomma il federalismo fiscale per ora solo annunciato dalla compagine di governo, non sta portando nulla di buono alle amministrazioni periferiche e l'abolizione dell'Ici sulla prima casa è un altro esempio di penalizzazione per le casse comunali che proprio sull'imposta avevano la maggiore garanzia di entrata. Una vera e propria beffa, per loro, l'eliminazione dell'Ici prima casa, il cui gettito avrebbe dovuto essere colmato per intero dallo stato. «In estate - continua l'assessore - ci hanno liquidato il 50% del gettito dell'Ici, ma per quanto riguarda la restante metà siamo in alto mare. E il peggio deve ancora venire, perchè ci è stato comunicato che non verrà rimborsato l'intero ammontare dell'imposta, ma solo una quota, in base alla disponibilità di cassa. In altri termini, lo stato centrale ci sta sottraendo quanto ci spetta di diritto. Non si tratta di mancate coperture ad incrementi di spesa, ma di entrate proprie degli enti locali, che sono state drasticamente eliminate». In pratica, conclude la Villa, assessore di Rifondazione, «il governo si sta facendo bello con i soldi di tutti noi». Impossibile per il momento prevedere le ripercussioni di tutto questo sulle azioni del governo locale. Tagli di servizi, aumenti tariffari, sono solo alcuni degli scenari possibili. «Chiederò a tutti gli assessori di vedere in quali capitoli sforbiciare, come ho sempre fatto in questi anni, del resto. Per adesso vorrei far notare che, nonostante i vincoli del patto di stabilità siamo sempre riusciti a mantenere inalterati i livelli dei servizi senza aumentare tasse e imposte locali. Quest'anno poi non c'è stato aumento nemmeno per le rette dei servizi a domanda individuale». Sulla necessità di regolamentare il federalismo fiscale era intervenuto il sindaco Corada alla fine di agosto, dopo la partecipazione ad un incontro dell'Anci: «Il progetto di federalismo fiscale deve definire con chiarezza sia la compartecipazione dei **Comuni** al gettito dei tributi attraverso una compartecipazione all'IRPEF e all'IVA prodotta nel proprio territorio, potenziare i tributi propri **derivati** estendendo i margini di manovrabilità riconosciuti agli enti territoriali, definire un livello di tassazione proprio dei **Comuni**: ben venga dunque la proposta di destinare ai **Comuni** una tassa che unifichi e razionalizzi le diverse imposizioni sugli immobili. Il progetto dovrebbe inoltre prevedere che il patto di stabilità abbia regole stabili e durature, definisca obiettivi legandoli alla logica dei saldi e contenga i meccanismi finalizzati a premiare i **Comuni** virtuosi attraverso strumenti che permettano di utilizzare proprie risorse e sviluppare investimenti." "In sostanza - conclude il Sindaco Corada - si è ribadito che è necessario, per dare valore allo stesso federalismo fiscale, definire un quadro preciso delle responsabilità e delle funzioni proprie di ogni livello sulla base del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, tenendo conto che è indispensabile definire di pari passo rispetto al progetto di federalismo fiscale il Codice delle Autonomie in cui sia resa esplicita e chiara la ripartizione delle competenze dei diversi livelli istituzionali, così da evitare confusione e sovrapposizione». g.b. Il Comune e l'assessore Celestina Villa

IL 4 E 5 OTTOBRE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La crisi del secolo Ieri terzo vertice Comitato stabilità

Banche tranquille, Tremonti si prepara per l'Ecofin

Il Tesoro: «Rischi contenuti, liquidità adeguata». E il ministro completa il dossier sul mercato italiano

Le conseguenze della crisi sui mercati internazionali restano contenute per le banche e le compagnie di assicurazione italiane. All'indomani dell'on data di crolli sulle borse mondiali dopo la bocciatura del piano di salvataggio Usa, in Italia una nuova rassicurazione è arrivata dai vertici delle principali autorità finanziarie. Ma la guardia non si abbassa e l'attenzione resta vigile. Alla riunione del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria fissata per le 9 di ieri mattina al ministero dell'Economia per esaminare gli sviluppi più recenti delle tensioni sulle piazze internazionali, erano presenti - assieme al ministro Tremonti e al direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli - anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e i presidenti di Consob e Isvap, Lmaberto Cardia e Giancarlo Giannini. Dopo il consulto, durato circa novanta minuti, i membri della task force di via Venti Settembre hanno inviato ai mercati un nuovo segnale di distensione. Un segnale indispensabile in questa fase di incertezze e di dubbi da parte dei risparmiatori. Una improvvisa ondata di panico fra correntisti e depositanti potrebbe mettere in difficoltà le istituzioni finanziarie del nostro Paese. Le banche e le assicurazioni italiane hanno subito finora «conseguenze contenute» e la liquidità del mondo del credito è «adeguata». Ma come conferma anche l'assiduità con la quale si sono visti recentemente, soprattutto dopo il tracollo di Lehman Brothers (quello di ieri era infatti il terzo incontro nel giro di appena 10 giorni), il livello di attenzione di Tremonti, Draghi, Cardia e Giannini resta elevato: «il Comitato - si legge infatti nella nota diffusa al termine della riunione - ha convenuto sull'opportunità di continuare a mantenere sotto costante osservazione la situazione e di tenere riunioni periodiche di aggiornamento». Il ministro Tremonti, intanto, riferirà giovedì mattina alla Camera sulla crisi dei mutui, convocato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, dopo la richiesta fatta dall'opposizione. Il messaggio di rassicurazione di ieri, tuttavia, non sembra aver del tutto convinto i mercati. Soprattutto nel caso di Unicredit che in Borsa ha vissuto una giornata nera, con una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso (arrivato a superare l'11%) e le quotazioni del titolo tornate indietro di oltre 10 anni, ai livelli del dicembre 1997. Appena lunedì alla riunione del Financial stability forum, Draghi (che presiede il comitato internazionale) aveva sottolineato che la risposta delle autorità e dei governi è stata «ampia, articolata e forte» e che comunque «tutte le autorità sono consapevoli e restano in costante allerta e stanno intraprendendo tutte le azioni necessarie per restaurare la fiducia nei mercati». Al vertice, nonostante le indiscrezioni circolate al termine della riunione, non si sarebbe parlato della questione **derivati**. Gli enti locali italiani - in particolare i **comuni** - sono in seria difficoltà con la gestione (scellerata) del debito appesantita dalle scelte sul fronte delle operazioni finanziarie. La maggior parte degli swap sottoscritti con gli istituti di credito si sta rivelando un boomerang sulle casse degli enti e a via Venti Settembre il dossier è caldo. Ciò nonostante, Tremonti - forse per ragioni di competenze - ha tenuto fuori dall'ordine del giorno del comitato stabilità i **derivati** nei **comuni**. Frattanto il ministro si prepara per l'Ecofin di lunedì. In quella occasione, il responsabile dell'Economia dovrà riferire ai colleghi europei sulla situazione italiana. Il nostro mercato - rimasto ai margini della bolla degli scorsi anni - sembra molto più al riparo di quelli del Vecchio continente: i primi scricchiolii come Dexia e Fortis - tengono alta la tensione a Bruxelles. Europa sotto i riflettori, dunque. Il Consiglio direttivo della Bce, fissato per giovedì, avrà gli occhi del mondo addosso. Ieri Citigroup ha ipotizzato un taglio imminente dei tassi come misura «d'emergenza», e un esponente del consiglio direttivo di Francoforte ha detto che l'Eurotower non permetterà il crac di banche di grandi dimensioni. Con il contagio della crisi dei mutui dagli Usa all'Europa, che ieri ha costretto al salvataggio di diversi istituti di credito del Vecchio Continente, diversi operatori si aspettano un taglio dei tassi ravvicinato. F.D.D.

Critiche alla Moratti: troppi silenzi sulla crisi

Derivati , una delle banche verso il crac Il Pd: il Comune potrebbe perdere 100 milioni

Ci sono cento milioni che ballano sull'orlo del fallimento. Lo spettro per il Comune di Milano si chiama Hypo, il gruppo bancario tedesco sul baratro della bancarotta che controlla Depfa Bank, uno dei quattro istituti con cui Milano ha avviato l'operazione **derivati**. «Il possibile crac - dice il consigliere pd Davide Corritore - non soltanto polverizzerebbe i depositi finora versati dall'amministrazione, circa 25 milioni di euro, ma potrebbe costringere il Comune, in quanto debitore, a dover pagare immediatamente le minusvalenze accumulate in questi tre anni con il contratto derivato». Un quadro a tinte decisamente fosche. Per questo l'opposizione chiede un segnale «forte» al sindaco Moratti. In attesa del consiglio comunale del 16 ottobre. L'amministrazione - è la richiesta - deve mettere in campo azioni di natura legale per salvaguardare le sue posizioni finanziarie. Spiega Corritore: «Da parte nostra abbiamo depositato in Procura una integrazione all'esposto già presentato per e chiedere provvedimenti cautelativi. Ovvero il sequestro dei beni per tutelare il Comune». Per il capogruppo Pierfrancesco Majorino a «stupire è soprattutto il silenzio del sindaco su tutta la vicenda». Ieri, intanto, il Consiglio ha approvato il riequilibrio di bilancio. «Un'operazione a spesa zero, grazie al fatto che i conti sono in ordine e rispettano pienamente il patto di stabilità», esulta il vicesindaco Riccardo De Corato. «Mancano i soldi che il governo dovrebbe girare ai **Comuni** dopo l'abolizione dell'Ici», replica l'opposizione. «Per far tornare i conti, nel documento, si fa finta che i milanesi continuino a pagare l'imposta sugli immobili», dice Fabrizio Spirolazzi del Pd.

@ Il retroscena

Il Tesoro: per fortuna siamo lontani dall'epicentro di questa crisi

Comuni debitori di Dexia. Lehman, interviene Cassa depositi? Milano avrebbe 25 milioni di depositi nella Dpfa Bank, che appartiene alla tedesca Hypo

ROBERTO PETRINI

ROMA - «Siamo tutti in rete».

Chi è passato ai piani alti del ministero del Tesoro ieri sentiva risuonare questa parola d'ordine, metafora della massima allerta.

Contatti continui con le capitali europee, culminati in ripetute conference call chieste espressamente dal presidente francese Sarkozy, verifica durante il week end delle condizioni delle tesorerie delle banche: l'effetto della crisi internazionale si aggrava, investe l'Europa, ma il ministero dell'Economia invia messaggi rassicuranti e cerca di sdrammatizzare. «L'Italia non è la causa né l'anello più debole della catena», si dice per i corridoi di Via Venti Settembre e si ricorda che il sistema bancario è stato toccato in quasi tutti i maggiori paesi Europei ma non in Italia. «Non siamo l'epicentro per mille e una ragione, siamo i meno colpiti», si aggiunge e si spiega che fortunatamente «per ora siamo nell'osservatorio e non nella bufera».

Tuttavia la situazione, soprattutto dopo la bocciatura del piano di salvataggio Bush, non è tranquillizzante e per questo il monitoraggio è senza tregua. Per stamattina alle 9 è stato convocato il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria: oltre al ministro dell'Economia Tremonti ci saranno il governatore della Banca d'Italia Draghi, il presidente della Consob, Cardia, quello dell'Isvap, Giannini e il direttore generale del Tesoro Grilli.

E' la seconda volta che l'«unità di crisi» si riunisce in poco meno di una settimana: mercoledì scorso fu convocata dopo il crash della Lehman Brother, oggi dopo la crisi delle banche europee.

Nulla trapela dalle stanze del Tesoro, ma il fatto nuovo intervenuto ieri è il timore per il colosso belga Dexia, che controlla il nostro Crediop: la vecchia banca italiana era specializzata nell'erogazione di prestiti agli enti locali e la Dexia è diventata anche in Italia il maggior sottoscrittore di emissioni obbligazionarie di **Comuni** e Regioni che ora si trovano nella imbarazzante situazione di essere debitori del colosso in crisi.

Questa emergenza si aggiunge a quella, ben più seria, dei prodotti **derivati** utilizzati dagli enti locali: in tutto si tratta di oltre 35 miliardi di esposizione dove emergono situazioni tranquille ma anche operazioni spericolate di piccoli **comuni**. Impigliate nel fallimento Lehman Brothers sono rimaste alcune Regioni come la Campania, la Sicilia, il Lazio e le Marche (che tuttavia ha messo in atto assicurazioni collaterali): in tutto si tratta di operazioni in essere per 2-3 miliardi. Il Comune di Milano, come ha sottolineato una interrogazione del Ds Davide Corritore, ha depositi per 25 milioni nella Depfa Bank, la banca irlandese da ieri senza liquidità.

Che fine faranno? Come pure il deputato Ds Boccia torna a chiedere al Tesoro di fare chiarezza sull'ammontare delle perdite con Lehman Brothers.

Nei giorni scorsi Tremonti ha congelato le nuove emissioni degli enti locali ed è probabile che l'era della finanza derivata per i **comuni** sia giunta al capolinea: non è escluso che una norma sancisca il nuovo corso. Nel frattempo si sta studiando una mega operazione di salvataggio, che potrebbe essere garantita dalla abbondante liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, per salvare i **comuni** rimasti impigliati nelle operazioni di swap e di finanza spericolata: il Tesoro, o la stessa Cassa Depositi, potrebbero subentrare come debitori nei casi dei **comuni** più esposti. «L'operazione ci trova aperti ad affrontare il problema e collaborativi», ha detto ieri il presidente dell'Anci Leonardo Domenici.

35,2 mld L'ESPOSIZIONE L'esposizione complessiva dei **comuni**, delle Province e delle regioni in **derivati** a fine 2007 559 IL TOTALE E' il numero totale di Regioni, **Comuni** e Province che hanno stipulato **derivati** 477 I PICCOLI Sono 477 i **Comuni** non capoluogo e le comunità montane che hanno stipulato contratti **derivati** I numeri

Foto: PER SAPERNE DI PIÙ www.bancaditalia.it www.tesoro.it www.unicredit.com

Foto: IN FALLIMENTO

Foto: Il colosso americano Lehman Brothers ha avviato la procedura fallimentare. Congelate le posizioni dei creditori

Sindaci in festa per gli utili

«Dieci anni di proteste, ora vediamo i primi frutti» - Nel 1998 avevano chiesto di risarcire i danni ambientali

RESIA. Correva l'anno 1998, era esattamente l'11 maggio quando otto Comuni della Venosta (Curon, Castelbello, Lasa, Laces, Malles, Sludern, Glorenza e Silandro), in occasione di una manifestazione organizzata sul camminamento dell'invaso artificiale di Resia, chiedevano con forza un ripensamento della politica energetica in valle per risarcire le popolazioni locali per i danni ambientali subiti durante gli anni della concessione alla Edison degli impianti idroelettrici di Castelbello (448 milioni di chilowatt annui) e di Glorenza (269 milioni). A dieci anni di distanza quegli otto sindaci assaporano la vittoria.

All'incontro di allora erano presenti il senatore Armin Pinggera e, in rappresentanza della Provincia, l'assessore alle acque pubbliche e all'energia Michl Laimer. A quest'ultimo, il primo cittadino di Malles Josef Noggler consegnò una petizione nella quale si esprimeva "inequivocabilmente contro una proroga della concessione, in quanto la derivazione di tutte le acque nel lago artificiale di Resia comportava notevoli svantaggi alla popolazione del comune". «Non siamo qui per una protesta - aveva sottolineato Noggler insieme con gli altri sindaci - ma per richiamare l'attenzione su quanto è accaduto 50 anni fa con la creazione dell'invaso artificiale e chiedere alla Edison un risarcimento, o in alternativa una compartecipazione agli utili derivati dalle deviazioni delle acque sul territorio comunale. Questo per i danni ecologici ed economici subiti, per i gravi pericoli ai quali la popolazione è continuamente esposta, derivanti dal bacino stesso, dall'elettrosmog e dalle polveri nei periodi di secca». A dieci anni esatti di distanza i primi cittadini di quegli otto comuni venostani si sono ritrovati, questa volta a bordo della motonave Hubertus sul lago di Resia, per festeggiare la prima importante vittoria rappresentata dalla concessione di una consistente percentuale di partecipazione agli utili.

Il sindaco di Curon Albrecht Plangger nel salutare gli ospiti ha ripercorso il faticoso cammino dell'ultimo decennio.

«Ci siamo battuti per una giusta causa e abbiamo vinto - ha dichiarato soddisfatto - abbiamo vinto perché ci credevamo sin dall'inizio. E il merito va anche ai nostri concittadini che ci hanno sempre spronato a non mollare. Abbiamo versato fiumi d'inchiostro per le nostre rimostranze, ma alla fine abbiamo avuto ragione».

Parole di soddisfazione anche da parte del presidente della comunità di Valle Josef Noggler. «Quale sindaco di Malles fin dal 1991 ho sostenuto con forza le nostre ragioni - ha dichiarato Noggler - adesso, ottenuto l'importante risultato, tocca a noi organizzarci per far sì che le famiglie venostane, dopo i danni ecologici ed economici subiti in passato, possano trarne un effettivo vantaggio».

(b.p.)

Enti locali al riparo Il Tesoro «trasferisce»

LE STIME Regioni: Lazio e Marche le principali controparti Il Mef più coinvolto: mark-to-market negativo per 2 miliardi di euro

Isabella Bufacchi

ROMA

La finanza locale ha un'esposizione complessiva «irrisoria» nei confronti della Lehman brothers e gli enti locali e territoriali nel loro complesso non saranno danneggiati ma solo scalfiti dal più grande fallimento bancario della storia americana. È quanto risulta al Sole-24 Ore da fonti bene informate: la Regione Lazio e la Regione Marche sono le principali controparti swap coinvolte, avendo stipulato contratti **derivati** direttamente con Lehman brothers Europe, ma il mark-to-market delle loro posizioni si riduce a una somma modestissima, una manciata di milioni di euro. Diverso invece è il caso del ministero dell'Economia che ha accumulato swap sui tassi d'interesse con Lehman per un valore nozionale complessivo pari a 35 miliardi di euro, con un mark-to-market negativo del Mef (debitore di Lehman al netto di tutte le posizioni) di 2 miliardi di euro.

Negli ultimi dieci anni il ricorso al mercato obbligazionario e agli strumenti **derivati** (swap per la copertura del rischio sui tassi d'interesse o di cambio, amortising swap per riprodurre sinteticamente un piano di ammortamento per i bond "bullet" con rimborso a scadenza) ha esteso la gamma delle controparti finanziarie di Regioni, **Comuni** e Province, allargando la quota delle banche estere. Lehman solo nel 2003, anno d'oro per i BoR, ha organizzato (assieme ad altri): l'emissione obbligazionaria scadenza 2023 da 400 milioni di euro per Regione Marche; un bond 2033 da 600 milioni di euro per il Comune di Roma; l'obbligazione Sicilia scadenza 2016 da 1 miliardo di dollari Usa. La Lehman ha anche lavorato alle cartolarizzazioni sui crediti sanitari di Regione Lazio e Campania.

Nelle emissioni di bond, il ruolo ricoperto dalla investment bank americana, solitamente lead, co-lead manager oppure joint bookrunner, era circoscritto alla definizione dei termini del titolo (cedola fissa o variabile, scadenza, rating, prospetto) e al collocamento presso investitori istituzionali, soprattutto esteri: lo swap agganciato al bond, per convertire il tasso fisso in variabile o viceversa oppure per allestire il piano di ammortamento voluto dalla legge, veniva assegnato attraverso una gara che metteva in competizione le banche. «Nella maggior parte dei casi perdevamo il contratto swap sui bond - ha raccontato una fonte Lehman che ha preferito rimanere anonima -. Non siamo mai stati una banca molto forte negli swap più semplici e raramente riuscivamo a battere le offerte di altri istituti come Ubs, Deutsche bank e Barclays». La Lehman ha conquistato negli anni quote di mercato in Italia nel comparto del "fixed income" per la strutturazione di prodotti complessi.

Il crack Lehman è semmai più impegnativo per via XX Settembre. Prosegue in questi giorni la preparazione dell'operazione mammoth del Tesoro che ha deciso di smantellare gli swap di Lehman e trasferire le posizioni ad altre banche, evitando così di pagare il saldo netto del mark-to-market negativo al liquidatore. Il valore nozionale (l'importo di riferimento del debito sottostante) degli swap in essere Lehman-Mef ammonta a 35 miliardi. Il Tesoro ha già contattato la ventina di banche specialist in titoli di Stato per trasferire le posizioni Lehman ai migliori offerenti: gli istituti coinvolti saranno chiamati a liquidare la loro posizione in mark-to-market negativo con il liquidatore della Lehman per subentrare nel nuovo contratto swap con il Tesoro. Tutte le operazioni dovranno essere autorizzate dal liquidatore londinese.

Questa soluzione dovrebbe accontentare tutti: per il Tesoro sarà come se la Lehman non fosse mai esistita; il liquidatore rimpolperà la cassa per pagare i creditori; le banche che subentreranno a Lehman aumenteranno il loro business con il Tesoro, business solitamente lucrativo.

isabella.bufacchi@ilsole24ore.com

LA TESTIMONIANZA DI DANIELE IMOLA, SINDACO DI RICCIONE

Così ho vinto con i derivati Ma vanno vietati ai Comuni

Fabrizio Massaro

I derivati fatti sottoscrivere agli enti locali? Dovrebbero essere vietati, sono troppo rischiosi e non ci sono funzionari in grado di capirli fino in fondo, né amministratori pubblici che facilmente resistono alle lusinghe di un finanziamento immediato per realizzare delle opere o alle pressioni dirette e indirette delle banche, anche attraverso la politica, per sottoscrivere contratti che impegneranno per anni gli enti locali. A sostenere questa tesi è proprio un amministratore che con i **derivati** non solo non ci ha perso, ma ha addirittura portato nelle casse del Comune una discreta plusvalenza, 230 mila euro su 15 milioni di finanziamento sottoscritto per realizzare opere pubbliche: Daniele Imola, sindaco di Riccione da dieci anni, del Partito Democratico. L'allarme derivati, già noto a livello politico e della finanza, è ora più intenso dopo che diverse amministrazioni, a cominciare dalla Regione Lazio, sono rimaste coinvolte nel grande crack di Lehman Brothers da 640 miliardi di dollari: molti enti locali si trovano adesso esposti a **derivati** con mark-to-market per loro sfavorevole rispetto alla controparte Lehman e devono trovare una soluzione che non travolga i bilanci. «Abbiamo fatto un'unica operazione in **derivati**, dal 2002 a fine 2006, con Unicredit, con passaggio dal tasso variabile al fisso», racconta Imola, «e siamo stati anche fortunati, ma il merito è dei consulenti e dei dipendenti del Comune che curano il settore tributi perché hanno avuto fiuto. Monitorando il contratto con molta attenzione, giorno per giorno, alla scadenza naturale abbiamo guadagnato 230 mila euro. Ma dopo, a tutte le altre offerte che abbiamo avuto, anche con un pressing notevole, abbiamo opposto un rifiuto perché avevamo capito che erano ad altissimo rischio. Per finanziarci abbiamo puntato sulla valorizzazione del patrimonio e sulle dismissioni». Il racconto di Imola descrive una realtà quasi da assalto alla diligenza: «In quel periodo c'era una campagna massacrante da parte di tutti gli istituti di credito, ma non da Lehman, per la verità. Pressioni pressoché giornaliere per realizzare questo tipo di contratti. E ti facevano passare da sprovveduto se non facevi l'operazione. E i direttori delle banche si facevano anche sponsorizzare dai politici locali, facevano accompagnare la visita con sollecitazioni di tipo politico». Ma perché avevate accettato quel contratto? «L'avevamo fatto per un'opera pubblica, siccome era difficile avere finanziamenti e mutui, era stato allettante per un'amministrazione avere un contratto che ti dava interessi anticipati. Ci siamo convinti a farlo anche perché un nostro assessore lavorava all'istituto e ci ha assicurato che ci avrebbe seguito. Sapevamo che era a rischio ma l'abbiamo fatto proprio per questo di un piccolo importo». L'analisi di Imola è disincantata: «**Comuni** non sono normalmente attrezzati, non hanno grande dimestichezza con quelle cose, e poi qui c'erano davvero delle truffe, diciamo tra virgolette: giocavano sul fatto che gli amministratori scadono, e ma se stipuli a lunga scadenza i soldi li prendi subito, il mandato poi scade, e la patata passa a un altro. Ma gli amministratori passano, mentre i **Comuni** restano». Soluzione? «Io i **derivati** ai **Comuni** li vieterei: sono rischi inutili e improduttivi, perché fanno fare bella figura all'amministratore di turno ma alla fine l'opera rischia di costare dieci volte tanto». (riproduzione riservata)

I conti dei Municipi. Emissioni azzerate dall'aumento dei tassi Euribor e dal crollo di fiducia nelle banche internazionali

Enti locali, fuga dalle obbligazioni

Bop e Boc, in Lombardia restano aperte posizioni per oltre 2 miliardi di euro LA DIFFUSIONE Sia le grandi che le piccole pubbliche amministrazioni in passato hanno ceduto alle «lusinghe» dei bond: da Milano a Lecco a Monza

Sara Monaci

MILANO

Fino ad un anno fa i prestiti obbligazionari rappresentavano una fonte irrinunciabile per i bilanci degli Enti locali. Ma con l'aumento dei tassi d'interesse Euribor (a cui sono normalmente agganciati) e con il crollo di fiducia nelle banche internazionali da parte degli investitori, nessuna istituzione pubblica in Lombardia ha più previsto per i prossimi anni emissioni di bond. «Oggi non sarebbe più conveniente: tra il 2001 e il 2002 il tasso d'interesse era al 2,5%, ora il doppio. Le operazioni di qualche anno fa oggi non danno gli effetti auspicati - spiegano i tecnici dell'Ufficio Bilancio della Provincia di Bergamo -. Per un Ente locale i bond adesso sono più rischiosi e pesanti».

Qualche Comune, che già da tempo ha scelto di tenersi lontano dai prodotti finanziariamente complessi, rafforza oggi le proprie opinioni. «Le finanze alternative vanno usate solo come ultima ipotesi, e sempre con prospettive sicure. Oggi, tanto per cominciare, non firmerei contratti con banche straniere, ma solo con gli istituti italiani», dice Ettore Filippi, vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Pavia, che all'attivo ha solo mutui prevalentemente a tasso fisso.

Sono comunque molte le pubbliche amministrazioni che negli ultimi 10 anni hanno scelto di emettere Boc (Buoni ordinari comunali) o Bop (Buoni ordinari provinciali) per finanziare i propri investimenti o, soprattutto, per ristrutturare il debito, ritenendo che pagare gli interessi per un normale mutuo sarebbe stato nel tempo meno conveniente. Meglio va a quelle Province o a quei **Comuni** che hanno optato per un tasso fisso (o che utilizzano swap semplici per calmierare le oscillazioni a rialzo degli interessi). Quelli invece che hanno scelto un tasso variabile sono costretti a subire le impennate dell'Euribor (l'indice di scambio interbancario europeo), e oggi si trovano a pagare più del previsto.

A sorpresa, in base all'indagine del Sole 24 Ore-Lombardia, sono soprattutto le province ad avere scelto l'emissione di buoni: in Lombardia 7 su 11 utilizzano i Bop. Si tratta delle Province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova e Varese, che insieme hanno emesso in Bop una cifra che si aggira intorno ai 380 milioni. Ad avere scelto il tasso variabile sono state Bergamo, Mantova, Milano, Varese e Brescia. Quest'ultima tuttavia ha l'opportunità, attraverso uno swap, di convertire per qualche anno il tasso variabile in fisso.

Per quanto riguarda i **Comuni** capoluogo, più prudenti in questo tipo di operazioni, solo 4 hanno emesso Boc. Si tratta di Lecco, Mantova, Monza e, ovviamente, Milano. Ovviamente perché al prestito obbligazionario di Milano, pari a 1,685 miliardi, è legata la nota questione dei prodotti finanziari **derivati** su cui è stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura.

Escluso quindi il Comune di Milano - la cui emissione di titoli obbligazionari, avvenuta nel 2005, è stata una delle più grandi di tutta Europa da parte di un Ente locale -, il valore complessivo dei Boc nelle altre tre città si aggira intorno ai 57 milioni. Cifra non di poco conto, se si considera che i centri coinvolti sono tra i più piccoli delle Lombardia. Tutti i **Comuni** hanno scelto un tasso variabile.

Alle "lusinghe" dei bond hanno ceduto quindi grandi e piccoli: si va dal Comune e dalla Provincia di Milano fino a istituzioni più piccole come il Comune e la Provincia di Lecco o il Comune di Monza. La città di Lecco ha ristrutturato il debito nel 2006, sottoscrivendo un Boc da 36,5 milioni per la durata di 20 anni con Deutsche Bank, con rimborso a scadenza. Per essere più sicura di fronte alle oscillazioni dei tassi ha sottoscritto uno swap con opzione collar, in modo da non pagare mai una percentuale sopra il 4,9 per cento.

«È stata una scelta vantaggiosa - dice l'assessore al Bilancio di Lecco, Gaetano Grossi -. In questo modo abbiamo risparmiato». La Provincia di Lecco ha optato invece per un Bop a tasso fisso (con Intesa-Sanpaolo) già dal 2006, anno di emissione, per non correre rischi in futuro (la durata è 18 anni). Rimanendo sempre alle pubbliche amministrazioni più piccole, le cose vanno peggio nel Comune di Monza, che nel 2005 ha collocato con Unicredit un Boc da 14,3 milioni a tasso variabile, con scadenza decennale.

Le banche più utilizzate nel collocamento a fermo sono Unicredit, Intesa-Sanpaolo, Deutsche Bank. Complessivamente i buoni vengono impiegati per più del 60% nell'estinzione di mutui, mentre il resto viene utilizzato per investimenti in strade e scuole. Solo la Provincia di Bergamo ha sottoscritto due tranches di Bop, tra il '98 e il '99, esclusivamente per finanziare opere.

Foto: La scelta bresciana. L'assessore provinciale Bonomelli

Comuni e Province: spese fuori dal patto di stabilità

Lo denuncia la relazione sull'attività svolta, nel corso dell'esercizio finanziario 2007 dall'Ispettorato Generale di Finanza / Milano

Nel 2007 gli enti locali, sul fronte della spesa, hanno continuato a tenere comportamenti poco virtuosi. Province e **comuni**, infatti, hanno commesso «irregolarità connesse con il rispetto del Patto di stabilità e crescita». È quanto emerge dalla relazione sull'attività svolta, nel corso dell'esercizio finanziario 2007, dall'Ispettorato Generale di Finanza. In particolare, si legge nel rapporto, alcune amministrazioni provinciali hanno commesso inosservanze in relazione al superamento del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, alla costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alla stipulazione di nuovi mutui.

Per quanto riguarda i **comuni**, gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato, sempre per il 2007, irregolarità nelle «spese del personale, in quelle per contributi e nella gestione dell'indebitamento».

Ma la cosa più preoccupante è il ricorso al debito attraverso strumenti finanziari **derivati** che «negli ultimi tempi ha segnato livelli crescenti». In tale panorama, le operazioni in strumenti **derivati** «rispondono all'esigenza di fornire adeguata copertura al rischio finanziario delle operazioni di indebitamento concluse». Numerosi enti locali, stimolati dalle banche, hanno deciso di procedere ad una rinegoziazione della propria massa debitoria, agganciando la stessa a un'operazione in strumenti **derivati**, conclusa nella quasi totalità dei casi nella forma del contratto di «interest rate swap». Questo perché a fronte di un'espansione dei compiti loro attribuiti, gli enti locali hanno visto progressivamente ridursi le proprie disponibilità finanziarie in termini reali. La crisi di liquidità ha spinto, quindi, gli enti territoriali a un recupero finanziario affidato a un ricorso al debito accompagnato da un altro fenomeno anomalo: l'emergere di passività fuori bilancio.

Da parte sua la Corte dei Conti, nella relazione sullo stato dei controlli sugli organismi partecipati dagli enti locali, rivela come il 37% delle partecipazioni societarie degli enti locali chiude in perdita. Il dato è riferito al 2005 e la Corte aggiunge che «meno dell'8% ha posto in essere operazioni di ricapitalizzazione per perdite». Nella stessa Relazione si evidenzia che «nel 2006, più del 15% delle società in perdita ha spesso utilizzato, come fonte di finanziamento, i proventi derivanti da alienazioni immobiliari, prassi assolutamente discutibile - sottolinea la Corte - in quanto, alle gravi difficoltà determinate da perdite che vanno oltre la misura consentita, aggiunge gli ulteriori problemi derivanti da impoverimento strutturale dell'ente».

PREOCCUPATO PER IL CRACK LEHMAN, TREMONTI HA FERMATO 300 NUOVI CONTRATTI SUI DERIVATI

Scoppia la grana debiti degli enti locali

Controlli a tutto campo dell'Economia dopo varie segnalazioni della Corte dei conti. La sola Regione Lazio ha quale controparte la banca americana fallita per la copertura di 132 milioni di euro
Roberto Sommella

Che prima o poi dovesse scoppiare lo sapevano bene gli inquilini che si sono succeduti a Palazzo Chigi. Ma che la grana **derivati** degli enti locali dovesse ora fare i conti anche con il crack della Lehman Brothers è cosa che nessuno, nemmeno il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, si aspettava. Invece sta andando proprio così. Come se non bastassero i problemi legati all'effettiva esposizione del sistema Italia privato con la banca affondata una settimana fa (si parla, ma sono numeri ancora da verificare, di un valore tra 5 e 7 miliardi di euro e di qualcosa come 80 mila risparmiatori coinvolti), sul tavolo del titolare del dicastero di via XX Settembre è giunta una pratica rovente: i nuovi contratti **derivati** sottoscritti da regioni, **comuni** e province. Si tratta di ben 300 operazioni che ora il ministero dell'Economia ha deciso di mettere in stand by per capire innanzitutto la rispondenza di queste alle nuove regole più rigide in materia e soprattutto per fare chiarezza su chi in Italia, da Milano a Palermo, abbia sottoscritto contratti swap e credit default swap con strumenti finanziari sottostanti che fanno capo alla Lehman Brothers. È questa la nuova grande preoccupazione di Tremonti (da ricordare che lo stesso ministero del Tesoro ha una posizione di circa 1 miliardo nei confronti della banca americana andata in default) che lo stesso ministro ha confidato a chi ha avuto modo di parlargli in questi ultimi giorni. «Effettivamente Tremonti sta valutando l'impatto sui **derivati** sottoscritti dagli enti locali che potrebbe avere il fallimento della Lehman Brothers. Anche per questo ha chiesto una ricognizione su tutto lo stock di debito degli enti locali che ha come oggetto questi particolari strumenti finanziari **derivati**», rivela a MF-Milano Finanza una fonte industriale. E anche per questo al ministero si stanno rileggendo con attenzione le moltissime segnalazioni che negli anni le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno inviato a innumerevoli enti locali dalle mani bucate e dalla finanza allegra, troppo allegra. Le regole per fortuna ora sono cambiate e permettono al ministero dell'Economia, sentito proprio l'organo della magistratura contabile, di bloccare i nuovi contratti qualora ci sia qualcosa che non va e di impedire la sottoscrizione di nuovi. Ma la situazione è molto complessa, se è vero che andando a spulciare uno degli ultimi bilanci della Regione Lazio esaminati dalla Lehman Brothers, emerge che nel maxi-debito accumulato dalla giunta ora retta da Piero Marrazzo (vedi tabella in pagina) vi sono alcuni contratti che hanno come controparte Lehman Brothers o altre banche in difficoltà finite da poco nelle braccia di un salvatore, come nel caso di Merrill Lynch. Su un totale di debito complessivo pari a 4,17 miliardi di euro, la Corte dei conti ha infatti evidenziato per il Lazio un debito controparte coperto da **derivati** per 1,7 miliardi, di cui 132 milioni fanno direttamente capo a Lehman Brothers. Ora, questo debito, secondo le prime indicazioni, dovrebbe diventare debito nei confronti o del curatore fallimentare di Lehman o di altro istituto che subentri ai crediti vantati dalla banca americana di Richard Fuld e soci. Ma il caso Lazio è solo un pretesto per il Tesoro per fare una ricognizione a 360 gradi su tutto l'universo **derivati**, una parte del quale potrebbe essere andato fuori controllo. Basta leggere qualche passo dell'ultima Relazione della Corte dei conti sul bilancio delle regioni e sulla finanza derivata della Regione Lombardia per capire che la crisi internazionale legata ai mutui subprime, il fallimento di molte banche d'affari e la conseguente ondata di terremoti finanziari, potrebbero avere degli effetti anche in Italia. Al 31 dicembre 2007, la magistratura contabile ha scattato la fotografia più aggiornata del fenomeno e censito il numero degli enti locali che hanno sottoscritto, per alleviare i loro problemi di bilancio, contratti **derivati**: si tratta nel complesso di 559 amministrazioni, di cui 18 regioni, 44 province, 50 **comuni** capoluogo, 447 **comuni** non capoluogo (3 comunità montane e un'unione di **comuni**) per un importo complessivo di 35,8 miliardi di euro, 16 in quota alle regioni e altrettanti in capo ai **comuni**. Ma è sull'esposizione che tra le righe della relazione viene sollevato più di un dubbio. «I dati raccolti tramite

l'istruttoria, con l'acquisizione dei contratti di swap riferiti agli enti del campione, hanno consentito la ricostruzione del fenomeno in termini quantitativi e qualitativi», scrive la Corte. Le prime operazioni sui **derivati**, come si è detto, si riscontrano già nel 2000, ma sono gli anni successivi a registrare una maggiore diffusione del fenomeno con una esposizione di capitale swappato a fine 2007 per oltre 1.590 milioni di euro (1.222 milioni nel 2005), percentualmente pari al 29,13% del debito complessivo. La variabilità locale mette in chiaro «maggiore frequenza di operazioni da parte di **comuni** e province del Sud-Isole con percentuali di capitale swappato del 45,13% nel 2007, ove particolarmente attivi sono gli enti della Calabria e della Sicilia». Resta da capire quanta di questa esposizione poggia su basi solide. (riproduzione riservata)

L'ESPOSIZIONE DELLA REGIONE LAZIO IN DERIVATI Debito per controparte coperto da **derivati** Fonte: Regione Lazio Controparte Ubm Deutsche Bank Dexia-Crediop JP Morgan Lehman Brothers Merrill Lynch Ubs Depfa Barclays TOTALE

Pubblico contagiato

Regioni e Comuni alle prese con gli swap in bilico

L'uragano Lehman Brothers rischia di investire anche gli enti pubblici. Ripetendo il copione già visto con lo scoppio della mina **derivati**. Nel mirino, anche questa volta, sono finiti i contratti swap e la loro possibilità di utilizzo da parte di amministrazioni come **comuni** o regioni. Secondo gli esperti, gli swap sarebbero collegati alle cartolarizzazioni dei crediti (i cosiddetti Abs) e tra gli enti coinvolti ci sarebbero soprattutto amministrazioni di Lombardia, Lazio e Campania. Per quest'ultima l'allarme era già scattato lo scorso 16 settembre in consiglio regionale: «Occorre chiarire subito quali possibili ricadute negative può avere il colossale crac finanziario della banca americana Lehman Brothers sull'operazione di ripiano dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005 condotta nel corso del 2007 dalla So.Re.Sa», aveva detto il presidente del gruppo di An, Enzo Rivellini, componente delle commissioni Bilancio e Sanità. Ricordando anche che «la cartolarizzazione dei debiti sanitari condotta dalla Spa regionale ammontava a 2,2 miliardi di euro e vedeva la Lehman Brothers protagonista della cordata delle tre banche internazionali (con Credit Suisse e Calyon) che si aggiudicò la gara per ripianare i debiti di Asl ed ospedali a tutto il 2005». Con la cartolarizzazione So.Re.Sa., la Campania si è indebitata per i prossimi 30 anni (rata annuale di 170 milioni di euro). I rischi dell'effetto Lehman non sono dunque da sottovalutare. Anche perché secondo gli ultimi dati di Bankitalia, oltre 20 dei 30 miliardi di euro di titoli di amministrazioni locali oggi sul mercato sono stati emessi all'estero. Ed è da istituti stranieri che è stata gestita una larga fetta dei quasi 10 miliardi di cartolarizzazioni degli enti territoriali. Ieri, intanto, l'agenzia Bloomberg ha rivelato che la Repubblica Italiana insieme alla tedesca KfW Group e alle società di finanziamento dei mutui statunitensi Fannie Mae e Freddie Mac è in cima all'elenco dei detentori di contratti **derivati** rilasciati da Lehman Brothers Holdings, ormai privi di valore. Lehman ha creato strumenti strutturati per un valore di circa 30,5 miliardi di dollari per la clientela, legati al movimento delle valute, dei tassi d'interesse o di titoli, rileva la londinese Mtn-i, società di dati. I contratti cui si riferisce si basano soprattutto su swap emessi da Lehman per tutelare gli emittenti rispetto a rischi di cambio e di interesse. La newyorchese Lehman, che si è rivolta questa settimana al tribunale fallimentare, potrebbe risultare incapace di onorare tali contratti. «Di norma, Lehman avrebbe svolto il ruolo di controparte» per gli swap sulle emissioni obbligazionarie che ha organizzato, dice Mtn-i in una nota. «Sulla scia del fallimento di Lehman, chi ha in mano quei titoli è rimasto esposto agli obblighi sottostanti». Sono circa un centinaio le società o agenzie multilaterali che hanno vendute obbligazioni strutturate organizzate da Lehman. Ora si trovano a dover acquistare nuovi strumenti di tutela presso altre banche oppure far fronte agli impegni previsti da quelle transazioni. C.C.

LA CORTE DEI CONTI AVREBBE STOPPATO ALCUNI DERIVATI CHE SCOMMETTONO CONTRO L'ITALIA

Quando i comuni tifano per il default

Al ministero del Tesoro sono giacenti più di 200 richieste di autorizzazione per contratti molto speculativi e a rischio

Roberto Sommella

È un po' come tifare per la sconfitta della propria squadra di calcio. Possibile? Sì, e alcuni amministratori locali sarebbero arrivati al punto di scommettere sul default della Repubblica italiana. Oggetto del contendere: i contratti **derivati** che alcuni enti locali avrebbero negoziato, infischiandosene molto spesso delle norme restrittive che il governo aveva cercato di inserire nell'ultima legge finanziaria. E sarebbero molti, almeno più di duecento (una cifra molto consistente che preoccupa) i nuovi contratti bloccati sul tavolo dei più stretti collaboratori del ministro Giulio Tremonti, in attesa di autorizzazione, visto che il titolare di Via XX settembre ha deciso di porre un freno ad un vero e proprio malcostume finanziario su cui da tempo sta indagando anche la Guardia di finanza. La notizia l'ha fornita MF-Milano Finanza un autorevole esponente del mondo bancario milanese che ha voluto però rimanere anonimo. Questo il suo racconto. Pochi mesi fa la Corte dei conti avrebbe preso carta e penna per illustrare ad alcuni sindaci e amministratori locali tutte la pericolosità di alcuni strumenti **derivati**, soprattutto alcune operazioni swap, in cui si sarebbe addirittura arrivati a scommettere sul downgrading o persino sul default della Repubblica italiana. Quanto segue sembra grottesco ma non lo è: ma come, questo il ragionamento della magistratura contabile nella missiva inviata ad alcuni importanti enti locali impelagati in alcuni credit default swap (i contratti che dovrebbero assicurare il contraente dai rischi sui mutui sub-prime), tra cui sembrerebbe anche esserci Milano, al centro di una recente indagine della Guardia di finanza per fatti risalenti al 2005, «non vi rendete conto che scommettere sul default dell'Italia equivale a scommettere sulla vostra stessa bancarotta?» In attesa di conoscere la risposta degli amministratori, è bene fare un passo indietro e ricordare come l'attuale normativa in vigore, varata dal governo Prodi, abbia cercato di stringere i cordoni della borsa, impedendo nuove sottoscrizioni e prevedendone la validità solo dopo la presentazione del contratto al ministero del Tesoro (proprio quello dove sono fermi ora gli strumenti di cui sopra). Il governo Berlusconi sta ora pensando, visti anche gli eventi internazionali, di rafforzare i controlli, dato il boom del fenomeno. I **derivati** utilizzati dagli enti locali, sono arrivati a quota 35 miliardi di euro per un'esposizione che ha superato il miliardo di euro (ma questa stima, fatta dalla Banca d'Italia, è vecchia di un anno). In particolare, l'ex ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, in una delle sue ultime audizioni in parlamento, aveva stimato in circa 525 gli enti locali che hanno stipulato con il sistema bancario un totale di 900 contratti per operazioni finanziarie su **derivati**: in tutto 17 regioni, 45 province, 459 **comuni** e 4 comunità montane. Il solo comune di Roma ha sottoscritto swap per un valore nozionale di 3,2 miliardi (minusvalenza ad aprile di circa 125 milioni), seguito da Napoli (circa 100 milioni di mark to market negativo) e Napoli (30 milioni). (riproduzione riservata)

Documenti Il testo del disegno di legge approvato in via preliminare dal Governo

Federalismo, parte la corsa

In archivio il criterio della spesa storica: caccia ai costi standard Pubblichiamo lo schema di disegno di legge delega che dispone l'«Attuazione dell'articolo 119 della costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale». Lo schema è stato esaminato e approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di ieri.

Capo I

Contenuti e regole di coordinamento finanziario

ARTICOLO 1

Ambito di intervento

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì l'attribuzione di un proprio patrimonio a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma Capitale.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
- b) attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità;
- c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
 - 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
 - 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- e) esclusione di ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
- f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e

responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato:

1. istituire tributi regionali e locali;

2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che **Comuni**, Province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;

h) facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), e dall'articolo 20, comma 2, terzo periodo;

l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;

m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico - finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;

p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell'amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);

t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;

v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

z) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte;

aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, del ministro per le Riforme per il federalismo, del ministro per la Semplificazione normativa, del ministro per i Rapporti con le Regioni e del ministro per le Politiche europee, di concerto con il ministro dell'Interno e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al comma 3.

ARTICOLO 3

Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il ministero dell'Economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato in base alla presente legge.

ARTICOLO 4

Conferenza permanente
per il coordinamento
della finanza pubblica

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);

assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

d) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali.

Capo II

Rapporti finanziari Stato - Regioni

ARTICOLO 5

Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle Regioni a statuto ordinario e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le Regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;

b) per tributi delle Regioni si intendono:

1. i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
2. le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;
3. i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;

c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione;

d) le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1. del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;
2. della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
3. del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
4. della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi;
5. delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

Fondo perequativo anti-disparità ARTICOLO 6

Principi e criteri direttivi

sulle modalità di esercizio

delle competenze legislative

e sui mezzi di finanziamento

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:

1. spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione;
2. spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1;

3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'Iva nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una Regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'Irpef. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

ARTICOLO 7

Principi e criteri direttivi

in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto nelle singole Regioni da una compartecipazione al gettito Iva assegnata per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), nonché dal gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1. la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2. le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) definizione delle modalità in base a cui per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1. Le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo;

2. Le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3. la ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore dimensione demografica che è in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa e dello sforzo fiscale autonomamente realizzato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

ARTICOLO 8

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1);

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'Iva che va ad alimentare il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'Irpef;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Capo III

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 9

Principi e criteri direttivi

concernenti il finanziamento

delle funzioni di **Comuni**, Province e Città metropolitane

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di **Comuni**, Province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di **Comuni**, Province e Città metropolitane, in:

1. spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2. spese relative alle altre funzioni;

3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in base al fabbisogno standard ed è altresì assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai **Comuni**, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

d) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11.

ARTICOLO 10

Principi e criteri direttivi

concernenti il coordinamento

e autonomia tributaria degli enti locali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia tributaria degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei **Comuni** e delle Province, per il finanziamento delle rispettive funzioni; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) attribuzione di compartecipazioni ed addizionali ai tributi erariali e regionali;

c) individuazione, oltre alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, di un paniere di tributi propri, rispettivamente dei **Comuni** e delle Province, che consegua all'attribuzione agli stessi **Comuni** e Province di tributi o parti di tributi già erariali o di addizionali, con garanzia di un'adeguata flessibilità, al fine di conseguire il finanziamento delle relative funzioni unitamente alle risorse derivanti dal fondo perequativo;

d) disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di un tributo proprio provinciale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra **Comuni**;

g) le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possono disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, di introdurre agevolazioni, nonché di modificare le modalità di computo delle basi imponibili;

i) gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

ARTICOLO 11

Principi e criteri direttivi

concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei **Comuni**, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro già svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, pari all'importo dei fondi alla medesima data presenti nel bilancio dello Stato di parte corrente e di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità per cui le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai **Comuni** e alle Province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

Continua u pagina 34 Risorse ad hoc per Roma u Continua da pagina 33

g) i fondi ricevuti dalle Regioni a titolo di fondo perequativo per i **Comuni** e per le Province del territorio sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Qualora le Regioni provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera f), si applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle

entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo IV

Finanziamento delle città metropolitane e di Roma capitale

ARTICOLO 12

Finanziamento delle città metropolitane

1. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane è assicurato, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. La legge statale assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai **Comuni**, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di istituire tributi nelle materie rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d).

2. Sino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni dei relativi **Comuni** capoluogo, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.

ARTICOLO 13

Finanziamento e patrimonio di Roma capitale

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dalla copertura degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei **Comuni**, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
- b) trasferimento, a titolo gratuito, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata nell'ambito delle risorse disponibili.

Capo V

Interventi speciali

ARTICOLO 14

Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;
- b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai **Comuni**, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;
- c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli enti e anche, con riferimento ai **Comuni**, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale;
- d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.

Capo VI

Coordinamento dei diversi livelli
di governo

ARTICOLO 15

Coordinamento e disciplina fiscale
dei diversi livelli di governo

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
- b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun ente locale;
- c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni;
- d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo VII

Patrimonio di regioni ed enti locali

ARTICOLO 16

Patrimonio di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni

1.I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 17

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni

1.I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7;
- b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile;
- c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata non superiore al periodo transitorio di cui alla presente lettera.

2.La disciplina transitoria di cui al comma 1 assicura altresì, attraverso la concentrazione e la razionalizzazione dell'utilizzo dei fondi europei, la realizzazione di un piano di interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in maniera da promuovere misure di sviluppo con riguardo alle infrastrutture nelle aree sottoutilizzate.

ARTICOLO 18

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali

1.In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;
- b) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

ARTICOLO 19

Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni

1. I decreti legislativi di cui al comma 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli enti locali con il ministero dell'Economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle Entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
- b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il ministero dell'Economia e delle finanze, le singole Regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

ARTICOLO 20

Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

1. Nei limiti consentiti dai rispettivi Statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale. Tengono altresì conto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico e di rimuovere gli squilibri economici e sociali prevedendo anche, in conformità con il diritto comunitario, forme di fiscalità di sviluppo. Possono disciplinare le modalità per l'attribuzione alle Regioni di quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente all'attribuzione o trasferimento delle eventuali competenze o funzioni spettanti alle medesime Regioni e ancora non esercitate.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della Regione a statuto speciale o Provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

ARTICOLO 21

Salvaguardia finanziaria

1.L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.

2.I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo;

b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

3.Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 22

Abrogazioni

1.I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

Il ddl sul federalismo fiscale

ItaliaOggi pubblica lo schema di ddl approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri recante «Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al governo in materia di federalismo fiscale» CAPO CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1 (Ambito di intervento) 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di **comuni**, province, città metropolitane e regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Disciplina altresì l'attribuzione di un proprio patrimonio a **comuni**, province, città metropolitane e regioni ed il finanziamento di Roma capitale. Art. 2 (Oggetto e finalità) 1. Il governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di **comuni**, province, città metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo; b) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità; c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; e) esclusione di ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale; f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri; g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello stato: 1. istituire tributi regionali e locali; 2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che **comuni**, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia; h) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), e dall'articolo 20, comma 2, terzo periodo; l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria; n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli

essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione; o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili; p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell'amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali; s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b); t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; z) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte; aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, del ministro per le riforme per il federalismo, del ministro per la semplificazione normativa, del ministro per i rapporti con le regioni e del ministro per le politiche europee, di concerto con il ministro dell'interno e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alla camera dei deputati e al senato della repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al comma 3.

Art. 3 (Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di **comuni**, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato in base alla presente legge.

Art. 4 (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di **comuni**, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;d) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali.CAPO IIRAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Art. 5(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni a statuto ordinario e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) le regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente; b) per tributi delle regioni si intendono:1. i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;2. le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;3. i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione; d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1. del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;2. della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;3. del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;4. della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi;5. delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale. Art. 6(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione; tali spese sono: 1. spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione;2. spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1; 3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione

dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'Iva nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo; f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7; h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'Irpef. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.Art. 7(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 3, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto nelle singole regioni da una compartecipazione al gettito Iva assegnata per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), nonché dal gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:1. la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; 2. le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo; d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione della lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;e) definizione delle modalità in base a cui per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:1. le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), supera il

gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo;2. le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;3. la ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore dimensione demografica che è in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa e dello sforzo fiscale autonomamente realizzato;f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.Art. 8(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello stato;b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1);c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'Iva che va ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'Irpef;d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.CAPO III LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Art. 9(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di **comuni**, province e città metropolitane)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di **comuni**, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese relative alle funzioni di **comuni**, province e città metropolitane, in:1. spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione; 2. spese relative alle altre funzioni;3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in base al fabbisogno standard ed è altresì assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e dal fondo perequativo;c) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai **comuni**, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;d) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11.Art. 10(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia tributaria degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la legge statale individua i tributi propri dei **comuni** e delle province, per il finanziamento delle rispettive funzioni; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;b) attribuzione di compartecipazioni ed addizionali ai tributi erariali e regionali;c) individuazione, oltre alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali, di un paniere di tributi propri, rispettivamente dei **comuni** e delle province, che consegua all'attribuzione agli stessi **comuni** e province di tributi o parti di tributi già erariali o di addizionali, con garanzia di un'adeguata flessibilità, al fine di conseguire il finanziamento delle relative funzioni unitamente alle risorse derivanti dal fondo perequativo;d) disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;e) disciplina di un tributo proprio provinciale che, valorizzando

l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi istituzionali;f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra **comuni**;g) le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possono disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, di introdurre agevolazioni, nonché di modificare le modalità di computo delle basi imponibili; i) gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.Art. 11(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)¹. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei **comuni**, l'altro a favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro già svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, pari all'importo dei fondi alla medesima data presenti nel bilancio dello stato di parte corrente e di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 14; b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;f) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo stato a titolo di fondo perequativo ai **comuni** e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;g) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i **comuni** e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Qualora le regioni provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera f), si applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.CAPO IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE Art. 12(Finanziamento delle città metropolitane)¹. Il finanziamento delle funzioni delle città

metropolitane è assicurato, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. La legge statale assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai **comuni**, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di istituire tributi nelle materie rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d).2. Sino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni dei relativi **comuni** capoluogo, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;Art. 13(Finanziamento e patrimonio di Roma capitale)1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, comma 3, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dalla copertura degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della repubblica. 2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei **comuni**, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale. 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, comma 3, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata nell'ambito delle risorse disponibili. CAPO VINTERVENTI SPECIALI Art 14(Interventi di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali; b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai **comuni**, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli enti e anche, con riferimento ai **comuni**, alla loro prossimità al confine con altri stati o con regioni a statuto speciale;d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.CAPO VICOORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO Art. 15(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il

concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale;c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. CAPO VIIPATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 16 (Patrimonio di **comuni**, province, città metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a **comuni**, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a **comuni**, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti. CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 17 (Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7; b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile; c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata non superiore al periodo transitorio di cui alla presente lettera. 2. La disciplina transitoria di cui al comma 1 assicura altresì, attraverso la concentrazione e la razionalizzazione dell'utilizzo dei fondi europei, la realizzazione di un piano di interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione, in maniera da promuovere misure di sviluppo con riguardo alle infrastrutture nelle aree sottoutilizzate. Art. 18 (Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali) 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo stato o le regioni, determinando

contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge; b) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile. Art. 19(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)1. I decreti legislativi di cui al comma 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il ministero dell'economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali; b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione. Art. 20(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)1. Nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale. Tengono altresì conto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico e di rimuovere gli squilibri economici e sociali prevedendo anche, in conformità con il diritto comunitario, forme di fiscalità di sviluppo. Possono disciplinare le modalità per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente all'attribuzione o trasferimento delle eventuali competenze o funzioni spettanti alle medesime regioni ed ancora non esercitate.3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali. Art. 21(Salvaguardia finanziaria)1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo; b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni

corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio Art. 22(Abrogazioni)1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

Nel ddl previsto il blocco delle assunzioni per chi non rispetta i parametri di finanza pubblica

Il federalismo premia i virtuosi

Aliquote più basse per gli enti in linea con gli obiettivi

Aliquote più basse per gli enti più virtuosi, divieto di assunzioni e di spese discrezionali per quelli che non rispettano gli obiettivi finanziari. Nei casi più gravi, ovvero di conclamato dissesto finanziario, saranno previsti meccanismi automatici di ineleggibilità per gli amministratori responsabili. Ma non si risolve in queste particolari misure il disegno di legge sul federalismo fiscale che ieri ha passato il primo vaglio del consiglio dei ministri. Si tratta in effetti di un sistema a forte connotazione regionale calmierato da un fondo di perequazione diretto a livellare il gettito degli enti con minore capacità di incasso. Relativamente al prelievo, le regioni potranno modificare le modalità di computo della base imponibile e le aliquote, nonché disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni e introdurre speciali agevolazioni anche per i balzelli di derivazione statale. Il ruolo centrale delle strutture regionali viene confermata attraverso la creazione di una cabina di regia sulla fiscalità degli enti locali minori. Questi ultimi verranno coinvolti in una razionalizzazione dell'imposizione immobiliare, attraverso l'attribuzione di un tributo sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali. È previsto, inoltre, un tributo comunale di scopo (per finanziare opere pubbliche, oneri dei flussi turistici e della mobilità urbana) sul quale i **comuni** avranno la facoltà dell'istituzione. Meccanismi premianti e sanzionatori. Prevede l'art. 15 comma 1 lettera d) del disegno di legge sul federalismo fiscale che faccia ingresso nel novello ordinamento fiscale una stretta correlazione tra risultati finanziari degli enti e le relative conseguenze premiali o sanzionatorie. Le prime sono individuate in una ampia autonomia nella forzatura, evidentemente al ribasso, sulle aliquote dei tributi erariali. Per gli enti meno virtuosi, invece, in assenza della messa in opera di misure riparatorie è previsto il divieto di effettuare assunzioni di posti vacanti nella pianta organica e di provvedere alla deliberazione di spese di natura discrezionale. Per i casi evidentemente più gravi di dissesto finanziario e per i quali sia stato formalizzato il disposto di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267/2000 sono introdotti meccanismi automatici di sanzioni governative e amministrative con individuazione dei casi di ineleggibilità degli amministratori responsabili. I tributi regionali. Le regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente. In effetti nel disegno di legge per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale. Per una parte rilevante dei tributi così definiti, come accennato, le regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione. I controlli. Dal punto di vista dei controlli bisognerà valutare l'impatto e la suddivisione degli importi recuperati sulle finanze regionali. A questo proposito verrà delineato un pacchetto di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo. Sempre in questi termini verranno definite delle modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria. Tutto ciò al fine di addivenire a una semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza nell'amministrazione dei tributi, e in finale al coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Fiscalità degli enti locali. Riguardo alle fonti di finanziamento degli enti locali, è previsto che sia lo stato a individuare i tributi propri dei **comuni** e delle province; a definirne i presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; a stabilirne le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale. In ogni caso verrà predisposta una razionalizzazione dell'imposizione

immobiliare, compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali. Tutto ciò al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva ai **comuni** e alle città metropolitane. Si prevede poi un tributo comunale di scopo (per finanziare opere pubbliche, oneri dei flussi turistici e della mobilità urbana) sul quale i **comuni** avranno la facoltà dell'istituzione. Ancora, è contemplata l'attribuzione di compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali, anche con forme premiali dirette a favorire l'associazionismo comunale e fusioni tra **comuni**. Per le province viene disposta la razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio.

Il disegno di legge presentato il 3 settembre disegna gli elementi del nuovo quadro tributario

Il fisco federale scalda i motori

Cabina di regia e perequazione per modulare il gettito

Tributi propri e di derivazione statale per le regioni. Imposta sui trasferimenti immobiliari ai **comuni** e sulle auto alle province. Il tutto calmierato con un sistema di perequazione diretto a livellare il gettito degli enti con minore capacità di incasso. Relativamente al prelievo, le regioni potranno modificare le modalità di computo della base imponibile e le aliquote, nonché disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni e introdurre speciali agevolazioni anche per i balzelli di derivazione statale. Il ruolo centrale delle strutture regionali viene confermata attraverso la creazione di una cabina di regia sulla fiscalità degli enti locali minori. Questi ultimi verranno coinvolti in una razionalizzazione dell'imposizione immobiliare, attraverso l'attribuzione di un tributo sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali. È previsto, inoltre, un tributo comunale di scopo (per finanziare opere pubbliche, oneri dei flussi turistici e della mobilità urbana) sul quale i **comuni** avranno la facoltà dell'istituzione. Sono questi i primi importanti spunti di riflessione offerti dal disegno di legge sul federalismo fiscale nella recente bozza risalente al 3 settembre 2008. Gettito territoriale per le regioni. Relativamente ai criteri di attribuzione del gettito o meglio di individuazione del soggetto titolare della potestà impositiva assume una notevole rilevanza la territorialità. Ovvero l'individuazione del luogo impositivo di ogni singola grandezza. In questo senso vengono individuati diversi criteri: 1) il luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi; 5) delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. I tributi regionali. Le regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente. In effetti nel disegno di legge per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale. Per una parte rilevante dei tributi così definiti, come accennato, le regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione. I controlli. Dal punto di vista dei controlli bisognerà valutare l'impatto e la suddivisione degli importi recuperati sulle finanze regionali. A questo proposito verrà delineato un pacchetto di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo. Sempre in questi termini verranno definite delle modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria. Tutto ciò al fine di addivenire a una semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza nell'amministrazione dei tributi, e in finale al coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. La cabina di regia sugli enti locali. La scelta operata nel disegno di legge di delega è quella di configurare un assetto della finanza comunale in cui viene attribuito un ruolo importante alle regioni nel delineare schemi concreti di coordinamento della finanza degli enti locali. In particolare, si è cercato di individuare un adeguato punto di equilibrio tra regioni ed enti locali, in sede di attuazione della perequazione statale all'interno di ogni territorio regionale secondo il metodo della concertazione con gli enti locali. In questi termini le regioni potranno ridefinire la spesa e le entrate standardizzate degli enti locali secondo i criteri di riparto fissati dal legislatore statale riferiti al proprio territorio. In caso di ritardo o di mancata distribuzione dei fondi da parte della regione, lo stato potrà esercitare

il potere sostitutivo nei suoi confronti. Fiscalità degli enti locali. Riguardo alle fonti di finanziamento degli enti locali, è previsto che sia lo stato a individuare i tributi propri dei **comuni** e delle province; a definirne i presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; a stabilirne le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale. In ogni caso verrà predisposta una razionalizzazione dell'imposizione immobiliare, compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali. Tutto ciò al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva ai **comuni** e alle città metropolitane. Si prevede poi un tributo comunale di scopo (per finanziare opere pubbliche, oneri dei flussi turistici e della mobilità urbana) sul quale i **comuni** avranno la facoltà dell'istituzione. Ancora, è contemplata l'attribuzione di compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali, anche con forme premiali dirette a favorire l'associazionismo comunale e fusioni tra **comuni**, replicando così una soluzione che ha avuto un notevole successo in altri ordinamenti, come quello francese, nel favorire l'associazionismo e le funzioni tra **comuni** di minori dimensioni. Province. In via di principio viene disposta anche la razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province. Alle regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria, si riconosce la potestà di istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali, sempre senza insistere su basi imponibili già coperte dall'imposizione statale.

Documenti

«Piattaforma» per gli enti locali

Delega al Governo per attuare in sei mesi l'articolo 119 della Costituzione

Pubblichiamo lo schema

di disegno di legge riguardante l'«Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia

di Federalismo fiscale». La bozza è stata presentata ieri

ai rappresentanti degli Enti locali dal ministro per la Semplificazione legislativa Roberto Calderoli.

Capo I

Contenuti e regole di coordinamento finanziario

ARTICOLO 1

Ambito di intervento

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì l'attribuzione di un proprio patrimonio a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma Capitale.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
- b) attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli Enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità;
- c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
 - 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
 - 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- e) esclusione di ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
- f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato:

- 1) istituire tributi regionali e locali;
 - 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che **Comuni**, Province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
- h) facoltà delle Regioni di istituire a favore degli Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
- i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), e dall'articolo 20, comma 2, terzo periodo;
- l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
- m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
- n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli Enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
- p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed Enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell'amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
- r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
- s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b);
- t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- z) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
- aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte delle Regioni e degli Enti locali, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, del ministro per le Riforme per il federalismo e del ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con il ministro per i Rapporti con le Regioni e con il ministro dell'Interno. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al comma 3.

ARTICOLO 3

Commissione paritetica
per l'attuazione
del federalismo fiscale

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è istituita, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale della quale fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale acquisisce ed elabora gli elementi conoscitivi che propone al Governo per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi e dei relativi provvedimenti attuativi. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato in base alla presente legge.

ARTICOLO 4

Conferenza permanente
per il coordinamento
della finanza pubblica

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema.

Capo II

Rapporti finanziari Stato -Regioni

ARTICOLO 5

Principi e criteri direttivi relativi

ai tributi delle Regioni a statuto ordinario e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le Regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;

b) per tributi delle Regioni si intendono:

- 1) i tributi propri **derivati**, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;
- 2) le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariale;

c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione;

d) le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

- 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;
- 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;
- 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;
- 4) della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi;
- 5) delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

Ai **Comuni le imposte sulla casa** ARTICOLO 6

Principi e criteri direttivi

sulle modalità di esercizio

delle competenze legislative

e sui mezzi di finanziamento

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:

- 1) spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione;
- 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'Iva nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'Irap fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno 1/3/6 Regioni; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'Irpef. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.

ARTICOLO 7

Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dai gettiti prodotti nelle singole Regioni dalla compartecipazione regionale al gettito dell'Iva e con quote del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6 e il

gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) definizione delle modalità in base a cui per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore dimensione demografica che è in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa e dello sforzo fiscale autonomamente realizzato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione;

g) assegnazione alle Regioni a statuto ordinario, al fine di assicurare le risorse necessarie ad alimentare il fondo perequativo, di una compartecipazione al gettito Iva per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, nonché del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2.

ARTICOLO 8

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1);

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'Iva che va ad alimentare il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'Irpef;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Capo III

La finanza degli enti locali

ARTICOLO 9

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento

delle funzioni di **Comuni**,

Province e Città metropolitane

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di **Comuni**, Province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di **Comuni**, Province e Città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle funzioni fondamentali degli Enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in base alla capacità fiscale e alla spesa standard ed è altresì assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai **Comuni**, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

d) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), a eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11.

ARTICOLO 10

Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento
e autonomia tributaria
degli enti locali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento e all'autonomia tributaria degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei **Comuni** e delle Province, per il finanziamento delle rispettive funzioni; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) razionalizzazione dell'imposizione fiscale immobiliare, compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali, anche al fine di riconoscere un'adeguata autonomia impositiva ai **Comuni** e alle Città metropolitane;

c) disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

d) attribuzione di compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali;

e) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere un'adeguata autonomia impositiva alle Province;

f) previsione di forme premiali per favorire l'associazionismo comunale e fusioni tra **Comuni**;

g) le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle stesse leggi, dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, nonché di introdurre agevolazioni;

i) gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

ARTICOLO 11

Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei **Comuni**, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro già svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, pari all'importo dei fondi alla medesima data presenti nel bilancio dello Stato di parte corrente e di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

Continua u pagina 28 u Continua da pagina 27

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali;

c) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

d) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

e) definizione delle modalità per cui le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai **Comuni** e alle Province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui alla lettera c), nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

f) i fondi ricevuti dalle Regioni a titolo di fondo perequativo per i **Comuni** e per le Province del territorio sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Qualora le Regioni provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera e), si applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo III-bis

Finanziamento

delle Città metropolitane
e di Roma capitale

ARTICOLO 12

Finanziamento

delle Città metropolitane

1. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane è assicurato in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni .

2. Sino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni dei relativi **Comuni** capoluogo con più di 350.000 abitanti, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.

ARTICOLO 13

Finanziamento

e patrimonio di Roma capitale
(stesura provvisoria)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tiene conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei **Comuni**, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze a essa attribuite;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità.

4. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

Capo IV

Interventi speciali

ARTICOLO 14

Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;
- b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai **Comuni**, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;
- c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli enti e anche, con riferimento ai **Comuni**, alla loro

prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

f) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi attualmente finanziati con contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi contemporaneamente alla creazione di un fondo specifico, mantenendo le proprie finalizzazioni originarie e finanziati nell'ambito del finanziamento ordinario.

Capo V

Coordinamento dei diversi

livelli di governo

ARTICOLO 15

Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun ente locale;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni;

d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche a eventuali modificazioni dell'aliquota di un tributo erariale; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo, e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali.

Capo VI

Patrimonio di Regioni

ed enti locali

ARTICOLO 16

Patrimonio di **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie e alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali;

- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a **Comuni**, Province, Città metropolitane e Regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

Capo VII

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 17

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7;
- b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile;
- c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune Regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata non superiore al periodo transitorio di cui alla presente lettera.

A fine settembre focus sui derivati a Firenze

Attualmente uno dei problemi di maggiore criticità per gli enti locali è la corretta gestione delle posizioni assunte sugli strumenti finanziari **derivati**. Negli ultimi anni le perdite subite da **comuni** e province sono state rilevanti e non sempre la scelta migliore è quella di chiudere i contratti in essere: spesso è preferibile condurre un'attenta analisi dei **derivati** in portafoglio, con l'obiettivo di quantificare l'esposizione futura e di ristrutturare, nel caso, le posizioni aperte, ricontrattando il debito o estendo la durata del contratto. Ciò anche al fine di evitare interventi della magistratura contabile, che, stando agli ultimi orientamenti delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, comincia ad adombrare specifici aspetti di responsabilità amministrativo-contabile in capo ad amministratori e dirigenti degli enti locali e anche determinate responsabilità in capo ai singoli istituti finanziari. La complessa problematica sarà affrontata nel seminario «Gli strumenti finanziari degli enti locali» organizzato a Firenze da Promo P.a. Fondazione per il 24 e 25 settembre prossimi. Informazioni: 0583-582783; e-mail info@promopa.it; sito internet www.promopa.it.

Beni di consumo. Fortuna (Mineracqua): i Comuni rincareranno le tariffe

«Acque minerali, accuse pretestuose»

DIFFERENZE «Il prodotto in bottiglia e quello dell'acquedotto non sono intercambiabili, le diversità sono spiegate dalla normativa»

Giuliano Balestreri

MILANO

Acquedotti pubblici contro acque minerali. Una battaglia infinita che rischia di rivelarsi solo una guerra tra poveri, «a meno che non sia solo uno strumento per nascondere un altro fine», dice Ettore Fortuna, presidente di Mineracqua.

E sì perché se il consumo procapite di acqua in Italia è di circa 250 litri al giorno, quella bevuta non supera il mezzo litro a testa. Non si capirebbe quindi - secondo Fortuna - la campagna avviata da parte di diverse amministrazioni locali (con pubblicità, ma anche nelle scuole) per aumentare il consumo di acqua potabile, riducendo quello di acqua minerale, come se i due beni fossero perfettamente sostituibili. «Un'equazione che non funziona, ma che giustificerebbe l'aumento delle tariffe da parte degli acquedotti - spiega il presidente di Mineracqua -, un'operazione necessaria per finanziare gli investimenti previsti nel blue book»: 63 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Risorse necessarie per sistemare la rete idrica italiana («un colabrodo» secondo Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera di lunedì primo settembre), ma soprattutto per migliorare i trattamenti di potabilizzazione e disinfezione che oggi vengono ancora effettuati prevalentemente con il cloro (con un vantaggio legato al basso costo) e per i quali si potrebbe iniziare ad usare - come accade negli Stati Uniti - l'ozono o i raggi ultravioletti. «E sì perché secondo i dati emersi in una recente ricerca condotta dall'Università Federico II di Napoli i **derivati** del cloro potrebbero avere effetti cancerogeni se assunti continuativamente per un lungo periodo» continua Fortuna che sottolinea: «È il primo studio del genere con valore scientifico fatto sulla qualità dell'acqua che beviamo. Insomma bisogna smettere di paragonare l'acqua potabile con la minerale». Anche perché le differenze - al di là dei gusti personali - sembrano evidenti, a cominciare dalle due diverse normative che disciplinano le caratteristiche dell'acqua. È minerale quando proviene da un giacimento protetto e incontaminato, è batteriologicamente pura ed è imbottigliata pura alla sorgente senza subire trattamenti di potabilizzazione, a differenza dell'acqua potabile che può arrivare da laghi, fiumi o pozzi e deve quindi subire trattamenti di potabilizzazione e disinfezione. «La potabilità - insiste Fortuna - è il semplice rispetto della legge: basta rientrare in determinati parametri, ma anche in questo caso c'è un diverso trattamento tra acqua potabile e minerale».

Superare le soglie previste della normativa comporta infatti la perdita del riconoscimento per l'acqua minerale (per ottenerlo bisogna seguire una procedura lunga due anni) con il conseguente divieto di imbottigliamento e la chiusura dello stabilimento; nel caso dell'acquedotto, invece, la regione può chiedere - e spesso ottenere - una deroga per continuare il servizio. «E poi - aggiunge il presidente - non basta dimostrare che l'acqua potabile sia dentro i parametri di legge, quando si fanno le analisi bisogna infatti saper che cosa cercare, dai **derivati** di origine antropica a quelli della clorazione, ma servono controlli mirati».

La campagna a favore dell'acqua potabile - almeno per il momento - non sta portando i risultati sperati, anzi «aumentano i consumatori di minerale. Secondo una ricerca Eurisko - prosegue Fortuna -, il 97% degli italiani acquistano acqua in bottiglia con una certa regolarità. La spesa media annua per famiglia è di 240 euro».

E allora perché questa battaglia a sostegno degli acquedotti? «È solo un fatto strumentale. Mi piacerebbe invece una campagna per il risparmio dell'acqua potabile, ma credo sia un'illusione».

giuliano.balestreri@ilsole24ore.com

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: Mineracqua. Ettore Fortuna

Federalismo: l'Irpef alle Regioni, Calderoli frena

Il ministro incontra gli amministratori del Sud: «Il ddl in Consiglio dei ministri entro il 18» MA LA BRESSO APRE «L'Irpef è l'imposta più adeguata a finanziare il federalismo fiscale»
CLAUDIA TERRACINA

ROMA K «Il disegno di legge sul federalismo fiscale arriverà in Consiglio dei ministri per un esame preliminare prima del 18 settembre, data in cui è prevista la conferenza unificata per l'approvazione definitiva del testo», annuncia il ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, dopo avere illustrato la riforma al governatore della Sicilia Raffaele Lombardo e il Presidente del Senato, Renato Schifani e al presidente della Calabria, Agazio Loiero. Dall'incontro sembrano giungere significative aperture e convergenze, visto che Calderoli accoglie cinque delle sei proposte di modifica. Ma, intanto, ancora si discute sull'eventuale destinazione dell'Irpef alle Regioni. Dopo le perplessità del collega ministro agli Affari regionali, Raffaele Fitto, Calderoli frena definendo la questione «sostanzialmente un falso problema, su cui non voglio neanche fermarmi visto che non c'è nel testo. Anche perchè che i fondi siano pochi o tanti, comunque poi c'è la perequazione», spiega, chiarendo che «quella frase sull'Irpef l'ho detta a titolo personale in un convegno e non è contenuta nel testo di riferimento. Comunque, dissi che l'Irpef può andare bene in certi territori e non ha la sufficiente copertura rispetto ad altri, per cui uno deve pensare alla compartecipazione su altri tributi». Tuttavia, la dichiarazione della presidente del Piemonte, Mercedes Bresso, del Pd, che dà ragione a Calderoli «perchè l'Irpef è l'imposta più perequata, poichè i redditi sono meno sperequati, ad esempio, dei versamenti Iva delle imprese, riapre il contenzioso. Fitto, infatti, si dichiara «sorpreso di leggere dichiarazioni di presidenti di Regione che smentiscono un dato largamente conosciuto» e insiste nello spiegare che «sin dai lavori dell'Alta Commissione sul federalismo fiscale e come confermano i dati del Dipartimento delle Politiche Fiscali, è noto che l'Irpef è, tra i grandi tributi, quello che presenta maggiori indici di sperequazione a livello territoriale. Fatto 100 il gettito pro-capite medio nazionale dell' Irpef, in Lombardia il gettito è 142, in Calabria 47, lì dove nel caso dell'Iva gli stessi dati sono rispettivamente pari a 121 e 70. Certamente -afferma- la scelta non potrà essere ideologica, bensì mirata a ridurre al minimo gli effetti distorsivi ed i conflitti tra i diversi livelli di governo interessati alla condivisione del gettito, nonchè a salvaguardare la finalità redistributiva propria dell'imposizione sul reddito. La delicatezza della materia suggerirebbe però di evitare qualsiasi banalizzazione del problema». Il vicepresidente leghista della Commissione Bilancio del Senato, Massimo Garavaglia, affronta invece di petto la questione dell'abolizione dell'Ici. «Togliere quell'imposta è stato sostanzialmente un errore bipartisan, perchè la soluzione migliore era tenere l'Ici e consentire di scaricarla dalle tasse», afferma. Comunque, il clima per la riforma federalista sembra quello giusto. Fitto è soddisfatto del metodo con cui si procede nel preparare il provvedimento sul federalismo fiscale e dichiara che «il governo è sempre aperto al dialogo con l'opposizione perchè non mi sembra ci siano punti di divergenza enormi». E ancor più ottimista è il ministro dell'Interno della Lega, Roberto Maroni, secondo il quale «la riforma del federalismo è troppo importante per lasciare fuori qualcuno, rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Mi pare che le condizioni ci siano- sostiene- questa potrebbe essere davvero la volta buona».

Il ddl delega sul federalismo fiscale Sarà presentato a metà settembre e approvato entro fine anno
CONFERENZA PER COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA L'organismo verrà costituito da tecnici di tutti i livelli istituzionali con il compito di collaborare alla predisposizione dei decreti legislativi e di monitorare il corretto utilizzo del fondo perequativo Verranno distinti i tributi propri, quelli che verranno istituiti direttamente con legge regionale, e tributi propri **derivati**, quelli decisi con leggi statali, ma destinati alle regioni TRIBUTI PROPRI E TRIBUTI PROPRI **DERIVATI** FINANZA DI PROVINCE E **COMUNI** Le regioni potranno istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio specificando gli ambiti di autonomia degli enti locali che potranno modificare le aliquote dei loro tributi; introdurre agevolazioni; fissare le tariffe per i servizi offerti TRASFERIMENTI PEREQUATIVI Verrà garantito un sistema di trasferimenti perequativi, per assicurare il

finanziamento integrale delle prestazioni che riguardano istruzione, sanità e assistenza e le funzioni fondamentali degli enti locali COMPARTI DI SPESA Verranno distinte le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni; quelle relative al trasporto pubblico locale e altre spese. Per istruzione , sanità e assistenza si calcoleranno i fabbisogni in relazione al 'costo standard'

Foto: Roberto Calderoli

Foto: Raffaele Fitto